

MARCO CORCIONE

MODELLI PROCESSUALI NELL'ANTICO REGIME

*LA GIUSTIZIA PENALE
NEL TRIBUNALE DI CAMPAGNA DI NEVANO*

CON UNA PREMESSA DI
SOSIO CAPASSO

ISTITUTO DI STUDI ATELLANI

COLLANA DI STUDI STORICO-GIURIDICI
DIRETTA DA SOSIO CAPASSO

— 2 —

MARCO CORCIONE

**MODELLI PROCESSUALI
NELL'ANTICO REGIME**

LA GIUSTIZIA PENALE
NEL TRIBUNALE DI CAMPAGNA DI NEVANO

CON UNA PREMESSA DI
SOSIO CAPASSO

ISTITUTO DI STUDI ATELLANI

GIUGNO 2002

Tip. Cav. Mattia Cirillo - Corso Durante, 164 - Tel./Fax 081-835.11.05 - Frattamaggiore
(NA)

PREMESSA

IL TRIBUNALE DI CAMPAGNA DI NEVANO

1 - Vicende del Tribunale di Nevano

Nevano, ai tempi dei quali trattiamo, era un minuscolo borgo, già posseduto dalla nobile famiglia del Capecelatro. Era una delle tante piccole località sorte ai margini dell'antichissima Atella o sul suo stesso suolo, dopo la devastazione dei Vandali nel 445 e quella ferocissima e definitiva dei Normanni, nei primi decenni del sec. XI¹.

Nevano, il cui nome in origine doveva essere *Nivano* o *Univano*, è adiacente al casale di *Grumum*, un tempo *Casagrumi*². Oggi le due località formano un insieme che costituisce la città di Grumo Nevano in provincia di Napoli.

Gli abitanti di Nevano furono, nel corso dei secoli, profondamente devoti ai loro feudatari, i Capecelatro, dei quali il più illustre rappresentante fu senza dubbio Francesco, generale e storico, nato nel suo feudo intorno al 1595, autore, fra l'altro, di una ben nota “*Storia del Regno di Napoli*”³.

Abbiamo detto dell'incertezza nella determinazione della data di fondazione dei Tribunali di Campagna nel Vicereame di Napoli; quello che poi si stabilì in Nevano prese certamente l'avvio dalla Prammatica del 30 aprile 1630, emanata dal viceré duca d'Alcalà ed intitolata “*De officio Iudicis Generalis contra delinquentes*”.

Essa fissava le sedi di residenza del Tribunale e stabiliva che esso doveva trasferirsi “*da due mesi in due mesi da una terra o città all'altre delle soprascritte; e ciò perché il peso del Tribunale si riparta equamente fra le stesse terre e città, non compone niuna causa di delinquenti in detto Tribunale, senza comunicazione ed ordine per iscritto del Reggente del R. Collaterale Consiglio sopraintendente delle cose di Campagna*

Non è facile seguire gli spostamenti di questo Tribunale; è certo comunque che esso si stabiliva ove più urgeva il bisogno e certamente per alcun tempo fu in Aversa⁵.

Molta probabilmente da Aversa passò a Nevano, ove alloggiò nel palazzo baronale, preso in fitto per trenta ducati l'anno.

Non esistono fonti dalle quali possiamo desumere la data dello stabilimento dell'importante ufficio giudiziario in Nevano, tuttavia esso dovette avvenire intorno al 1735, sia perché qualche notizia in merito si ritrova intorno a quell'epoca, sia perché nel 1736 tal Francesco Mastellone, ultimo Commissario del tempo della dominazione austriaca, decedeva nella vicina Grumo.

Dal 3° libro dei matrimoni della Parrocchia di S. Vito in Nevano si rileva che il 25 agosto 1735 tal Francesco Camerlingo si univa in matrimonio nelle carceri del locale Tribunale di Campagna con Vienna Lucarelli.

La tomba di Francesco Mastellone, Commissario del Tribunale di Campagna di Nevano, morto all'età di 42 anni, trovasi nella Chiesa di S. Caterina, in Grumo, sul lato ove si legge l'evangelo.

Tali considerazioni, anche se in via indiretta, comprovano certamente la presenza del Tribunale in Nevano, ove rimane fino al 1808, anno della soppressione di tale istituto.

¹ DE MURO V., *Ricerche storiche di Atella, antica città della Campania*, Napoli, 1840.

² GIUSTINIANI L., *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Napoli, 1796, T. II.

³ BONAZZI F., *Famiglie nobili e titolate napoletane*, Napoli, 1902.

⁴ PRAGM. Regi Neapol., Ed. Corcione, 1°, 40.

⁵ PARENTE G., *Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa*, Napoli, 1857.

Diversi cittadini grumesi servirono il Tribunale in qualità di soldati. Emilio Rasulo, autore di una bella “*Storia di Grumo Nevano e dei suoi Uomini illustri*”⁶, ce ne ricorda alcuni: fra i militari a cavallo Tommaso e Arcangelo Chiacchio, Giuseppe Maiello e Tommaso D’Errico; fra i fanti molti i cognomi grumesi, quali Cristiano, Pezone, Mormile. Ai soldati a cavallo era corrisposta la paga di otto ducati al mese, ai fanti sei⁷. Dalla medesima documentazione dell’Archivio di Stato si rilevano le spese sostenute per la fornitura di pane ai carcerati poveri (i benestanti dovevano nutrirsi a proprie spese): dal 1° novembre 1766 al 31 gennaio 1767 al fornaio Cristiano Giambattista ducati 9, 96; per il 1768 a tal Lorenzo Papa ducati 20,70; a tal Gennaro Cesaro di Nevano ducati 19,60 per l’anno 1788; per l’anno 1792 a Francesco Canciello ducati 30,23.

Il chirurgo del Tribunale era D. Girolamo Bencivenga, di Grumo, che, sin dal 1778, riceveva un mensile di 5 ducati, al quale dopo 12 anni, per la buona condotta mantenuta, fu aggiunta una gratifica di 25 carlini⁸.

La vita del Tribunale non sempre fu serena: nel 1788 un Commissario, Natale Cimiglia, fu sospeso per irregolarità amministrative e sostituito dal governatore di Capua, D. Giuseppe Mauri. Però in favore del reo intervenne la clemenza sovrana, la quale, con deliberazione del 16 aprile 1769, stabiliva che al Cimiglia dovevano essere corrisposta dal 1° ottobre 1788 al marzo 1789 la paga di 4 ducati al giorno.

Dopo la restaurazione borbonica del 1734 fu Commissario del Tribunale di Campagna di Nevano D. Domenico di Roberto, più tardi, nel 1788, dopo le irregolarità delle quali abbiamo fatto cenno, fu Commissario D. Carlo De Mares; tra il 1793 ed il 1795 furono Commissari prima D. Francesco De Cicco e poi D. Tommaso Oliva; nel 1799, anno della tragica e gloriosa Repubblica Partenopea, fu Commissario D. Lelio Parisi.

La breve Repubblica Partenopea non modificò la struttura dei Tribunali di Campagna, né lo fece più tardi, nel 1806, durante il decennio francese, Giuseppe Bonaparte, pur avendo instaurato in tutte le province del regno, per l’amministrazione della giustizia, le Commissioni Militari. E’ con decreto di Giuseppe Bonaparte del 1806 che D. Lelio Parisi è confermato Commissario del Tribunale di Campagna di Nevano.

2 – L’amministrazione della giustizia. Soppressione del Tribunale

Nel lungo volgere del tempo, circolò la leggenda di non poche vicende truci, svoltesi nel Tribunale di Nevano; ma dobbiamo affermare, senza tema di smentita, che esse erano pura opera di fantasia.

Certo i soldati in servizio nel Tribunale svolgevano il loro servizio di vigilanza nelle campagne, ma di certo non si andò mai al di là della carcerazione. Vero è che nel cortile del palazzo baronale, purtroppo oggi non più esistente, faceva bella mostra di sé una forca, ma bisogna precisare che tale sinistro strumento stava lì sin dai tempi del dominio feudale e serviva solo ad incutere spavento. Non ci risulta che sia stata mai adoperata.

Un solo episodio di giustizia sommaria troviamo sfogliando il libro dei morti della Parrocchia di S. Vito di Nevano: il 22 agosto 1748 veniva fucilato un soldato disertore del Reggimento di Sora, che si trovava allora accampato fra Grumo e Nevano. Si chiamava Agostino Viscovo.

Il cadavere di questo sventurato giovane fu sepolto nella Chiesa di S. Vito, in Nevano⁹.

⁶ RASULO E., *Storia di Grumo Nevano e dei suoi Uomini illustri*, Napoli, 1928 (2^a ediz. 1995).

⁷ A.S.N., *Tribunale di Campagna*, Fasci da 262 a 269, vol. XI.

⁸ RASULO E., *op. cit.*

⁹ Archivio Parrocchiale di Nevano, libro 2^o dei defunti, m.f. 30.

Con decreto del 12 marzo 1808, veniva costituita in Napoli la G. Corte Criminale e con Regolamento del 20 maggio del medesimo anno i Tribunali di Campagna venivano soppressi.

Grumo Nevano, così, perse la sede di una delle più importanti istituzioni giudiziarie dell'antico regime, all'attenzione degli studiosi del diritto per il particolare istituto processuale, il procedimento "ad modum belli", strumento per l'amministrazione di una giustizia "contra delinquentes" più rapida e più efficace. Poiché si trattava di un Tribunale cosiddetto "itinerante", spesso si portava nei paesi vicini, quando se ne ravvisava l'urgenza, per celebrare sul luogo i processi, quasi fosse una specie di processo per direttissima. Abbiamo notizie che il Tribunale frequentemente si spostò in paesi vicini, quali Aversa, Frattamaggiore, Afragola, ecc. La sede giudiziaria aveva conferito a Grumo Nevano notevole prestigio, quasi fosse il paese capofila di tutto il circondario a nord di Napoli. Con ogni probabilità la destinazione di Grumo Nevano a sede di una così importante istituzione giudiziaria fu dettata dal fatto che il paese si trovava, in posizione equidistante, al centro di un vasto territorio, che ricalcava, grosso modo, l'antico territorio della dicearchia, e che costituirà in futuro l'anello di congiunzione tra quelle che poi saranno le province di Napoli e di Caserta.

SOSIO CAPASSO
Presidente dell'Istituto di Studi Atellani



L'antico palazzo in Nevano già di proprietà della famiglia Capecelatro, sede del Tribunale di Campagna tra il 1756 e il 1806, abbattuto agli inizi degli anni'70 del secolo scorso per far posto ad un enorme complesso a più piani (foto da Emilio Rasulo, *Storia di Grumo Nevano e dei suoi uomini illustri*, Napoli 1928, I Edizione)

CAP. I

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA DIRITTO E POLITICA NELL'ANTICO REGIME

A) - La giustizia del Sovrano agli inizi dell'Età Moderna

Il problema della giustizia - come renderla, con quali strumenti, istituzionali e legislativi, con quali uomini, in base a quali principi - è un problema sempre aperto, continuamente riproposto dal mutare della società e dalle congiunture economiche e sociali, nonché dalla difficoltà di adeguarsi rapidamente, con strumenti ed uomini e principi, a quei mutamenti, ed ancor più a prevenirli. Problema che diventa particolarmente difficile da risolvere quando il mutamento della società si accentua e si complica, coinvolgendo ogni suo aspetto: quando, cioè, non c'è più corrispondenza tra la società e le sue esigenze da un lato, e le istituzioni e le leggi ed i principi che le sottendono dall'altro.

E' quanto si è verificato, su scala che si può dire europea, tra il secolo XV e il XVI, in un periodo di crescita demografica, di espansione economica¹ di evoluzione profonda del sentimento religioso², di rinnovamento della cultura e, congiuntamente, di vari aspetti della vita familiare e sociale.

Il problema della giustizia, dunque, si è posto allora a tutti gli stati, che hanno tentato di risolverlo con misure legislative e con innovazioni costituzionali, miranti ad eliminare quanto provocava nel funzionamento della giustizia il maggior motivo di scandalo e di lamentele, le lungaggini, gli abusi cui le strutture del tempo si prestavano soprattutto ad uso dei più potenti e a danno dei più deboli.

Agli inizi del XVI secolo, non solo nel Regno di Napoli, ma quasi in tutti gli altri Stati e domini d'Italia, come in particolare nella Repubblica di Venezia, nel Ducato di Milano, nel Granducato di Toscana, nello Stato Pontificio, periodi di guerre si aggiungeranno a carestie ed epidemie, a difficoltà monetarie ed all'aumento dei prezzi. Quasi ovunque dilagava il banditismo, e si diffondeva tra le famiglie più importanti e ricche, nelle città e nelle campagne, l'abitudine di assoldare gruppi di malviventi, o "bravi", un po' per un gusto protervo ed anarchico di affermare il proprio potere, un po' per effettive necessità di sicurezza³.

¹ WALLERSTEIN I., *The Modern World-System*, vol. I, *Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York, 1974 (trad. it. Bologna, 1978); *The Fontana Economic History of Europe*, vol. II: *The Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Glasgow-Londra 1974 (trad. Italiana, *Storia economica d'Europa*, Torino, 1979). *The Cambridge Economic History of Europe*, vol. IV: *The Economic of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, 1967 (trad. ital. Torino, 1975).

² *Handbuch der Kirchengeschichte, Reformation Katholische Reform und Gegenreformation*, Freiburg im Breisgau, 1972 (trad. it. Vol. VI, Milano, 1975).

³ TAMASSIA N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Sandron, Milano, 1910, in part. Cap. II, *Delinquenza, vendetta privata, morale e religione*, pp. 49S5.

Va poi posto in particolare rilievo come tale pericolo venisse accentuato dall'uso sempre più diffuso e generalizzato delle armi da fuoco⁴, che si aggiungevano alle più antiche, micidiali armi bianche o da taglio⁵.

Anche al di là di questi obiettivi di equità sociale - pur sempre rispondenti alla necessità d'assicurare la quiete pubblica - la centralizzazione della funzione giuridica era innanzitutto un'esigenza di controllo sociale.

La dispersione della giustizia tra numerosi centri di potere, che in essa vedevano soprattutto un'occasione di carattere fiscale, impediva la realizzazione di qualsiasi politica di carattere criminale, con la conseguente sottrazione allo Stato di una fondamentale risorsa per indirizzare gli orientamenti della società.

B) - La politica giudiziaria contro il banditismo

In questo quadro di fame, d'incertezze per il vivere quotidiano, di stridenti contrasti sociali, di vagabondaggio di povera gente e di transfugi dai vari eserciti nelle città e nelle campagne, la delinquenza doveva inevitabilmente aumentare.

Non era, peraltro, un fenomeno particolare degli Stati dell'Italia, che si sono precedentemente elencati. Basta leggere ad es. le "ordonnances"⁶ di Francesco I, per comprendere quali dimensioni esso avesse anche altrove. Il fenomeno, del resto, è stato esaurientemente illustrato in diversi saggi di Fernand Braudel⁷.

⁴ McNEIL W. H., *The pursuit of power. Technology, armed forces, and society since A. D. 1000*, Chicago, 1982 (Trad. ital. Milano, 1984). PIERI P., *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Einaudi - Torino, 1952, pp. 251 e ss.

⁵ Nel Regno di Napoli, la proibizione di portare armi fu uno dei modi con i quali si tentò di reprimere il banditismo e frenare la delinquenza comune. Nella Nuova Collezione del Giustiniani (tomo II, Tit. XXV "De Armis") sono raccolte 77 Prammatiche, che vietavano "essendosi visto, et vedendosi per experientia che la maggior parte dell'i delitti che si sono commessi, e si commettano per fuorusciti" di portare, o tenere in casa: "scoppettuoli a focile, scoppette lunghe, smagliatori, pistoleri, daghe, pugnali ecc.". Alle Udienze provinciali e, per Terra di Lavoro, al Commissario di Campagna, competeva il rilascio di licenze d'armi.

Con la Prammatica del 31 marzo 1616 (Nuova collezione cit., p. 330) del Conte de Lemos, venne statuito che "i Commissari di Campagna non diano licenza d'armi per questa fedelissima Città, Borghi e Casali, né le licenze dell'Udienze vagliano extra Provinciam".

Poiché, come si dirà tra breve, uno dei più ardui problemi che si incontra nel ricostruire la magistratura del Commissario di Campagna per Terra di Lavoro, è quello di definire l'anno della sua introduzione, dalle notizie sopra riportate appare evidente che l'istituzione, di cui si tratta, doveva essere operante in un tempo di gran lunga anteriore al 1616.

Per i delitti di asportazione di armi era ammessa, a certe condizioni, e in considerazione del convenuto, una composizione in denaro.

Di alcune transazioni, avvenute nel 1694, resta traccia, dal conto che Felice Contaldo, segretario e mastro d'atti del Tribunale di Campagna, rese l'anno successivo (A.S.N., St. 158 - Dipend. Somm. Tribunale di Campagna).

Sulle composizioni v. Mantelli, Burocrazia cit., p. 56 testo e nota.

⁶ In particolare gli editti del gennaio 1521, settembre 1523, gennaio ed aprile 1534, in "Recueil des lois anciennes francaises" par Imbert, XII, Paris 1828.

⁷ Si fa riferimento oltre che alle due monumentali opere *Civiltà ed Imperi del Mediterraneo nell'Età di Filippo II* e *Civiltà materiale, economia e capitalismo - secoli XV-XVIII*, ai vari saggi raccolti adesso in *I Tempi della Storia, Economie, Società, Civiltà*, Bari, 1986 ed in particolare a "Miseria e banditismo", già apparso nelle "Annales ESC" 1947, 2, pp. 129-142.

Nei dispacci dei Residenti Veneti⁸, che relazionano al Senato sullo stato dei Domini ove essi esplicano il loro mandato, è ricorrente, quasi ripetitivo, il riferimento ai banditi che terrorizzano le campagne, agli assassini e alle violenze senza numero.

E tra gli omicidi, a quelli che si commettevano in un impeto di violenza o a scopo di rapina, erano da aggiungersi quelli compiuti da coloro che uccidevano sotto l'egida della stessa giustizia⁹, ossia da banditi nei confronti di altri banditi: gli omicidi da cui si sperava di poter ritrarre un contributo al debellamento della criminalità ed alla tutela dell'ordine pubblico¹⁰.

Crisi del diritto dunque, ed insieme crisi delle istituzioni, a cominciare dagli Stati e dalla loro effettiva capacità di governo: questo il panorama sul quale si va svolgendo il '500.

Si è accennato al dilagare delle violenze scatenate dalle guerre, alle lunghe carestie, ai rivolgimenti economici e finanziari, alla crisi religiosa che investe tutta l'Europa¹¹, al mutare del costume civile e morale.

Queste sono tutte circostanze e problemi, che non possono restare senza conseguenze sull'organizzazione dello Stato e costituiscono un riflesso stesso della concezione della sua sovranità, come del modo di imporla e degli strumenti e delle persone da utilizzare.

In questo sforzo lo Stato cercherà di accentuare e rafforzare la sua autorità, di forgiarla in modo da renderne l'esercizio più rapido ed efficace.

Non sempre quest'opera fu facile ed immediata: lo sforzo accentratore degli stati dell'età moderna ebbe spesso a che fare con un feudalesimo che, seppure sulla via del tramonto, dava pur sempre segni di vitalità e di irrequietezza.

All'interno dello stato, inoltre, agivano forze non meno restie ad accettare il nuovo corso, contrapponendo alla volontà sovrana una resistenza sorda ed indiretta, avvalendosi di cavilli e sotterfugi, che un sistema di leggi, spesso anacronistico e farraginoso, offriva loro.

Esaminare le strutture giudiziarie di uno stato ed il loro concreto funzionamento è, quindi, in ultima analisi, attuare un'operazione di verifica della sua politica e della sua coesione interna. E' un compito particolarmente arduo qualora si tenti di porre in luce i legami esistenti tra un'istituzione, qual'è quella della giustizia, sottoposta a pressioni continue da parte di una società in trasformazione, ed una forza quale la politica, mutevole e ricca di fermenti.

Tali difficoltà si accentuano ancor più quando si tenta di comprendere, nell'ambito della giustizia e del procedimento penale i reali concreti meccanismi del funzionamento di talune magistrature istituite per realizzare o raggiungere determinati scopi dello stato assoluto, ed i rapporti instaurati tra potere centrale e poteri periferici.

Causa e sintomi, ad un tempo, di tali asperità, è costituito dal terreno storiografico del diritto penale e processuale in età moderna che, almeno sino ad un decennio fa, in Italia risultava il più trascurato, e che solo di recente è interessato da un rapido e decisivo sviluppo della ricerca¹².

⁸ *Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo decimoquinto*. Raccolti ed illustrati da E. ALBERI in vari volumi. Firenze, 1841-1863. Altrettanto accadeva a Venezia, cfr. SANUDO, *Diari* (a cura di R. Fulin, Venezia 1879-1903, vol. XXXV, p. 389 e XXXVI, p. 258).

⁹ Alle radici del banditismo, taluni AA. pongono la pratica legale di concedere i "guidatici". Erano questi indulti che lo Stato concedeva a determinati malfattori in cambio di un loro arruolamento come soldati, destinandoli alla guerra o all'estirpazione dei banditi.

¹⁰ COZZI G., *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, Einaudi, Torino, 1982. Introduzione.

¹¹ J. LORTZ - E. ISERLOH, *Storia della Riforma*, Il Mulino, Bologna, 1974. P. BLICKLE, *La riforma luterana e la guerra dei contadini. La rivoluzione del 1525*, Il Mulino, Bologna, 1983.

¹² Precisi riferimenti in CAVANNA A., *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Giuffrè, Milano, 1983.

Campo storiografico fino ad ieri pressoché negletto, si è detto, ed oggi in via di intenso dissodamento, la ricerca storico-penalistica sta dimostrando la centralità della questione penale in alcune decisive fasi di transizione e di mutamento sociale e, soprattutto la crucialità storica del problema di punire, il tentativo - storicamente sempre ricorrente - di ridurre il diritto penale e gli stessi apparati repressivi a meri strumenti di dominio o fattori di emarginazione.

Si trattava, peraltro, di esigenze presenti non soltanto nel Regno di Napoli, ma riscontrabili, con apprezzabile sistematicità, in gran parte della realtà dello stato moderno. A queste necessità, corrispondeva una sostanziale uniformità nel fronteggiare e colpire il fenomeno bandesco. Uniformità nei presupposti ideologici: alla violenza contro il Principe, questi deve rispondere con l'impiego di uomini e mezzi eccezionali. E d'altra parte, la ribellione al Principe (al che riduce secondo la concezione del tempo la organizzazione in bande armate) va equiparata all'eresia, alla "heretica pravitas" e questo consente che quella, come questa, venga distrutta anche col fuoco, non dei roghi, ma delle armi.

Uniformità anche nelle definizioni formali: in quasi tutte le prammatiche, come nei bandi, negli editti, nelle gride e negli avvisi, diffusi dai vari Governi, come nelle opere dei giuristi dell'epoca, la lotta al banditismo viene definita ricorrentemente come "bellum exulum"¹³. Ancora, il comando di tali vere e proprie operazioni militari viene normalmente affidato alla responsabilità ed all'arbitrio di un unico funzionario, togato per lo più, al quale è dato - prevalentemente - il nome di Commissario di Campagna (come ad es. nel Regno di Napoli o nel Ducato di Milano) o di Montagna (come a Lucca) o "Delegatus" con eccezionali poteri e facoltà.

Uniformità della "potestas" conferita per lotta "contra forascitos", che si sostanzia in una procedura sommaria, priva di formalità e di "regulae juris", come traspare nelle varie denominazioni con le quali, nei documenti ufficiali, si conferisce appunto questo potere, e che viene definito "potestas ad modum belli et per horas" o anche con le parole "summarie"; "Extra-ordinarie"; "Disvelo"; "starius": che avviene sul posto; "sine strepitu et figura iudicii"; ed ancora "per indignazione del principe, con balia di ragione".

Tali osservazioni, pur nella loro apparente esteriorità, consentono di intuire lo stretto legame esistente tra apparati istituzionali tradizionali, complessità di procedure, esercizio di un potere geloso e particolaristico. L'esigenza di tagliare gordianamente il nodo con l'intero sistema processuale d'antico regime non nasceva solo, come si è già osservato, da una tattica scaltra con lo scopo di nascondere la sostanziale valenza sostitutiva dei commissari straordinari (che sarebbe chiaramente ammessa, ove si fossero costituito Tribunali regi con caratteristiche analoghe a giurisdizioni tradizionali); ma si fondava anche sulle necessità di tagliare in radice il legame con forme processuali - foriere di infinite corporazioni, a cominciare dai formidabili conflitti di competenza capaci di paralizzare ogni prospettiva di intervento ab externo - nelle quali si annidava il più temuto rischio del potere delle magistrature locali.

La costante previsione di questa soluzione sostanzialmente negatrice del processo nelle realtà statuali d'antico regime costituisce un ottimo riscontro di tale interpretazione.

¹³ Probabilmente non sono estranee alla stessa definizione di "bellum exulum" influenze del Concilio di Trento, che alla fine del 1563 aveva concluso la sua terza sessione. La Chiesa romana, da allora, aveva concepito il suo compito come una *battaglia*. Cfr. Livet-Mousnier, *Storia d'Europa*, *op. cit.*, p. 31-32.

C) - Un istituto processuale di giurisdizione delegata: il procedimento “ad modum belli”

a) - REGNO DI NAPOLI

In vari documenti del tardo ‘500, in particolare nelle patenti conferite¹⁴ dai Viceré a vari commissari, così come nel testo delle Prammatiche de Exlibus¹⁵, viene usata l'espressione “procedas de facto, dempto vel levato velo, ad modum belli et militari modo, ad horas”.

b) - SICILIA

In Sicilia, i procedimenti marziali adottati nei confronti dei banditi erano denominati “ex abrupto”¹⁶ e giustificati dalla scienza criminale del tempo dal principio che “*in notoris*

¹⁴ Con il conferimento di tale “*potestas ad modum belli*”, i commissari ricevevano anche il potere di indultare i forasciti (di solito, alla consegna di un capo di banditi poteva conseguire l'indulto di sei forasciti); di procedere a tortura, anche nei confronti di quei banditi che “*allegassero essere cittadini napoletani non ostante il Capitolo del Regno*”; di emanare bandi, e di imporre ai banditi di presentarsi innanzi a loro entro un brevissimo spazio di tempo, trascorso inutilmente il quale si procedeva alla dichiarazione della forgiudica dei banditi, che da quel momento potevano essere uccisi impunemente da chiunque; di imporre taglie sui forasciti. Sovente, nel conferimento della potestà ad modum belli era concesso ai commissari il “*merum et mistum imperium, et gladii potestate cum quatuor literis arbitrariis*”, ciò comportava che nelle terre, ove i commissari esplicavano la loro azione, era temporaneamente sospesa la giurisdizione dei baroni, i quali dovevano consegnare alle forze dei commissari gli eventuali banditi che custodissero nelle loro carceri, né potevano, avanzando i loro privilegi, chiedere la remissione dei loro vassalli catturati dai commissari.

In forza poi della stessa potestà, i commissari potevano requisire cavalli, giumente e muli, arruolare temporaneamente uomini delle Università o vassalli per usarli come corrieri o per altre incombenze. Potevano “*alloggiar et dislogiar soldati nelle città, terre et Castelli, o Casali*”.

Un rigoroso divieto è però contenuto, sovente nelle lettere di commissioni, quello che “*non si piglino denari directe, nec indirecte, sotto pene severissime da eseguire irremissibilmente contra qualsiasi persona*”. E' questo un eloquente sintomo della venalità dei tempi.

A.S.N., *Collaterale Curiae*, vol. 33 (1588-1599, Istruzioni del Viceré a vari commissari di campagna).

¹⁵ GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, Tomo IV, Titolo LXXXI, Napoli, 1804, pp. 215 e ss.

¹⁶ MAURUS BURGIUS, *De modo procedendi ex abrupto*, Panormi, 1946, p. 3, 42:

“*Ex abrupto in causis procedere nil aliud in effectu est, nisi iuris et ritus Regni ordine non in merito originem traxit, atque emanavit ab Ill. et Excell. Dominis Proregibus in eo praeuentibus, qui iuris communis dispositionem e orum animo perpendentes, quod contra facinoras personas malae conditionis et famae permissum erat ex officio procedere ad torturam, ex processu informativo non elatis defensionibus, neque inditiorum copia, inceperunt atque consueverunt ad dispensandum contra tales delinquentes, mandando ut contra eos ad torturam de facto et non concluso processu procedatur, qui quidem modus adeo in Regno inolevit ... Quae quidem proposito suadetur ex pragmatica “de causis summiis” conditam per suam regiam Maiestatem in anno 1576, per quam in fialibus verbis declaratum nil esse innovatum neque derogatum in modis privilegiatis, maxime ex abrupto procedenti in delictis, in quibus ex dispensatione Viceregis solet procedi*”.

Sulla procedura ex abrupto et dispensativo modo:

A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio del consultore del Viceré nel quadro dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in “Rassegna degli archivi di Stato”, XX, 1960, pp. 153 e ss. (lucido ed articolato quadro della giustizia siciliana). La stessa BAVIERA ALBANESE ha curato l'edizione (Palermo, 1976), de “*Los avertimientos del doctor Fortunato sobre el governo de Sicilia* (1591); della stessa A., ancora: *Problemi della Giustizia nelle lettere di un*

non est necessaria accusatio, denuntiatio, vel inquisitio, vel exceptio, nec testes, vel aliae probationes; nec debet in eis libellus recipi, nec causae cognitio adhiberi; verum reus debet citari, et interrogari, et, eo praesente vel contumacite absente, debet sententia promulgari".

c) - LO STATO DI MILANO

Anche nello Stato di Milano vigeva la procedura ad modum belli, usualmente detta "brachio regio"¹⁷.

uomo di toga del Cinquecento, in *Studi dedicati a Carmelo Trasselli*, a cura di G. MOTTA, Soveria Mannelli (CZ), 1983, pp. 118 e ss. di GAETANO GOZZI, il capitolo dedicato al Regno di Sicilia (pp. 8-30), in *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, Einaudi editore, Torino, 1982. O. CANCILA, *Così andavano le cose nel secolo sedicesimo*, Sellerio, Palermo, 1984.

Sul ministero togato nella Sicilia dei secoli XVI e XVII, i due testi di V. SCIUTI RUSSI: *Astrea in Sicilia* (1983 - sulla procedura ex abrupto, in part. pp. 144 e ss.) e *Il Governo della Sicilia* (1984) entrambi editi da Jovene, Napoli.

Preziose testimonianze sulle procedure giudiziarie del tempo e sulle ideologie politiche che le sorreggevano sono contenute in due opere riedite a cura di Armando Saitta:

ROSARIO GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti* (in part. il III vol.) Ediz. Regione Siciliana, Palermo, 1973.

Avvertimenti di Don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna quando andò Viceré di Sicilia, Edizioni di Storia e letteratura, Roma, 1951.

Gli *Avvertimenti* costituiscono, anche per le annotazioni di Saitta, un'utilissima guida per intendere le motivazioni politiche e le esigenze storiche che muovevano il Colonna ad una brutale guerra contro i banditi. Da tenere ancora presente che per alcuni anni fu alle dipendenze di M. A. COLONNA, GIOVANNI GRANDE, autore di un "*de bello exulum*" (di cui si tratterà più avanti) il quale per cinque anni, fu anche governatore in Sicilia.

¹⁷ Sarebbe interessante svolgere un'indagine, che avesse appunto quale oggetto i procedimenti a carattere marziale, per intendere più a fondo le differenze istituzionali afferenti alle strutture giudiziarie, che intercorrevano - nell'Ancien Régime - fra Stati, come la Sicilia e Napoli da un lato e lo Stato di Milano.

Le differenziazioni istituzionali cioè, fra Stati, i primi due, a tradizione monarchico-feudale, con conseguente mancanza di quell'esperienza - così importante, per converso, per il centro e il nord d'Italia - del sorgere e dello svilupparsi delle autonomie comunali, carenti pertanto, di una solida borghesia, maturatasi socialmente e civilmente nelle vicende economiche e nelle lotte politiche che caratterizzano i comuni, e lo Stato di Milano, con una grande tradizione, di comune e poi di signoria, sfociata in una grande formazione territoriale sancita dal riconoscimento imperiale, che non escludeva, dal suo svolgimento storico e dalla sua realtà attuale, la componente feudale.

Per un primo avvio alla ricerca si possono utilizzare i vari studi raccolti nel volume "*Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*", curati dall'Istituto di storia del diritto italiano dell'Università di Limano, Giuffrè, Milano, 1980 e, inoltre:

E. BOSSI, *Tractatus varii*, Venetiis, 1584 (com'è noto il Bossi fu senatore, a Milano, sotto Carlo V).

Per le magistrature e gli uffici: A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato Milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Athenaeum, Roma, 1913;

Gli studi di F. CHABOD, raccolti ora nei voll.:

- *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Einaudi, Torino, 1971.
- *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, id. 1961.
- *Carlo V e il suo impero*, 1985.

I contributi di U. PETRONIO, *Il Senato di Milano, da Carlo V a Giuseppe II*, Giuffrè, Milano, 1972; Id., *Giurisdizioni feudali ed ideologia giuridica nel ducato di Milano*, in *Quaderni Storici*, n. 26 maggio-agosto 1974.

Di recente è apparso di D. SELLA e C. CAPRA, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino, 1984.

d) - LO STATO DELLA CHIESA

Nello Stato Ponificio il conferimento della potestà ad modum belli avveniva, di solito, con “*breve*” o “*rescritto*” e con la formula “*procedas fortis manu*”¹⁸.

Utili notizie in CESARE CANTU’, *La Lombardia nel secolo XVII*, Milano, 1584; dello stesso, *L’abate Parini e la Lombardia nel secolo passato*, Milano, 1854.

Dalle ricerche avviate in proposito, chi scrive ha trovato disciplinato il procedimento “*ad modum belli*” in una GRIDA del 25 giugno 1749, emanata “dopo tante provvide gride, ordinate all’esterminio de’ rei:

“*di atroci delitti, singolarmente de’ ladri di strada ... sentito anche il parere del Senato, abbiamo deliberato che debba sperimentarsi quel più esecutivo rimedio che speditamente può condurre all’importantissimo fine di sterminare li malfattori e rendere sicure la vita e le sostanze de’ sudditi*”.

Fatte queste premesse, statuiva: “*Abbiamo dunque per rimedio straordinario adattato alle singolarissime circostanze deliberato che si tenga per ora all’esperimento di procedere contro de’ banditi capitali e de’ ladri famosi, massimamente di strada, perturbatori della pubblica quiete, senza osservare l’ordine le formalità dalla pratica criminale e dalle leggi prescritte, mirando soltanto alla pura verità del fatto, cioè ad modum belli, ex abrupto, levato velo, brachio regio*”.

Importante è poi quanto veniva stabilito in merito all’organo che doveva procedere a queste giustizie: “*Resta perciò destinato un regio commissario di campagna come nostro speciale delegato, il quale con le istruzioni che ha di già ricevute, e secondo che gli sarà esclusivamente ordinato a misura del bisogno e delle circostanze presenti, accompagnato da un notaio criminale e da un confessore, con l’opportuna scorta di soldati e col seguito dé fanti e del carnefice, tutti a cavallo, vada girando le strade ed i luoghi ora più infestati, e con opportuna e sufficiente informazione delle ruberie alla strada, verificata sommariamente la verità del fatto e degli delinquenti, non solamente prociri a tutto potere il loro arresto, ma altresì passi a condannarli fino alla morte inclusivamente, secondo la loro reità, poi dato un breve intervallo alli malfattori di prepararvisi, li faccia immancabilmente impiccare, appesi ad una pianta nelle pubbliche strade, dove si lasciano i loro cadaveri esposti al pubblico e ciò in qualunque luogo ecc. ecc.*”.

¹⁸ E’ convincimento di chi scrive che, almeno dalla metà del ‘500, i Viceré di Napoli abbiano impostato una più rigorosa lotta al banditismo su sollecitazione e sull’esempio di quanto avveniva nello Stato della Chiesa. L’esempio dello straordinario rigore di Sisto V nel perseguitare i banditi, ebbe un’influenza notevolissima sul governo di Napoli; intervennero anche accordi fra i due Stati, che concordarono una comune strategia di lotta. Si stabilì, fra l’altro, che “*Ministri et Officiali*”, per combattere e catturare i banditi, potevano oltrepassare i confini del loro Stato ed inoltrarsi nei territori per dieci miglia. (“*Per il Regno di Napoli*”, v. Prematica De exilibus, del 16 agosto 1585).

Per la lotta al banditismo nello Stato della Chiesa sono fondamentali i volumi editi dall’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea:

NUNZIATURE di Napoli

Vol. I - 26 luglio 1570 - 24 maggio 1577, a cura di P. VILLANI, 1962;

Vol. II - 24 maggio 1577 - 26 giugno 1587, a cura di P. VILLANI e D. VENERUSO, 1969;

Vol. III - 11 luglio 1587 - 21 sett. 1591, a cura di M. BETTONI, 1970.

Sulle Nunziature v. P. VILLANI, *Origine e carattere della Nunziatura di Napoli (1523-1569)*, in Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, IX-X (1958), pp. 285 e ss. e G. D’AGOSTINO, *Studi recenti di storia napoletana* (recens. del vol. II delle Nunziature) in Arch. Stor. Prov. Napol. N.s., anni VII-VII, 1970, pp. 383-387; di L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, in particolare, per il periodo in esame:

i voll.: VIII, *Storia dei Papi nel periodo della Riforma e Restaurazione cattolica - Pio V (1566-1572)*, Roma, 1951;

IX, Idem - *Gregorio XIII (1572-1585)*, Roma, 1955;

X, Idem - *Urbano VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX (1585-1591)*, Roma, 1955 (Ediz. Desclée);

e) - VENEZIA

L'espressione “*manu regia et arbitrio suo*” designava a Venezia il procedimento “*ad modum belli*”¹⁹.

f) - TOSCANA ED ALTRI STATI

La lotta al banditismo, condotta attraverso l'istituzione di una specifica magistratura, appositamente delegata, (commissari o governatori) e dotata di potestà “*ad modum belli*”, fu tra gli anni '50 ed '80 del XVI secolo, connotazione comune anche a molti altri Stati dell'Italia²⁰.

Qui si è costretti a darne solo un breve cenno, utile tuttavia per confermare, pur nella diversità delle denominazioni o di altre particolarità; il carattere sostanzialmente uniforme che gli Stati assoluti impressero alla loro azione contro il banditismo.

Nelle “Cronache” di Bastiano Ardit²¹, di Giuliano de’ Ricci²² e del Iapini²³ ci imbattiamo in “*Commissarii a perseguitare li banditi*”. Naturalmente utilizzano le

-
- L. VON RANKE, *Il Papato da Sisto IV a Pio IX* (trad. ital. Milano, 1966);
A. DE HUBNER, *Storia di Sisto V* (trad. ital.) 2 voll., Napoli, Berisio, 1892;
M. ROMANI, *Pellegrini e viaggiatori nella economia di Roma dal XIV al XVII secolo*, Milano, Vita e Pensiero, 1948;
P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, Il Mulino, Bologna, 1982;
G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella II metà del sec. XVI - Note e contributi*, Feltrinelli, Milano, 1961;
J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento* (ed. it. ridotta 1979, Sansoni, Firenze, tratta da l'edizione integrale, Rome au XVI siècle, Hachette, Paris, 1975);
Da tenere presente anche di P. PECCHIAI, *Roma nel Cinquecento*, Cappelli, Bologna, 1948, in part. da p. 127, a 159; per la Curia Romana pp. 191 e ss.; per la giustizia criminale pp. 203-205) e M. CARAVALE - A. CARACCIOLI, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino, 1978.

¹⁹ A. DUCK, *De usu et authoritate Juris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum Neapolim*, 1719, pp. 147-148;

G. NOVELLO, *Practica et theorica causarum criminalium*, Venezia, 1558;

B. ZETTELLE, *Instruzione e practica criminale*, Venezia, 1648;

F. TEOBALDO, *Pratica criminale*, Venezia, 1706;

Sul banditismo a Venezia e sulle giustizie sommarie di banditi:

P. MOLMENTI, *I banditi della Repubblica Veneta*, Bemporad, Firenze, 1892; ove sono istituiti anche paralleli con il Regno di Napoli (pp. 80 e ss.);

R. CESI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Giunti, Firenze, 1981.

Come si è visto in precedenza (nota n. 2) sulla giustizia penale nella Repubblica Veneta si dispone di vari contributi raccolti nei due volumi “*Stato, Società e Giustizia nella Repubblica Veneta*”;

Di particolare attinenza al tema che si va trattando:

E. BASAGLIA, *Aspetti della giustizia penale nel '700: una critica alla concessione dell'impunità agli uccisori dei banditi*, in atti Ist. Ven., Tomo CXXXVIII (1979-80) pp. 1-16 e C. POVOLO, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale* - in Atti Ist. Ven., *op. cit.*

Id., *Contributi e ricerche in corso sull'amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia nell'età moderna* in Quaderni Storici n. 44, 1980;

RUGGIERO R., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, (tit. orig. Violence in Early Renaissance Venice, 1980) trad. it. Bologna, 1982, in particolare il cap. VII, *Popolani, emarginati e vagabondi*.

²⁰ F. BRAUDEL, *Civiltà ed Imperi, op. cit.*, Vol. II, pp. 787 e ss.

²¹ B. ARDITI, *Diario di Firenze e di altre parti della Cristianità (1574-1579)*, a cura di R. CANTAGALLI, Firenze, Ist. Naz. Studi Rinasc., 1970.

procedure marziali con esecuzioni immediate²⁴, alle quali sono autorizzati con specifiche lettere patenti.

Sin dal 1529, a Lucca venne istituito un “*Commissario Generale delle Montagne e delle Vicarie con amplissima potestà ... fino alla morte inclusive, contro tutti i banditi e condannati*”²⁵.

Ancora nel 1580, a Genova viene istituito il Commissariato contro i banditi²⁶.

²² G. DE' RICCI, *Cronaca (1532-1606)*, a cura di G. Saporì, Ricciardi, Milano-Napoli, 1972.

Su de' Ricci, un erudito di alto livello, v. G. SAPORI, *Giuliano de' Ricci ed una sua cronaca inedita* in “*Studi in onore di Armando Saporì*”, vol. II, Milano, 1957, pp. 1061-1070.

²³ A. IAPINI, *Cronica della città di Firenze dall'anno MDXLVIII al MDCLII* in C. MORBIO, *Storie dei municipi italiani illustrate con documenti inediti*, vol. IV, Milnao, 1838.

²⁴ D. DIAZ, *Il Granducato di Toscana, I Medici*, Utet, Torino, 1976, in particolare pp. 268 e ss. (polizia ed ordine pubblico), pp. 303 e ss. (Rigore della pubblica amministrazione e banditismo).

p. 305 “*Commissari con ampie facoltà di istruire i processi interrogare i testimoni, emettere le sentenze e farle eseguire*”.

Da consultare anche i primi due volumi della Biblioteca di Storia Toscana moderna e contemporanea (n. 26): “*Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*”, Olschki, Firenze, 1983 e in particolare G. SPINI, *Il Principato dei Medici e il sistema degli Stati Europei del Cinquecento* (vol. I, pp. 177).

G. PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in Quaderni storici, 1972, pp. 131-186.

D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana Medicea. Contributo alla storia degli stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1981, in part. pp. 35 e ss.

G. PINTO, *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini*.

Gli “*Atti criminali degli Ufficiali Forensi*” in Quaderni storici, n. 49, anno XVII, 1982.

O. DI SIMPLICIO, *La criminalità a Siena (1561-1808). Problemi di ricerca*, in Quaderni storici, n. 49 anno XVII, 1982.

²⁵ S. BONGI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. II, *Carte del Comune di Lucca*, Parte II e III, Lucca, 1876, p. 390.

Sul Commissario delle Montagne:

M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1965, p. 355.

²⁶ GHIARA C., *Le fonti criminali genovesi: sondaggi seriali o culturali* in Quaderni storici, anno XV, n. 44, 1980.

CAP. II

DIRITTO E POLITICA NEL REGNO DI NAPOLI NEL ‘500

A) - Le condizioni economiche e sociali nel Regno di Napoli

Nel 1526, a Venezia, appariva la prima edizione completa - stampata da Aldo Manuzio - dell’Opera di Ippocrate¹.

Ed, in effetti, l’osservazione scientifica, soprattutto nelle epoche dominate da metodologie organiche, non ha mancato di stabilire forti parallelismi tra la dimensione biologica e quella sociale. Certo è che le suggestioni non mancano, e delle quali il “*corpus Hippocraticum*”, che rappresentava il testo della più autorevole tradizione medica occidentale².

Sembra, in qualche modo, sintetizzare la temperie spirituale, il clima politico e morale, le tendenze e gli orientamenti dei governi, nel reggimento della cosa pubblica, proprio quando si ravviva l’interesse scientifico nei suoi confronti³.

“*Le malattie che le medicine non curano, si legge in un saliente aforisma, le cura il ferro; quelle che il ferro non cura, le cura il fuoco, quelle che il fuoco non cura, queste bisogna ritenerle incurabili*”. (La citazione è tratta da Ippocrate, *Opere*, edizione a cura di M. VEGETTI, Utet, Torino, 1965, p. 406.)

Se il significato da attribuire alle parole “il ferro” è, ovviamente, quello di intervento chirurgico e di cauterizzazione, il senso più profondo e globale dell’aforisma può servire a simboleggiare, efficacemente, il pensiero che a partire dal ‘500, determinò l’azione politica - specie nel campo della repressione di manifestazioni di ribellioni o di dissidenze - del Principe e dei suoi consiglieri.

Lo Stato monarchico “nuovo”, che sorge dal superamento della società feudale e che, per realizzarsi, deve superare i frazionamenti ed i particolarismi medioevali, deve fondare la sua potenza su un’amministrazione centralizzata, con una propria capillare organizzazione di funzionari⁴, che dipendono solo dal monarca e solo da lui prendono ordini.

¹ Una scelta, come ogni occasione editoriale, non certo casuale. Poco più di un secolo dopo Ludovico Muratori osservava come: “*Tre sorte di uomini letterati oltre a i principi e magistrati, hanno ed esercitano giurisdizione nel mondo, cioè i teologi morali, i medici e i legisti*” (*Dei difetti della giurisprudenza*, 1742, Cap. II, Inizio).

² Nel 1595, a Francoforte, appare l’edizione fondamentale, curata dal FOES: *Magni Hippocratis medicorum omnium facile principis opera omnia quae extant in VIII sertiones ex Erotiani mente distributa, nencrecens latina interpretatione et annotationibus illustrata, Anutio Foesio Mediomatico authore*.

³ F. BRAUDEL, *Il secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie* (trad. it. di C. Vivanti), Einaudi, Torino, 1986.

⁴ Per l’uso di tale termine, che ha motivi essenzialmente pratici, va tenuto presente che il termine cinquecentesco è ufficiale, ufficiale, officiales, officiers. I trattatisti che scrivono in latino parlano di *magistratus* o, genericamente, di *minister publicus*. L’Offitium, l’ufficio, l’Office, determina anche l’appellativo di chi lo esercita. Il “*rollo de gli offiziali*”, menzionato nei bilanci dello Stato, corrisponde, grosso modo, a quello che oggi chiameremo la nota nominativa dei funzionari della amministrazione civile. Più tardi “ufficiale” è passato a contrassegnare il militare con autorità di comando, quindi non di truppa.

Il Principe⁵, che impersona lo Stato “nuovo”, soprattutto nella frastagliata realtà italiana, deve assumere in sé tutta la politica punitiva e repressiva che, proprio per le condizioni del periodo storico in cui si realizza, non potrà che essere feroce e, in rapporto a quello che è l’attuale modo di sentire, anche sproporzionata.

I criminalisti del tempo⁶ elaborarono una rigorosa regolamentazione ed una minuziosa casistica, al fine di conferire una giustificazione legale ed una motivazione politica alla crudeltà ed alla esasperazione delle pene; all’arbitrarietà delle stesse; alla comminazione della pena di morte per la maggior parte dei delitti; all’uso generalizzato della tortura; alle esecuzioni capitali precedute da tormenti e supplizi; alla lunga esposizione degli impiccati sulle forche; ai giudizi sommari; alla privazione della difesa; all’utilità e necessità dei roghi⁷.

Su tali denominazioni LOYSEAN, *Cinq livres du droit des Offices*, Paris, 1610, libro I, cap. 8, pp. 94, 99, 100, 102.

Per il diritto penale, l’espressione sempre usata è quella di “magistrato”. Così, ad es. nel “Discorso se un principe deve castigare i suoi magistrati, quando errano et fanno molte ingiustizie per belle ragioni che si rendono”. Il “Discorso” così comincia: “Il dubbio dunque è questo: Se un Principe trovando un suo magistrato avesse fatto molte ingiustizie, deve pubblicamente e severamente castigarlo ovvero sia meglio occultare queste ingiustizie, più che si può, o con qualche altra via più secreta rimediavvi”. E’ bene, secondo l’A. che il Principe punisca pubblicamente e severamente i colpevoli. Il “discorso” sta in Philippi Honorii ... Thesaurus politicus, hoc est selectiores tractatus, monita, acta, relationes et discursus pluri variam et exquisitam regiac prudentiae ... Francofurti, 1617, (I edizione 1598), p. 28.

⁵ In questo lavoro si parla indifferentemente, secondo un uso ormai diffuso nella dottrina, di Principe, di autorità sovrana, di Stato; si usa cioè promiscuamente la terminologia medioevale e quella moderna.

Sul concetto di “Princeps” nella letteratura giuridica e politica, a partire dal XVI secolo in poi, cfr. U. NICOLINI, *La proprietà, il Principe e l’espropriazione. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Giuffrè, Milano, 1952 (v. parte seconda, *Il Principe*, pp. 85 e ss.).

M. SBRICCOLI, *Crimen laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 104.

Ai fini dell’individuazione dei principi politici, giuridici e teologici che, nel regime del tardo diritto comune, giustificano l’uso del “procedimento ad modum belli” lo studio dei poteri del Princeps dello stato assoluto riveste un’importanza essenziale.

Il Principe è legibus solutus nel senso che non è vincolato ad osservare gli statuti del Regno, ma è limitato, nell’esercizio del suo potere assoluto, solo dal rispetto dei principi del diritto naturale, la ratio naturalis o divina.

Lo sforzo dei giuristi (Giulio Claro, Alberto da Gandino ed Angelo Gambiglioni) è teso a dimostrare che l’uso del *procedimento ad modum belli* è legittimo, anche sotto il profilo del diritto naturale (e quindi non infrange la volontà divina), perché “*contumaces et banniti pro confessis et sententia fertur in eos uti confessos*”. E nei confronti di coloro che sono convinti di reità non deve procedersi con l’ordinario sistema del giudizio, ma deve pronunciarsi e eseguirsi immediatamente la sentenza.

(E. BOSSI, *Tractatus varii ad criminales causas, et ad fiscum, principisque auctoritatem ac potestatem*, Lugduni, 1562. Tit. de reis requir. et absente. Damn, nn. 1-2).

⁶ Si citano, tra quelli più significativi ed autorevoli, ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1590; FILIPPO DECIO, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575; IACOPO MENOCHIO, *Consilia sive responsa*, Francofurti, 1594-1599; TIBERIO DECIANI, *Responsa*, Venetiis, 1602. Una rassegna, con note biografiche e bibliografiche di criminalisti dell’età moderna, è nello “*Schizzo storico e bibliografico sulla scienza del diritto penale*” (pp. XIII-XXVIII), premesso alla Teorica del Codice Penale di A. CHAUVEAU – F. HÉLIE, VOL. I, Napoli, 1886.

⁷ La ricostruzione critica delle istituzioni penali, nell’età moderna, è delineata in due opere di FRANCO CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, Bari, 1981 e *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, 1985, per i tipi della stessa casa editrice.

Lo straordinario rilievo della letteratura criminalistica e la sottilissima elaborazione dottrinale mostrano chiaramente la perfetta consapevolezza, che si era maturata in ordine alle violenze, in termini di controllo sociale, che la pena rivestiva, soprattutto in società, come quelle di antico regime, nelle quali il tessuto istituzionale disponeva di scarsi mezzi per far avvertire l'unità dell'indirizzo statale.

Al sovrano del nascente Stato cinquecentesco venivano così forniti gli strumenti giuridici per attuare, con la repressione penale, una politica corrispondente alle esigenze del momento storico.

Il ferro ed il fuoco appunto, per reprimere ogni sedizione ed eliminare tutti coloro che attentavano o mettevano in pericolo la pace del Regno ed i precari equilibri socio-istituzionali che in esso faticosamente si mantenevano⁸. E in effetti, proprio un'inderogabile esigenza storica imponeva e sollecitava, nel Cinquecento, la violenza del potere.

Forse nessuna stagione della nostra storia - ha scritto Luigi Firpo⁹ - vide contrasti altrettanto drammatici, sofferenze così diffuse, speranze così alte. Mentre la vita dello spirito brillava nella sua prorompente, multiforme, quasi inesauribile energia, l'Europa visse la sua più radicale crisi politica, economica e religiosa, con strascichi senza fine di sofferenze, di violenze, di sperequazioni profonde¹⁰.

Mai società più ingiusta; contrasto più palese fra splendori d'arte ed abiezione disumana, fra raffinatezza lussuosa e miseria disperata, si esposero all'analisi di una critica altrettanto vigile ed altrettanto spietata¹¹. A questa indagatrice presenza, sorretta

⁸ Nella Galleria degli Uffizi (G.D.S.), Firenze, è conservata un'incisione attribuita a Philippe Galle (1537-16012) che reca, in basso, la seguente scritta "SCOPVS LEGIS EST, AVT VT EVUM QVEM PVNIT-EMENDET, AVT POENA / EIVS CAETEROS MELIORES REDDET AVT SVBLATIS MALIS CAETERI SECVRIORES VIVANT". La stampa, intitolata "La Giustizia" (e che è tratta da un disegno di Bruegel, conservato nella Royal Library di Bruxelles), rappresenta una scena che si svolge nel piazzale di un palazzo, e mostra sulla destra un processo e varie scene cruente di tortura alla presenza del popolo; al centro su un piedistallo la Giustizia bendata e con la spada in mano. Cfr. *La corte. Il mare. I mercanti*, (Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento), Electa Edit., 1980, p. 112.

⁹ FIRPO L., *Sfiducia nel diritto e riforma delle leggi nell'utopismo del Cinquecento*, in "La Storia del Diritto nel quadro delle Scienze Storiche". Atti del I Congresso internazionale della Soc. It. di Storia del Diritto, Olschki, Firenze, 1966, pp. 459 e ss.

RITTER, *La formazione*, op. cit., vol. I, p. 28, ha scritto: "La nascita dell'assolutismo è accompagnata da innumerevoli e potenti violazioni del diritto, brutali arbitri, e crudeltà".

¹⁰ Sono ora disponibili, tradotte in lingua italiana, le due opere fondamentali dello storico polacco Bronislaw Geremek sul pauperismo, nel Medioevo e nell'età moderna, in Europa: nel 1985, l'Istituto dell'Encyclopédia Italiana - Roma - ha pubblicato *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna* (già apparso in lingua francese con il titolo *Inutiles au monde. Truans et misérables dans l'Europe moderne. 1350-1600*, Edit. Gallimard, Paris, 1980).

Nel 1986, per i tipi di Laterza-Bari, è apparsa, tradotta dal testo originale polacco, l'opera *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*. Sullo stesso argomento v. ROSA M., *Introduzione* a P. GUTTON, *La società e i poveri*, Mondadori, Milano, 1977.

BARONCELLI F., ASSERETO G., *Sulla povertà. Idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Herodote Edizioni, Genova, 1983; e i lavori di Camporesi, editi dal Mulino - Bologna, *Il paese della fame*, 1978 (2^a ediz. 1985) e *Il pane selvaggio*, 1980.

Dello stesso Camporesi, *Introduzione a Il libro dei vagabondi*, Einaudi, Torino, 1973.

¹¹ BERTELLI S., *Da una corte all'altra*, in *Le Corti Italiane del Rinascimento*, Mondadori ed., Milano, 1985, pp. 5 e ss.

dal razionalismo più spregiudicato e dalla tensione continua dell'impegno morale, non poteva evidentemente sfuggire la dimensione giuridica del contrasto sociale¹².

Gravavano su di essa mali antichi e nuovi. In tutta l'Europa il sistema delle leggi positive si era fatto caotico al punto da giungere alla contraddittorietà pura, alla paralisi. Una miriade di circoscrizioni territoriali di sovranità malcerta, rigide sopravvivenze di sistemi ed autonomie feudali, vecchi statuti comunali, raccolte di consuetudini agrarie o mercantili; statuti, capitali e prammatiche; sentenze di senati, bandi e gride di governatori, dottrine di glossatori e giurisperiti, quando non si trattava di interferenze fra sistemi diversamente fondati, dagli editti imperiali al ius canonico¹³.

In una simile selva¹⁴, mentre il profano non poteva neppure osare di muovere un passo, il causidico trovava argomento - o escogitava un pretesto - per rendersi indispensabile, talvolta onnipotente.

E' col progressivo accentrarsi dello Stato moderno e col conseguente originarsi delle dottrine e delle ideologie assolutistiche volte a raffigurare lo Stato come produttore supremo del diritto, che il tradizionale concetto pluralistico di fonti (il regime cioè del diritto comune) inizia ad entrare in crisi.

All'idea di un sovrano quale conservatore di un eterogeneo e molteplice diritto precostituito comincia a contrapporsi l'idea di un sovrano quale unica fonte della norma giuridica o, comunque, quale autorità dalla cui volontà dipende la rilevanza giuridica di ogni norma dell'ordinamento positivo.

Si trattava nient'altro che di un effetto speculare. Ad ogni fonte presente nell'indefinito mare del diritto comune corrispondeva un centro di potere dal pluralistico panorama politico della società d'*ancien régime*. Evidentemente, quanto più il Principe avvertiva l'esigenza di controllare il territorio sociale - e si trattava di un'esigenza, ovviamente

¹² MEREU I., *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, vol. I, Morano, Napoli, 1964; PIANO MORTARI V., *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli, Liguori, 1980 (in particolare il Cap. V).

¹³ La critica più feroce o suggestiva a tale sistema verrà espressa, nel Gargantua, da François Rabelais, il quale fa dire al giudice Bridoye: *"Io dunque, quando ho ben veduto, riveduto, letto, riletto, sfogliato e scartabellato: querele, citazioni, comparizioni, commissioni, informazioni, preliminari, produzioni, allegati, interdetti e contraddetti, richieste, inchieste, duplicati, triplicati, verbali, censure, accuse, riserve, ricognizioni, confronti, impugnazioni, libelli, lettere d'appello, rescritti, compulsorie, declinatorie, anticipatorie, evocazioni, invii, rinvii, conclusioni, non luoghi a procedere, conciliazioni, rilievi, confessioni, intimazioni e altrettanti confetti e spezierie dell'una parte e dell'altra* (come deve fare il buon giudice, secondo sta scritto nello Speculo, parte I, cap. IV, Del Giudice ordinario, 3; parte I, cap. 9, Dell'Officio di tutti i Giudici, § ultimo; e parte II, cap. I, della Presentazione, Ricusazione ed Impugnazione del rescritto), *metto a una estremità del tavolo del mio gabinetto tutti i sacchi con le carte del convenuto e gettò i dadi per lui, dandogli la precedenza nel sorteggio, appunto come fate voi, o Signori, e come prescritto nella legge Favorabiliores rei*, Digesto, lib. L, tit. XVII, De Regulis Juris antiqui, fram. 125, e nel canone Cum sunt, stesso titolo, lib. VI, che recita: *Cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori* (Gargantua e Pantagruel, Libro III, cap. 39, Trad. di A. Frassinetti, Sansoni ed., Firenze, 1980, pp. 398-399).

Per il concetto che in quest'opera il Cinquecento europeo ha espresso il rovesciamento totale della ideologia legalistica, v. Comparato V. I., *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze, 1974, p. 225.

V. ancora su Rabelais: KOENIGSBERGER - MOSSE, *L'Europa*, op. cit., pp. 413-415 e D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1972.

¹⁴ Sulla "selva" della legislazione e della dottrina: DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae* (1669- 73), Tomo XV, p. 110 (pars I, disc. 35, n. 8), Venetiis 1734; MURATORI, *Dei Difetti*, citato da E. PATTARO, *Il pensiero giuridico di Muratori. Tra metodologia e politica*, Milano, Giuffrè, 1974.

non soggettiva, ma legata a leggi generiche dell'evoluzione storica - tantomeno tale pluralismo appariva conciliabile con i percorsi dello stato moderno.

B) - Il potere del Sovrano

Le condizioni economiche nel Regno di Napoli, così come quasi in tutta Europa, alimentano ed aggravano il quadro di violenza e di disordine, che si è in precedenza descritto.

Tra il quindicesimo ed il diciassettesimo secolo, cioè nel periodo in cui cominciano a manifestarsi prospettive di tipo precapitalistico, sorse le prime crisi economiche a carattere congiunturale, più brevi cioè ed in genere più aspre, sia agli inizi che sul finire¹⁵.

Come Hobsbawm ha già da tempo rilevato¹⁶, l'Italia si trasformò in una tipica area di sottosviluppo agricolo ed i periodi di crisi congiunturale furono caratterizzati da mancanza di scorte alimentari, dal ridursi o addirittura dalla scomparsa delle aree esportatrici, che consumavano completamente i loro raccolti per coprire il fabbisogno locale. Sono tutti preludi alle carestie ed alle epidemie che, periodicamente, si abbatteranno sulle province del Regno¹⁷.

Nel Meridione, fra il 1560 ed il 1600, ci furono sei annate di carestia, esattamente nel 1560, nel 1565, nel 1570, nel 1584, nel 1585 e nel 1591¹⁸.

Le crisi furono determinate, per quanto specificatamente riguarda la città di Napoli, anche dalla rapida crescita della popolazione, rispetto alla quantità di derrate necessarie per il consumo cittadino¹⁹.

Esse furono, inoltre, tanto più gravi, perché non si era adottato alcun provvedimento per nutrire l'enorme popolazione²⁰.

¹⁵ Come è noto, il dibattito su tale tema, si avvale dei contributi specialistici apparsi, dal 1952 al 1962, su "Past and Present", raccolti successivamente in un volume dal titolo *Crisis in Europe 1560-1660*, pubblicato anche in Italia, nel 1968, (Giannini edit. Napoli).

Nel 1952, sulla rivista americana "Science and Society", iniziò un ampio dibattito sulle cause del crollo del feudalesimo e sulle caratteristiche della transizione al capitalismo. I contributi (Dobb, Hilton, Hill, Lefebvre, Procacci) sono stati riuniti nel volume apparso in Italia, con il titolo "La transizione dal feudalesimo al capitalismo" edito, da Savelli, Roma, nel 1975.

¹⁶ E. J. HOBSBAWM, *La crisi del XVII secolo*, in *Crisi in Europa*, op. cit., pp. 7 e ss. "Il governo debole favorisce lo sviluppo del brigantaggio a seguito di catastrofi o carestie". HOBSBAWN, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino, 1971, pp. 17-18.

¹⁷ Carestia ed epidemie costituiscono le due piaghe tipiche dell'Ancien Régime.

¹⁸ Osserva KAMEN, *Il secolo*, op. cit., p. 447: "I banditi italiani emersero da un ambiente agricolo ... i periodi di crisi agricola sembravano provocare una maggiore attività da parte loro".

¹⁹ Sull'andamento della curva demografica, DE ROSA LUIGI, *Potere ed élites nella storia economica del Viceregno di Napoli*, in Rassegna economica del Banco di Napoli, anno XLII, n. 6 (nov-dic. 1978).

²⁰ Sulle teorie e sulle leggi dell'Annona, nonché sulla politica annonaria del Regno di Napoli, durante il Viceregno Spagnuolo: Riccio M. L., *L'evoluzione della politica annonaria a Napoli dal 1503 al 1806*, Napoli, 1923.

V. anche le Prammatiche "De annonae Civitatis Neapolis, et Regni" in Giustiniani, Nuova Collezione, Tomo II, Tit. XV pp. 6 e ss. Sin dalla seconda metà del 1600, i Commissari di Campagna ebbero competenza in materia di rifornimento di grano.

Secondo una suggestiva teoria²¹, che va tuttavia accettata come stimolo ad ulteriori ricerche ed indagini, il sorgere dell'assolutismo viene interpretato come una diretta conseguenza della debolezza e delle crisi economiche.

Di certo il nuovo Stato, del tutto impreparato ed inadeguato a gestire i problemi che discendevano dal controllo della vita economica e dalla gestione della sfera fiscale e finanziaria, dovette ristrutturare le proprie magistrature finanziarie²² attraverso un crescente processo di centralizzazione.

E' questo un ulteriore problema che si aggiunge ed aggrava la realizzazione degli altri obiettivi che all'inizio del Cinquecento s'impongono all'azione dello Stato: la protezione delle frontiere; la sicurezza del territorio ed il mantenimento dell'ordine pubblico; l'amministrazione della giustizia.

La sicurezza del territorio ed il mantenimento dell'ordine pubblico interno furono però certamente i compiti più ardui che lo Stato in formazione²³ dovette affrontare.

Lo Stato assoluto e la sua ancora esile strutturazione economica aveva necessità di città ordinate, tranquille, operose ed eserciti disciplinati.

Occorreva, in primo luogo, sottrarre alla nobiltà, che ancora controllava la maggior parte delle forze militari, l'esercizio della giustizia, che si traduceva, in realtà, in violenza privata²⁴ e che in ogni caso, sottraeva al governo uno strumento di influenza diffuso di straordinario rilievo. Era questo un portato storico della società feudale²⁵, una società nella quale essere guerriero significava anche governare ed amministrare la giustizia²⁶; ma costituiva, negli Stati nazionali dell'Europa occidentale, sempre più un anacronismo, perché contravveniva apertamente all'ordine pubblico, all'ordine cioè assicurato dalla

²¹ A. NIELSEN, *Daenische Wirtschaftsgeschichte*, Jena, 1933, pp. 94-95, citato da Hobsbawm, *La crisi del XVII secolo*, in *Crisi in Europa*, op. cit., p. 15.

²² Per il Regno di Napoli: MUTO G., *Le finanze pubbliche napoletane tra regime e restaurazione (1520-1634)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, (1980).

Id., *Magistrature finanziarie e potere ministeriale a Napoli alla metà del Cinquecento*, in Diritto e Potere, vol. I, op. cit., pp. 481-500.

²³ Il giurista Francesco Merlino Pignatelli (che fu anche Commissario di Campagna), nelle sue *Controversiarum Forensium juris communi, et Regni Neapolitani* (Centuria Prima, Caput XVII, Napoli MDCLXVIII, pp. 35 e ss.) chiarisce, con un vasto apparato di citazioni tratte dalle fonti del diritto romano e da scrittori di opere giuridiche, come dall'obbligo che ha il Principe di mantenere sicuro il suo regno abbiano avuto origine le procedure straordinarie "ad modum belli" e la creazione del Tribunale di Campagna.

"Viae publicae sunt de regalibus" - dice appunto Merlino - esse appartengono al Principe che, sulle stesse, deve stendere la sua protezione - e prosegue - "hoc est Regia manu vias publicas securas et purgatas latronibus, et furibus plagiariis, ac praedonibus suis sumptibus teneant".

"Violare le vie pubbliche significa violare la Maestà reale e perciò i Re del Regno di Napoli, e per essi i Viceré, ed il Collaterale di Consiglio, emanarono varie prammatiche "De exilibus". Statuirono inoltre anche quella "potestas extraordinaria di procedure sommarie, simpliciter, et de plano, sine strepitu et figura iudicij, omni appellazione remota et ad modum belli, della quale fa uso il Regio Tribunale di Campagna".

Sul concetto di "Regalia", qui appena accennato A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento et Jus publicum ecclesiasticum nell'Opera del Cardinal G. B. De Luca*, Giuffrè, Milano, 1983.

²⁴ VILLARI R., *La rivolta antispagnola a Napoli - Le origini (1585-1647)*, Laterza, Bari, 1980 - v. Cap. I.

²⁵ R. S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV*, Torino, Einaudi, 1966; O. NICCOLINI, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini*, Torino, Einaudi, 1979.

²⁶ R. BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 1968; P. GOUBERT, *L'ancien régime*, vol. I: *La società*, vol. II: *I poteri*, Jaca Book, Milano, 1976.

Corona. In altri termini, più brutali, lo Stato moderno si caratterizzava proprio dall'accentrare tra i suoi poteri, il monopolio della violenza²⁷.

Esiste, però, un collegamento tra repressione delle forze feudali ed incremento del banditismo e delle ribellioni collettive.

Lo Stato moderno, ai suoi albori, è abbastanza forte da incrinare il rapporto di signoria feudale, ma non lo è al punto di dominare e controllare le “classi inferiori”²⁸, potere, in realtà, esercitato dalla signoria feudale, con conseguenze, in termini di effettività del potere riconducibile al sovrano, chiaramente comprensibili.

Questo Stato, però, fin dai suoi esordi, pretende imposte e servizi di guerra, in una misura sempre crescente, e tutto ciò finisce per aumentare il malcontento tra le classi più povere, parte della quale finirà per darsi al banditismo, o andrà vagabondando per le città, vivendo di carità²⁹.

Nella realtà napoletana, cui questo lavoro è specialmente dedicato, il fenomeno si presenta ancora più accentuato, vuoi per una tradizionale, istituzionale debolezza del potere centrale, vuoi per alcune scelte organizzativo - finanziarie, che scaricavano sulle universitas - i comuni dell'epoca - spese rilevanti e costanti³⁰.

C) - Strumenti e mezzi del Principe per la lotta al banditismo

“I ribelli obbediscono agli editti del sovrano ... altrimenti il re userà del potere del gladio che Dio gli ha dato e li sterminerà” - scriveva, nel 1560, Jean Du Tillet³¹.

Questa concezione teocratica del potere, così vigorosamente espressa dal Du Tillet, e nella quale confluiscono concezioni propriamente romanistiche (la *potestas gladii*, il *merum imperium*)³² ed ideologie medievali, di derivazione biblica³³ è al fondamento

²⁷ Il potere reale è garanzia di tranquillità e sicurezza, è un’arma contro l’anarchia feudale.

J. MACEK, *Machiavelli e il Machiavellismo*, La Nuova Italia, Firenze, 1980, p. 140.

²⁸ Secondo l'espressione adottata da Le Roy Ladurie (*Les paysan de Languedoc*, Paris, 1969; tr. it.: *I contadini di Linguedoca*, Laterza, Bari, 1984, p. 246). V. anche Dionisotti C., *Medio Evo barbarico e Cinquecento italiano*, in *Concetto, Storia, Miti e Immagini del Medio Evo*, Sansoni, Firenze, 1973.

²⁹ CARACCIOLI F., *Sud, debiti e gabelle. Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna*, ESI, Napoli, 1983.

³⁰ C. DE FREDE, *Gli alloggiamenti di truppe nel Mezzogiorno d'Italia durante il Cinquecento, ora in Rivolte antifeudali nel Mezzogiorno ed altri studi cinquecenteschi*, De Simone, Napoli, 198, pp. 131-141.

³¹ DU TILLET J., *Pour l'entière majorité du Roy Treschrestien, contre le Legitime conseil malicieusement par les rebelles*, Paris, 1560, p. e r.

³² AZO, *Summa Codicis*, III, 13 de iurisdictione - Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, (trad. BOLLATI), Torino, 1857, II, p. 98 e ss.

Sulla *potestas gladii*, filtrata dalle fonti romanistiche nelle concezioni medievali, e penetrata come principio informatore della “forza del sovrano”, entro l’età moderna v. CALASSO F., *I Glossatori e la teoria della sovranità*, Giuffré, Milano, 3^a ed., 1957, p. 86 e 101, testo e note.

³³ “Il principe non porta la spada senza ragione. E la ragione per cui il principe portava la spada era che egli aveva il compito di secondare la realizzazione del piano divino sulla terra; gli era stata affidata la spada perché potesse amministrare le cose mondane, applicando i principi cristiani.”

ULLMAN W., *A History of political Thought: The Middle Ages* (trad. ital.), Laterza, Bari, 1984, p. 38 e ss.

degli “iuria regalia”, delle potestà regali, che i giuristi del XVI secolo riconosceranno appartenere al sovrano³⁴.

Come detentore del merum imperium il sovrano deve sguainare la sua spada, innanzitutto “contra malefactores” contro coloro che si ribellano alla sua autorità, che infestano le strade, che ledono cioè, ad un tempo, Dio ed il Principe, che è, sulla terra il suo delegato³⁵.

Il ferro ed il fuoco, quali effettivi, cruenti e micidiali strumenti di lotta e di repressione, furono i mezzi adoperati dal sovrano nel tentativo di combattere quei fenomeni che più d’ogni altro turbavano la pace del proprio regno: il brigantaggio, le rivolte urbane, le ribellioni contadine e l’eresia.

Queste forme di protesta, di devianza hanno, ovviamente, caratteristiche difformi, ma non pochi storici scorgono in esso un nesso di solidarietà, tratti comuni, che ne rendono ardua una precisa suddivisione³⁶.

In questa sede vengono accomunati per un argomento testuale che le individua.

Ribelli, banditi, fuorilegge, ed eretici sono considerati nei testi giuridici e teologici³⁷ dell’epoca come “*effractores pacis*” e come tali esclusi, posti al bando dal consorzio civile, colla perdita di ogni diritto, espulsi dal consorzio del corpus christianorum e scomunicati³⁸.

Un altro motivo, e non di minore gravità, sollecita il sovrano a punire i malfattori, ed anche questo ha un preciso fondamento biblico.

La Bibbia, in numerosi passi, indica la collera divina quale causa prima di pandemie, che vengono sintetizzate nella figura della peste, uno dei cavalieri dell’Apocalisse³⁹.

³⁴ PIANO MORTARI V., *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo XVI*, Napoli, 1973.

³⁵ Sull’elogio della “spada”: LUTERO, *Scritti politici*, (ed. Utet, Torino, 1859, p. 401). V. anche SBRICCOLI, *Crimen Laesae, op. cit.*, p. 96.

³⁶ Fondamentale su tale punto, GALASSO, *Le rivolte contadine nell’Europa del secolo XVII*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli (ediz. litografata), 1970, in particolare il capitolo VII: *Rivolte contadine e banditismo in Italia meridionale nei secoli XVI e XVII*, pp. 181 e ss.

Lo Stato Moderno, vol. III, *Accentramento e rivolte*, a cura di Rotelli e Schiera, Il Mulino, Bologna, 1974,- Introduzione e Parte II.

B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell’Europa occidentale (500-1850)*, Einaudi, Torino, 1972, (Cap. VI, *Guerre e rivolte contadine*, pp. 265 e ss.).

³⁷ Citazioni in MASTELLONE, *Storia ideologica d’Europa da Savonarola ad Adam Smith*, Sansoni, Firenze, 1979 (in part. pp. 60-63; 192-202) e in VOLLEY M., *La formazione del pensiero giuridico moderno* (tr. it.), Jaca Book, Milano, 1986, pp. 239 e ss.

³⁸ E’ questa una concezione che derivava dal diritto romano (Padelletti, *Storia del diritto romano*, Firenze, 1878, pp. 79-82) e che regna anche nell’antichissimo diritto germanico. (BRUNNER, *Land und Herrschaft, Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien, 1965; trad. it. *Terra e potere*, Giuffré (Arcana Imperi n. 3), Milano, 1983).

“*La potestà regia è in auge, ed ha depreso ogni altro potere. E’ essa che mantiene la pace nel consorzio civile, che la protegge e che dà ad ognuno il mezzo di esplicare la propria attività giuridica. Nel re si incarna la legge nazionale. Quindi fuori della legge è l’individuo che si trova “extra sermonem regis, e forbannitus” si appella, ossia fuori del banno e della protezione comune*”.

NANI C., *Storia del diritto privato italiano* (ed. a cura di F. Ruffini), Torino, 1902 - Ristampa anastatica Cisalpino - Milano, 1972, p. 5, testo e nota. Osserva HOBSBAWM, *I banditi, op. cit.*, p. 21, come il banditismo spesso funge da precursore delle maggiori rivolte contadine.

³⁹ V. il saggio introduttivo di G. MORAGLIA, alla ristampa del *Consilio di Marsilio Ficino fiorentino contro la pestilenzia (1481)*, Cappelli, Bologna, 1983. Sulla peste, avvertita quale castigo di Dio: LE GOFF, *Les mentalités. Une histoire ambiguë*, in *Faire de l’histoire*.

E terremoti, carestia e peste, verranno riferite, per tutto l'Ancien Régime, come punizione divina alla bestemmia, alla sodomia e al banditismo.

Di qui la rigorosa severità con la quale questi delitti verranno perseguiti e puniti, come - per il Regno di Napoli - le Prammatiche forniscono abbondante testimonianza⁴⁰.

D'altronde la particolare prospettiva attraverso cui vengono qualificati tali delinquenti - quello della violazione degli equilibri sociali (*effractores pacis*) - rende chiaro il tipo d'interesse che animava gli organi pubblici a perseguire i comportamenti illeciti. Si trattava, com'è evidente, del consueto interesse al controllo delle condizioni attraverso le quali la società avrebbe potuto evolversi e svilupparsi: interesse che sollecitava, come si è visto, lo Stato sotto molteplici profili, non certo ultimo dei quali andava collocata la prospettiva fiscalistica.

Gli ambienti rurali sono pervasi, inoltre anche da un altro tipo di tensioni e che, direttamente o indirettamente, sfociano nel banditismo.

Rosario Villari, in particolare, considerando i rapporti tra mondo contadino e Chiesa, ha colto una relazione tra due eventi paralleli delle campagne del Regno: lo "sciopero delle decime" dovute alla Chiesa e lo sviluppo del banditismo, e perviene alla conclusione che tale crisi "sarebbe impensabile senza un serio indebolimento dell'egemonia spirituale della Chiesa nelle campagne e della sua unità interna"⁴¹.

Lo stesso A. ha posto in rilievo il legame fra Chiesa e banditismo, consistente nel manutengolismo e nella protezione che certo clero, specie quello regolare, accordava ai banditi⁴².

Né mancarono i casi di ecclesiastici che parteciparono essi stessi ad azioni criminose compiute dalle bande⁴³.

D) - Esigenza di rapidità dell'intervento giudiziario

Nouveaux objets, Paris, 1974, p. 80 -; DE FREDE C., *Pomponio Algieri nella riforma religiosa del Cinquecento*, Fiorentino, Napoli, 1972, p. 67.

Come è noto, un'autorevole "summa" della sapienza dell'era scientifica in tema di peste, - e dunque, per gran parte, una rassegna di pregiudizi - è rappresentata dal *Trattato del governo della peste e delle maniere di guardarsene*, di L. A. MURATORI, Modena, 1714.

Sull'argomento, ancora v. BOSCARELLI M., *Penuria peste e potere (1628-1635)*, Milano, Giuffrè, 1983; CORDERO F., *La fabbrica della peste*, Laterza, Bari, 1984.

Sull'istituzione di speciali Commissari generali dotati di poteri assoluti nella lotta alla peste, CIPOLLA C., *Contro un medico invisibile*, op. cit., in part. p. 223 e 264. Nel Regno di Napoli si stabilì la procedura "ad modum belli" contro coloro che non osservavano le prescrizioni stabilite dal Governo contro la peste.

⁴⁰ Si possono consultare, ad es. *Le Prammatiche contro il delitto di sodomia*, in GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, Tomo XIV, Tit. CCLXVIII, pp. 146-148, ed in particolare la Prammatica II, "... perché l'abominevole e nefando vizio sodomitico contra natura è uno de' principali delitti provocanti N. S. Dio ad ira; per lo quale succedono sopra la Terra fame, guerre pestilenza, tremuoti, e le Città con gli abitatori giusti, ed ingiusti egualmente vengono a perire".

⁴¹ VILLARI R., *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Laterza, Bari. 1980 D. 66.

⁴² VILLARI, *La rivolta*, op. cit., pp. 71 e ss.; AMABILE L., *Fra Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia*, Napoli, 1882, vol. I, p. 116.

⁴³ In un lungo elenco di ecclesiastici della parrocchia di S. Egidio, processati presso la corte vescovile di Capaccio, tra fine Cinquecento e metà Seicento, risultano frequenti le condanne "pro conversatione habita cum bannitis et foriiudicatis et armatione in campane", "pro receptione bannitorum, foriudicatorum et excommunicatorum". V. VOLPE F., *Il Cilento nel secolo XVII*, Ferraro, Napoli, 1981.

Anche se diversa è la matrice, così come diverse sono le modalità di lotta, che distinguono il banditismo dalle rivolte contadine e queste dalle sommosse urbane, uguale è, nella sostanza, la reazione e la risposta repressiva suggerita dal “*brachium giuridicum*” del potere e concretamente adottata dagli organi di governo⁴⁴.

Nicolas Bohier, ad esempio, nell'iniziare il suo “*Tractatus de seditiosis*” ricorda che *cum temporibus decursus saepe ortae sint, tunc in dies oriuntur de civitatibus, villis et castris huius christianissimi Francorum Regni, seditiones, tumultus seu popolorum commotiones, adversus illustrissimum ac Christianissimum Principem, dominum meum supremum, vel eius officiarios, consules ac administratores civitatum et locorum regni sui*⁴⁵.

Quasi sempre il sistema fiscale è uno dei primi tra i responsabili della febbre urbana e contadina⁴⁶ insieme a fenomeni che gli sono in qualche misura connessi, come la fortissima oscillazione dei prezzi o la svalutazione monetaria.

Questo ci dà la misura di un dato reale di grande valenza: l'esistenza di una sorda, continua, quasi istituzionale ostilità dei sudditi verso la struttura del potere e verso coloro che, governandola, ne godevano i privilegi.

Se analizziamo le linee di tendenza che in ogni epoca caratterizzano - in presenza di tensioni sociali - il quadro degli strumenti di difesa e di contrattacco a disposizione del potere, constatiamo che la prima e la più importante di queste linee è quella che conduce ad un progressivo e sempre maggiore accentramento del potere. Nasce un apparato più complesso intorno al perno strutturale rappresentato dal princeps. Questo apparato è tendenzialmente sempre più burocratico, sempre meno tollerante e sempre più repressivo. In sostanza l'accentramento diviene quasi la naturale reazione all'assenza di un quadro normativo, posto alla base di una società, comunque pluralistica, di ogni evidenza sociale, che non si adattava a lasciarsi ricondurre alle regole del potere volute dal nascente stato.

Se è vero che il fenomeno del banditismo, quale espressione di miseria e di contrasti economico-sociali, attraversa quasi ininterrottamente tutta la storia del nostro Meridione⁴⁷, è altrettanto vero che fu durante il Viceregno spagnolo, e poi nella seconda

⁴⁴ ROMANO R., *Agricoltura e contadini nell'Italia del XV e del XVI*, ora in *Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento*, Torino, 1971, p. 63.

⁴⁵ BOHIER N., *De seditiosis*, proemium, Paris, 1580.

⁴⁶ ARDANT G., *L'Histoire de l'impôt. I. De l'antiquité au XVIIe siècle*, Paris, 1971, in part. pp. 404-438; SPAGGIARI P. L., *Le finanze degli Stati Italiani*, in *Storia d'Italia* (Einaudi) vol. V, 1, Torino, 1973, pp. 830 e ss.

⁴⁷ Alla ricostruzione storica dello sviluppo e soprattutto della repressione del banditismo, sia la letteratura antica che quella moderna, hanno riservato un interesse modesto. Si dà qui notizia dei contributi storiografici dedicati particolarmente all'esame del banditismo nelle più antiche epoche storiche, con specifico riferimento alle zone del Meridione.

Al fenomeno del sorgere del banditismo in Sicilia, al tempo delle guerre servili, nel II sec. a.C., è rivolto lo studio di CAPOZZA M., *Il brigantaggio nelle fonti della prima rivolta servile siciliana*, in Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Tomo CXXXIII, Venezia, 1975, pp. 27-40.

Della stessa A., *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana*, I, Roma, 1966.

Per le fonti preaugustee: MILAN A., *Ricerche sul Latrocinium in Livio I.: Latro nelle fonti preaugustee*, in Atti Ist. Veneto, Tomo CXXVIII, Venezia, 1980.

Qualche accenno alla lotta al banditismo in DE MARTINO F., *Note sull'Italia Augustea*, apparso su Athenaeum 1975 e ora riprodotto in *Diritto e società nell'antica Roma*, Editori Riuniti, pp. 396-7 e 402-3.

Le fonti letterarie nelle quali si parla del brigantaggio come di un fenomeno ordinario appartengono, per lo più, alla fine del II ed al III secolo d.C.: cfr. ROSTOZEV M., *Storia economica e sociale dell'impero romano* (trad. it.), Firenze, 1933, p. 551, n. 17.

metà del Settecento e ancora durante il Decennio francese, che esso assunse le più vaste proporzioni⁴⁸.

Per le misure contro il banditismo adottate da Valentiniano I, nell'Italia suburbicaria, a partire dal 364 d.C., DE ROBERTIS F. M., *Prosperità e banditismo nella Puglia e nell'Italia Meridionale durante il Basso Impero*, in *Studi di Storia pugliese in onore di G. Chiarelli*, vol. I, Congedo edit. Galatina, 1972, pp. 197-231.

Per il periodo normanno e quello svevo si dispone di due studi di SALVATORE TRAMONTANA: *Gestione del potere, rivolte e ceti al tempo di Stefano di Perche*, in "Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi" (Centro Studi N. S. Università di Bari Atti VI), Dedalo, 1981, pp. 79-101 e *Ceti sociali, gruppi etnici, rivolte* in "Potere, società e popolo nell'età sveva" (C.S.N.S. - Atti VI), Dedalo, Bari, 1985, pp. 151-165.

Per il brigantaggio nella Napoli angioina si dispone degli ampi riferimenti di DE FREDE C., *Da Carlo I d'Angiò a Giovanna 1126-1382*, in *Storia di Napoli* (in part. pp. 196-199; 274-276; 287-292 dell'estratto).

Per il tardo medioevo: CILENTO N., *Le origini storiche e sociali del banditismo meridionale*, in Arch. Stor. per la Calabria e la Lucania XLII (1975) pp. 19-30; e, più di recente, dello stesso A., *Città e società cittadina nell'Italia meridionale del Medioevo: origine sviluppo e crisi nelle fonti e nel dibattito storiografico* in "Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania" (Annali dell'Istituto storico-germanico, Quaderno n. 13) a cura di R. Elze e G. Fasoli, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 195-222.

Qualche ulteriore spunto fornisce DEL TREPPO M., *Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'intrepretazione*, "Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo" (Istituzioni e società nella storia d'Italia - I) a cura di G. Rossetti, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 249-283, in specie p. 280-281, testo e note.

Di eccezionale interesse per il tema, le ricerche di Giovanni Cherubini sulla società italiana del basso Medioevo; in particolare: *Vita trecentesca nelle Novelle di Giovanni Sercambi*, ora nel volume *Signori Contadini Borghesi - Ricerche sulla società del Basso Medioevo*, La Nuova Italia, Firenze, 1974. Nelle pagine da 16 a 22, ampie annotazioni sul banditismo, anche nel Meridione, ed esempi di "procedimenti ad modum belli", tratti dalle Novelle del Sercambi. Id., *Le campagne italiane dall'XI al XV secolo*, già apparso in AA. VV., *Comuni e Signorie, istituzioni società e lotte per l'egemonia* (*Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, IV), Utet, Torino, 1981, pp. 265-448 e ristampato, ora in *L'Italia rurale del Basso Medioevo*, Laterza, Bari, 1985, pp. 5-146 v., in part. il cap. X, *Povertà contadina e conflitti di classe nelle campagne alla fine del Medioevo*, pp. 118 e ss.

Costituiscono, tutt'ora, un riferimento preciso le indicazioni di G. YVER, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII et au XIV siècle*, Paris, 1903, pp. 64-5 (sulla geografia dell'Italia meridionale, che favorisce la diffusione e la permanenza del brigantaggio).

GROMHANN, *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli, 1969 (v. pp. 48-49 per accenno alle bande che, già a quel tempo, agivano ai confini tra l'Abruzzo e la Campania).

Per il brigantaggio di montagna: VARANINI G. M., *Spunti di vita economica e sociale nella montagna veronese alla fine del Medioevo* (da un processo del 1488), in *La Lessinia. Ieri oggi e domani*, Quaderno culturale 1983, p. 129.

Sul Commissario di montagna: BERENGO M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1965 (pp. 347 e segg.: procedure ad modum belli del Commissario di montagna);

E' rilevante annotare che dall'esame dei vari contributi ora citati, e per le varie epoche storiche menzionate, risulta che, quasi in ogni tempo ed in ogni luogo, la lotta al banditismo viene condotta, con strutture di tipo militare, con procedure marziali, e con l'immediata uccisione dei banditi nel luogo stesso ove sono catturati.

⁴⁸ Appare opportuno definire una questione lessicale intorno ai termini di bandito (e banditismo) e di brigante (e brigantaggio). Un notevolissimo numero di storici, com'è noto, ne fa un uso promiscuo, a partire da Croce (*Angiotillo Angelo Duca Capo dei Banditi*, Napoli, Pierro, 1892; riprodotto in appendice a *La rivoluzione napoletana del 1799*, Laterza, Bari) il

quale osserva (I c. p. 5) “*dico brigante e brigantaggio per chiarezza, quantunque questi nomi sieno importazione francese del principio del secolo. Noi non avevamo ancora una parola per significare questo nostro male antichissimo: i briganti li chiamavamo fuorusciti, banditi, malandrini, malviventi ecc.*”.

E come sinonimi, i due vocaboli sono usati da CHERUBINI (opere citate in nota 36), dalla VANZULLI A. (*Il banditismo*, nel volume collettivo “Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I”, a cura di G. Spini, Firenze, 1976, pp. 421-460); VILLARI R. (*Banditismo sociale alla fine del Cinquecento*, in Arch. Stor. per la Calabria e la Lucania, 1975, ora in *Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo*, Ed. Riuniti, Roma, 2^a ediz., 1983, p. 85-96) ed ancora dal Benadusi P. (*Alfonso Piccolomini, duca e bandito del sec. XVI* in *Ricerche storiche*, VII (1977) pp. 93-118 e *Un bandito del '500: Marco Sciarra. Per uno studio del banditismo al tempo di Sisto V*, in *Studi romani*, XXVII, 1979, pp. 176-188) e da un nutrito numero di altri storici, che è superfluo citare.

Va innanzitutto premesso che il termine “brigante” (ma non il termine “brigantaggio”, che sino negli ultimi secoli del Medioevo, non era usato) appare usato, sia pure non comunemente, nell’Italia bassomedievale, per designare “*il fante di ventura o il soldato spesso dedito coi compagni alle scorrerie e al saccheggio*”, o più genericamente “*l'uomo sedizioso*” (G. DEVOTO - G. C. OLI, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1971, p. 319; TOMMASEO - BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, 1865-1879, vol. I, p. 1041). Tuttavia non mancano esempi in cui la voce brigante assume già il significato che oggi le attribuiamo. Così la *Cronica dell’Anonimo Romano*, (edizione critica a cura di Giuseppe Porta, Milano, p. 248 XXVII, 365-366) ci presenta un barone, che corre la campagna romana con i suoi “arcieri e briganti” razziando il bestiame. Nel *Libro di buoni costumi* (ediz. a cura di A. Schiaffini, Firenze, 1945, p. 87) PAOLO DE CERTALDO consiglia “*se quando se in cammino tu trovassi briganti o altre male persone e tu t'avvedessi di niuno malo atto, non ristare punto con loro se sì in luogo salvatico; anzi studia e cammina forte*”.

Nelle cronache del Mezzogiorno, sin dal XV secolo, al termine “brigante” viene data l’accezione attuale. Il cronista siciliano Michele da Piazza parla di una “*gens quedam peditum ex diversis vocabantur*” (V. S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza ed il potere baronale in Sicilia*, Messina-Firenze, 1963, p. 253, n. 6. N. CILENTO, *Le origini, op. cit.*, p. 26).

Come osserva Cherubini (*Appunti sul brigantaggio, op. cit.*, p. 108) il soldato pare avere in effetti generato il brigante nel significato attuale.

La voce tecnica e popolare per indicare normalmente il brigante era tuttavia allora quella di “ladrone”. Il vocabolario della Crusca (V impressione, Firenze, 1863 e segg., alla voce “ladrone”) lo definisce “*colui che ruba scopertamente e violentemente, assalendo alla strada e anche uccidendo; assassino, malandrino*”. Il gesuita Paolo Segneri (1624-1694) chiarisce la differenza fra il “ladro” e il “ladrone”.

“*Il ladro vien di nascosto, e con ciò mostra qualche rispetto alla nostra persona, e qualche timore. Ma il ladrone si getta in campagna aperta e palesemente e pugnacemente, e di mezzogiorno ci spoglia, aggiungendo al furto uno strapazzo notabile, con quella violenza manifesta che egli ci fa*” (cfr. da Cherubini).

Specificazione significativa, ed essenziale per il presente studio, è quella di “*ladrone di strada*” o di “*pubblico ladrone*”, che carica il termine di un’aggravante penale. Come *publici latrones*, *publici et famosi latrones*, ancora più che, semplicemente, come *latrones* sono indicati i briganti nelle fonti documentarie pubbliche, statali, nella Prammatiche del Regno di Napoli e nei testi giuridici.

Nel Regno di Napoli viene sovente usata, in testi normativi, come dagli scrittori, la voce “*rompitore di strada*”, che ha una esatta e raffinata valenza giuridica: “*Viae publicae sunt de regalibus*” e i banditi, con le loro aggressioni, ledono una delle principali prerogative del Principe, che sulle strade pubbliche stende la sua protezione perché esse siano sicure.

In senso traslato, per indicare i pirati ed i corsari viene adottata la forma “*ladrone di mare*”.

Il DE JORIO F., (*Introduzione allo studio delle Prammatiche del Regno di Napoli*, 1777, Tomo I, pp. 267 e ss.) commentando le Prammatiche “*De Exilibus*”, precisa “*nel titolo presente (LXXV) non si parla né di esiliati, né di confinati (secondo l’origine del termine romano exul). Le Prammatiche tendono al castigo de’ ladri famosi e i loro fautori*”; e più avanti (pp. 269-

E', pertanto, su questi periodi storici e su questi regimi politici di governo che deve essere rivolto lo studio sui sistemi di repressione del banditismo.

Charles de Lannoy, Viceré di Napoli, scriveva a Carlo V, nel 1522, di aver trovato nel Regno "*la justice en gran désordre*", quasi, aggiungeva "*se pouvoit dire non avoir justice, si non pour ceux que l'on voulloit*"⁴⁹. Di per sé, queste proteste contro il diritto vigente e contro il cattivo andamento della giustizia non erano, né potevano essere nuove. Quello che caratterizza il periodo dal quale parte la presente indagine, all'incirca tra il 1520 ed il 1560, è l'insistenza e l'intensità, oltre che la coralità, delle voci, ma anche gli impegnati tentativi che i sovrani e le loro burocrazie centrali imbastirono per tentare una riappropriazione del potere giurisdizionale.

Riformare gli ordinamenti giudiziari poneva, però, rilevanti e numerosi problemi.

170): "Le comitive de' malviventi erano giunte a segno che formavano, per così dire, eserciti regolari, ed i nostri, non che gli stranieri scrittori, come il celebre Presidente Tuano (lib. 36) nelle loro gravissime storie ricordano Marco da Cosenza, capo de' masnadieri in Calabria, il quale usurpò le Reali insegne facendosi chiamare Re Marcone". Il termine masnadiero, usato dal De Jorio, significava propriamente "*uomo di masnada, soldato appartenente ad una masnada*" e più semplicemente "*soldato*", ed in particolare "*soldato a piedi*", ma si diceva anche delle persone armate addette a signori o famiglie potenti. Nel significato di malfattore, grassatore, assassino, viene usato da Boccaccio (Decamerone, II, 2).

Nella seconda metà del '500, l'erudito TOMMASO GARZONI, nella sua *Piazza Universale di tutte le professioni del mondo* (qui si cita dall'edizione del 1665, Venezia) distingue Banditi et Fuorusciti (Discorso CXIII, pp. 596-597) ai quali dedica un'apposita narrazione, da i Ladri, o Rubatori, o furbi, o marioli di Piazze o Tagliaborse o degli Assassini che inserisce in un altro Discorso (CXV, pp. 589-592).

Il termine bannitus, exbannitus, da cui direttamente deriva il più diffuso termine di bandito e quello di banditismo ha, nel sistema giuridico del Regno di Napoli, una precisa connotazione tecnica, derivata dalla prima fase della procedura contumaciale, la pronuncia, cioè, del "*bando*" o "*forbanno*", quale risulta consegnata in vari Capitoli e nelle Prammatiche del Regno di Napoli e Sicilia.

Il magistrato, avuta cognizione di un reato e raccolte sommarie informazioni, doveva comunicare queste all'imputato. Ne ordinava, pertanto la spedizione, per mezzo di algorzini, che dovevano consegnare la citazione, detta appunto *ad informandum*, a mani dell'imputato. Nei procedimenti per delegazione la citazione aveva una particolare formulazione di rito. Inoltre, in tali casi, nei quali, fra gli altri, rientrava la competenza del Commissario di Campagna per Terra di Lavoro, il termine per comparire innanzi al magistrato poteva essere ridotto a pochi mesi o addirittura a giorni. Se l'imputato rimaneva ancora assente, con speciale decreto si procedeva al bando, con la minaccia della forgiudica in caso che l'assente fosse rimasto tale per più di un anno.

La sentenza di bando veniva pubblicata in apposito albo, che si esponeva in Napoli nella sala della Gran Corte della Vicaria e, perché tutti i cittadini ne avessero potuto avere notizia, ogni sei mesi veniva gridato nella piazza maggiore della città al popolo, una lista generale dei banditi.

Da tale sistema, non solo derivò, appunto, la denominazione di bandito, ma ricevette incremento e sempre più consistenza lo stesso brigantaggio; infatti quanti erano colpiti dalla forgiudica, allontanati dal consorzio degli onesti, costretti a vivere di delitti, esposti com'erano e senza difesa alla vendetta di tutti, scorrevano la campagna depredando ed uccidendo (v. ZENO R., *Il procedimento di "bando e forgiudica" nel Regno di Napoli e Sicilia*, in Rivista Penale, vol. LXXII, 1910, fasc. 1, pp. 5-21).

⁴⁹ L. L. HALKIN - G. DANSART, *Charles de Lannoy, viceroi de Naples (1482-1527)*, Paris-Bruxelles, 1934. La relazione di C. de Lannoy confermava la drammatica situazione della giustizia nel Regno già illustrata a Carlo V da Mercurino da Gattinara con una lunga consultazione del 27 ottobre 1521.

GALASSO, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Einaudi, Torino, 1975, pp. 147 e ss.

C'erano, anzitutto, i problemi che possono definirsi tecnici. Per quanto riguarda la giustizia penale, impegnata a far fronte all'ondata di criminalità che stava dilagando - conseguenza delle guerre, di tanta emarginazione da esse indotte, e della crisi demografica, che metteva in crisi le città e le campagne e dell'inquietudine sociale - era avvertita l'esigenza di una riforma delle procedure, in modo da snellirle, renderle più rapide ed efficaci, magari sommarie, eseguendo le sentenze al più presto, evitando che, con gli appelli, si continuasse a tirar le cose in lungo⁵⁰.

Tra le tante voci, che in Italia si levavano, in quel tempo, a lamentare la corruttela dei giudici e le lungaggini e la dispendiosità dei procedimenti, assai dura era quella del Guicciardini che, in uno dei ricordi, che compare già nella raccolta antecedente al 1525 ed in quella del 1528⁵¹, scriveva “*Non biasimo interamente la giustizia civile del Turco, che è più presto precipitosa che sommaria, perché chi giudica ad occhi serrati espedisce verosimilmente la metà delle cause giustamente e libera le parti di spesa e perdita di tempo*”.

Era poi vivamente avvertita l'esigenza di aggravare le pene, onde incutere il terrore e prevenire i crimini, e ridurre le pene pecuniarie, che costituivano una delle maggiori fonti di iniquità, aumentando invece quelle corporali, come la morte e l'amputazione di membra, e quelle della galera.

L'ideale sarebbe stato di arrivare a punire rapidamente tutti i delitti, come proponeva il Guicciardini, senza avere considerazioni per la condizione sociale di coloro che li avevano commessi: era questo, però, il disegno più ambizioso e più difficile da realizzare, ma insieme quello più corrispondente alle esigenze di affermazione effettiva della sovranità degli stati. Era, però, questa una prospettiva scarsamente perseguita in una società pluralista e cetuale come quella d'antico regime, nella quale ad ogni privilegio corrispondeva una non scalzabile condizione sociale. Cosicché all'aggravarsi della pena, meglio delle minacce di sanzioni, faceva riscontro, sul piano dell'effettività, una situazione di arbitrio e d'illegalità reale se non maggiore, certo costante.

Ad accrescere le problematiche della giustizia del tempo erano gli stessi giudici, ed il sistema con cui ottenevano i loro uffici - la vendita di questi era una delle più grosse piaghe dei sistemi di antico regime - e quello con il quale li reggevano, anch'esso tacciato troppo spesso di venalità⁵².

Oggetto, poi, di accuse continue e roventi di corruzione erano i collaboratori dei giudici: cancellieri, scrivani, segretari, notai e così via⁵³.

Diffusa era la preoccupazione per la legislazione, troppo abbondante su talune materie e lacunosa per altre, dispersa e farraginosa e sovente contraddittoria. Tutti aspetti, questi, che non fanno altro che testimoniare una situazione di diffusa, quanto scarsamente riducibile anarchia istituzionale.

Luigi Firpo, nei suoi studi sullo *Stato della Controriforma*, cita sovente l'opera di Ludovico Agostini (1536-1612), il quale, nel 1590, indirizzerà un memoriale a Sisto V⁵⁴. E' l'aspetto ormai incancrenito del malgoverno italiano, che muove a sdegno

⁵⁰ A favore della sommarietà nel giudizio penale furono soprattutto i Papi della seconda metà del Cinquecento. V. G. SANITA', *Sisto V e la lotta al brigantaggio nello Stato pontificio*, Roma, 1967.

⁵¹ F. GUICCIARDINI, *Ricordi* (si cita dall'edizione a cura di S. Marconi, Milano, 1983, p. 127, n. 67. Il testo relativo alla redazione precedente è a p. 109, n. 209).

⁵² MANTELLI R., *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli*, Pironti, Napoli, 1981, Cap. II *La corruzione burocratica*, pp. 53 e ss.

⁵³ *Id., l. cit.*, p. 62.

⁵⁴ FIRPO L., *Lo Stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini*, Laterza, Bari, 1957.

La Repubblica Immaginaria di Ludovico Agostini, testo critico con la bibliografia dell'autore, a cura di L. Firpo, Ramella, Torino, 1957.

l'Agostini e lo spinge ad invocare drastiche riforme soprattutto contro il dilagare degli abusi nell'amministrazione della giustizia.

Come si è visto, altri fra i suoi contemporanei veniva lamentando la legislazione caotica e contraddittoria, l'irta selva di disquisizioni dei giusperiti, il pullulare di leggi locali, bandi, gride, statuti, provvisioni.

Per l'Agostini invece, dottore in utroque, il male grave non sta nelle leggi, ma nella maniera in cui vengono applicate. Ed è questa la ragione per la quale invia, il 16 luglio, il memoriale a Sisto V.

Per troncare gli abusi, suggerisce l'Agostini *"ho io perciò pensato che a tutti questi inconvenienti rimediar si potrebbe con mandar a torno giudici commissari non meno dotti e pratici che sincerissimi di buontà, che ascolta dovessero le quotidiane enormità, che ai tribunali ecclesiastici si fanno, ché io so che con la pena di puochi senza risparmio duramente eseguita si porrebbe il tutto a filo di vera giustizia"*.

I problemi più difficili per rendere veramente efficaci gli ordinamenti giudiziari erano però quelli di carattere politico. Il rendere giustizia non era prerogativa esclusiva del principe. La giustizia era amministrata, infatti, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e con facoltà più o meno ampie, anche dei feudatari⁵⁵.

Si trattava di un eccezionale strumento di potere e di pressione sui propri soggetti, ma - al tempo stesso - era anche uno strumento finanziario altrettanto efficace, in quanto il gettito delle pene pecuniarie costituiva una rilevante voce dei bilanci, che poteva essere dilatata con relativa facilità, incrementando arbitrariamente le pene previste anche con l'espeditivo di commutare in pene pecuniarie le pene afflittive.

Vincere questa realtà consolidatasi in ormai specifici assetti istituzionali, raggiunti attraverso lente e silenziose stipulazioni con il potere centrale, non era compito agevole, nè perseguitibile attraverso visibili colpi di mano.

Come si vedrà, la tecnica utilizzata fu quella del servirsi di istituzioni extra ordinem, le quali, in quanto tali, non negavano - almeno in linea di principio - le giurisdizioni esistenti, ma ad esse si affiancavano gradatim, con un'abile manovra politica, che rendeva meno percepibile l'obiettivo di appropriazione delle competenze ordinarie.

Nel Regno di Napoli l'istituzione di commissari, che progressivamente inondarono - come dicono talune fonti - il territorio della giurisdizione, fu appunto lo strumento utilizzato per recuperare e centralizzare nel governo varie forme di giurisdizione.

⁵⁵ Sul completo fenomeno, sui rapporti tra potere centrale e periferia e sulla presenza politica della feudalità nella realtà d'antico regime napoletana, il contributo più importante è di CERNIGLIARO A., *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1983.

CAP. III

LA GIURISDIZIONE NEL REGNO DI NAPOLI

A) - Introduzione storiografica

L'affermazione dell'Ajello che “*la storia degli organi giurisdizionali ed amministrativi delle istituzioni giuridiche in senso stretto, sia in Italia ancora tutta da scrivere*”¹ è stata ampiamente condivisa dalla successiva storiografia², sia pure con qualche nota di dissenso sulla drasticità del giudizio, che ancora oggi potrebbe sottoscriversi³. Unanimemente, poi, si conviene sulla carenza - segnalata ancora dall'Ajello - di indagini storiografiche sulle magistrature degli Stati Italiani d'*Ancien Régime*⁴. E' un discorso, questo, che rimanda all'indagine, ancora tutta da compiere, sui funzionamenti quotidiani, le procedure, i funzionari, i comportamenti di uffici e magistrature degli stati italiani tra XVI e XVII secolo e, per quanto particolarmente qui interessa, mancano ricerche organiche sugli “*officia*” e le magistrature del Regno di Napoli (Viceré, segreterie, ed altri organismi a carattere monocratico o collegiale, amministrativo o giudiziario), che non siano mere nomenclature di funzioni tecniche, ma ricostruzioni di organismi vivi ed operanti nella lotta politica e nella dinamica della società, secondo il modello che Chabod aveva indicato nei suoi studi sull'amministrazione milanese⁵.

Già in precedenza in alcuni lavori tesi a ricostruire l'avventura politica e culturale del Meridione, Salvo Mastellone aveva lamentato⁶ la carenza di indagini sul ceto degli “*officiales*” inserito nei meccanismi politico-amministrativi del Regno di Napoli; sul personale del Regio Consiglio di S. Chiara, della Sommaria, della Vicaria e di altre specifiche magistrature; sullo sviluppo della venalità degli uffici, ecc.

Su questi problemi lo stato attuale delle ricerche si presenta ancora assai carente, sia per quanto concerne il reperimento delle fonti, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei

¹ AJELLO R., *Recensione a U. PETRONIO, Il Senato di Milano*, in “Rivista storica italiana”, LXXXV, 1973, p. 799.

² MUSI A., *La Storiografia italiana*, in “Stato e pubblica amministrazione nell'*Ancien Régime*”, Guida, Napoli, 1979, pp. 120 e ss.

³ FASANO GUARINI E., *Introduzione a “Potere e società negli stati regionali italiani fra '500 e '600”*, Il Mulino, Bologna, 1978, p. 7.

⁴ MOZZARELLI C., *Dalla storia del diritto alla storia istituzionale e sociale. Qualche riflessione su storici e giuristi nell'età borghese*, in “Nuova Rivista Storica”, LXI, (1977), pp. 414-416.

⁵ CHABOD F., *Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari nell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento*, in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, Roma, 1958, pp. 187-363.

Idem, *Usi ed abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il '500*, in *Studi Storici in onore di G. Volpe*, Firenze, 1958, pp. 93-194. Riprodotti ora in *Carlo V e il suo impero*, Einaudi, Torino, 1985.

⁶ MASTELLONE S., *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del '600*, Messina-Firenze, 1965. Idem, *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698)*, Olschki, Firenze, 1969.

materiali e la definizione dei metodi, anche se negli ultimi anni taluni studiosi vanno colmando questa duplice lacuna⁷.

La storia, infine, delle istituzioni e delle procedure giudiziarie, così come l'indagine sulle linee di sviluppo dell'azione di polizia in senso stretto, cioè di ordine pubblico e di repressione e prevenzione della criminalità realizzate nel Regno di Napoli, nell'età moderna, sono ben lungi dall'essere non solo percorse, ma delineate⁸. Le pagine che seguono sono volte a definire le esigenze storiche, le ragioni teoriche e le motivazioni ideologiche che determinarono e sorressero il disegno politico che portò, nel Regno, all'istituzione ed alla utilizzazione dei Commissari di Campagna.

Si intende, in particolare, chiarire come attraverso la designazione di “commissari” prima, la trasformazione di “commissioni” in uffici permanenti, poi, e l'istituzione

⁷ Studi sull'ideologia del magistrato, la sua provenienza sociale, il suo comportamento politico sono stati avviati, per il Regno di Napoli, da V. I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti della ideologia del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze, 1974. In relazione alla stessa età il “ministero togato” viene indagato da P. L. Rovito, *Respublica del togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, vol. I, *Le garanzie giuridiche*, Jovene, Napoli, 1981. In tempi più recenti, è stata sottolineata da Orazio Abbamonte con notevole acutezza l'evidente continuità tra le tecniche ermeneutiche del vecchio e del nuovo regime attraverso una disamina puntuale di opzioni giurisprudenziali dalla chiara valenza politica e di funzioni, che esulano dalla semplice soluzione della singola fattispecie: cfr. O. Abbamonte, *La politicizzazione della magistratura in Italia. Realtà e dissimulazioni dell'età repubblicana*, in “Annali”, 1/99, Università degli Studi del Molise, Dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell'Amministrazione, pp. 93-94 e passim.

⁸ Cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, Napoli, 1983; id., *Patriae leges, privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli, 1988; M. N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le “Decisiones” di V. De Franchis*, Napoli, 1995; id., *Stylus iudicandi. Le raccolte di “decisiones” del Regno di Napoli in età moderna; Università e Società nei secoli XII-XVII*, “Atti del IX Convegno internazionale di studio, Pistoia 20-25 Sett. 1979”, Pistoia, 1983; R. SAVELLI, *Tribunali, “decisiones” e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stat., Processi di formazione statali in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1994, pp. 397-421; N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, Milano, 1975, pp. 161-162; L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1975; J. H. ELIOTT, *La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna, 1981, p. 202 e ss.; P. MESNARD, *Il pensiero politico rinascimentale*, a cura di L. Firpo, Bari, 1963, pp. 497-8; G. GORLA, *I tribunali supremi degli stati italiani fra i sec. XIV e XIX, quali fattori della unificazione del diritto dello Stato e della sua uniformazione fra Stati. Disegno storico-comparativo*, in “Atti del 3° Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto”, *La formazione del diritto moderno in Europa*, Firenze, 1978, p. 484 e ss.

Cfr. anche, da ultimo, F. CAMMISA, *Intentio auctoris. Segni di continuità tra giurisprudenza oracolare e giustizia razionale*, Torino, 2001; A. MUSI, *La venalità degli uffici in Principato Citra. Contributo allo studio del sistema dell'Amministrazione periferica in età spagnola*, in “Rassegna Storica Salernitana”, III (giugno 1986, pp. 77-91); G. MUTO, *Magistrature finanziarie: il potere ministeriale a Napoli alla metà del Cinquecento*, in “Diritto e potere nella Storia europea”, Atti del 4° Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze, 1982, pp. 481-500; F. CAMMISA, *Nobili e togati nel Consiglio Collaterale Napoletano: il dibattito costituzionale nell'interregno del 1710*, in *Arch. St. Prov. Nap.*, CII (1984), pp. 235-62; E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII sec.*, in *Legge, giudici, giuristi*, Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, Milano, 1982, pp. 93-148; M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di Storia del crimine e della giustizia criminale*, *Studi Storici*, XXIX, 1988, pp. 491-501; R. POSTA, *Dopo le “Annales”: il ritorno alla storia politica*, in *Rivista di filosofia*, XC, n. 2, agosto 1999, pp. 273-303.

intorno a questi di un'organizzazione essenzialmente militare dapprima, e poi decisamente burocratica, nel Regno di Napoli, dalla fine del '400 alla fine del '700 circa, si sviluppa, con coerenza, pur attraverso notevoli difficoltà ed intralci, l'azione del Principe, per affermare la presenza dello Stato nel controllo dei comportamenti devianti o ritenuti tali (in primo luogo il rifiuto della sovranità e delle sue manifestazioni concrete: per es. il delitto di lesa maestà) e nell'appropriazione di sfere precedentemente appartenenti al mondo feudale-signorile o all'autorità ecclesiastica⁹.

B) - Territorio, ordine pubblico, giustizia

Nella lotta che gli organi di governo conducono per l'affermazione del potere statale, al di sotto dei grandi problemi relativi all'ordinamento giuridico, alla legislazione ed alla giurisdizione, traspare lo sforzo quotidiano per l'ordine pubblico, per il monopolio della forza all'interno del corpo politico e la sua affermazione nei riguardi dell'universo dei sudditi.

Nella letteratura politica¹⁰, nei commenti alle prammatiche emanate per la lotta al banditismo¹¹, nella produzione letteraria minore¹², assai significativa del clima spirituale e delle tensioni sociali che percorrono il tardo Cinquecento ed il secolo successivo, si legge un ricorrente riferimento a due finalità che debbono ispirare e determinare l'azione del sovrano: la difesa e la conservazione dello Stato da un lato, il mantenimento dell'ordine pubblico ed il benessere dei sudditi dall'altro.

Una vera e propria endiadi costituzionale attraverso la quale lo stato d'antico regime giustificava ampiezza d'interventi, anche extra ordinem, nel tessuto sociale¹³.

⁹ v. C. GHISALBERTI, *Dall'intendente al prefetto*, in *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Giuffré, Milano, 1963, pp. 3-35 e, specificatamente per il Regno di Napoli, pp. 18-33.

¹⁰ v. T. PERSICO, *Gli scrittori politici napoletani dal '400 al '700*, (1910), Rist. Forni, Bologna, 1974, pp. 303-321.

Cfr. T. BOZZA, *Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650*, Saggio di Bibliografia, Roma, Ediz. Storia e letteratura, 1980, Notizia introduttiva pp. 11-15.

¹¹ Tra la vastissima produzione si cita, a mò di esempio, da P. CARAVITA, *In Pragmaticas de Exulibus ... Commentaria* - Neapoli, 1569 Prag. IIII, n. 19 f. 13 v. "Rex suis stipendijs tenetur capere malefactores".

¹² Questa produzione costituisce una preziosissima fonte di documentazione e di informazione. Per le molte notizie che fornisce in merito alla lotta al banditismo nel Regno di Napoli; ai "Ministri e Commissarij Regis" ai "recatti" dei banditi; agli indulti ed ai "guidati", si segnala il *Discorso espeditivo e profittevole, per la persecutione, ed estirpatione de' Banditi che infestano il presente Regno di Placido di Sangro*, Napoli M.DC.XXX.

Il Discorso, indirizzato al Viceré Fernando Afan de Rivera duca di Alcalà, ha la forma di un'epistola, senza distinzione in capitoli o altro (copia nella B.N.N.).

¹³ v. *Il Breve Trattato delle cause che possono far abbandonare li Regni d'Oro e Argento dove non sono miniere con applicazion al Regno di Napoli* del DOTT. A. SERRA (1613) in "Economisti del Cinque e Seicento" a cura di A. Graziani, Bari, Laterza, 1913, pp. 141-233.

Su A. Serra: F. TRINCHERA, *Di Antonio Serra e del suo libro*, nel vol. II degli Atti della R. Accademia di sc. mor. e polit. Napoli, 1865.

T. FORNARI, *Delle teorie economiche nelle province napoletane*, Tomo I, Milano, 1882. *Trattato dell'abondanza, composto dal regente Carlo di Tapia marchese di Belmonte, nel quale si mostrano le cause, dalle quali procede il mancamento delle vettovaglie, et i rimedij, che a ciascuna si possono dare, acciò non succeda, o succeduto, non si senta il danno di esso* (1594), Napoli MDCXXXVIII.

Due sono gli strumenti diretti concretamente al raggiungimento di questi scopi, l'esercito e le fortificazioni da una parte, ed una politica tendente ad espandere la sfera d'intervento dello Stato nella vita pubblica dall'altra.

Questi principi fondamentali furono lucidamente esposti nelle: “*Istruzioni politiche di Carlo V al figlio Filippo*”, soprattutto in quelle del 4 e 6 maggio 1543 e del gennaio 1548¹⁴, nelle quali il sovrano raccomanda “che le frontiere siano sempre ben sorvegliate e che si abbia ogni cura delle altre necessità militari. In particolare preoccupatevi di sopprimere le capitanie vacanti e di assorbirele nelle altre”¹⁵.

Carlo V, e poi Filippo II, nelle loro istruzioni a Viceré ribadiranno, di sovente, la valenza prevalentemente strategica e militare del territorio del Regno di Napoli e ne accentueranno il valore globale di fortezza, e promuoveranno una maggiore efficienza del complesso delle fortificazioni, costruendo anche nuovi impianti¹⁶.

Difesa dalle incursioni esterne, soprattutto piratesche, e lotta interna al banditismo sono tra le più pressanti cure che occuperanno i sovrani spagnoli, per assicurare condizioni di vivibilità minimali, obiettivo cui non era estranea anche la prospettiva fiscalistica delle corone spagnole. In effetti se il problema del brigantaggio - come quello del grano e della carestia - era, come ha dimostrato Fernand Braudel¹⁷, generale dell'area del Mediterraneo; in Italia il brigantaggio era facilitato dalla divisione stessa della penisola in una quantità di stati, che impediva un'efficace azione, sia repressiva, sia preventiva.

I governi, infatti, resistevano alle richieste d'estradizione di coloro che venivano ricercati dalla giustizia di altri governi e soprattutto ad acconsentire l'ingresso di forze militari altrui sul proprio territorio.

A favore dei banditi giocava la natura stessa della penisola, ricca di montagne, macchie e di paludi, che offriva rifugi sicuri a coloro che volevano nascondersi.

Per dare la caccia ai briganti, occorrevano perciò forze militari considerevoli¹⁸, che dovevano essere mantenute e pagate dallo Stato, a tempo indeterminato, aggravando così i problemi di ordine finanziario, senza peraltro certezza di risultati, trattandosi di una lotta contro un avversario sempre sfuggente. Un bilancio, dunque, difficilmente accettabile da parte di governi che nelle province napoletane volevano vedere più occasioni di risorse che luoghi d'investimento.

¹⁴ I documenti sono stati ripubblicati, a cura di G. De Caro (ediz. Zanichelli, Bologna, 1969) *Istituzioni del Principe Cristiano. Avvertimenti e Istruzioni di Carlo V al figlio Filippo*.

¹⁵ *Istruzioni del 1543*, in *Istituzioni*, op. cit., p. 40. (Le capitanie erano i comandi militari responsabili dell'ordine pubblico e specialmente della lotta contro il banditismo).

¹⁶ Sulla politica di Carlo V, sulle Istruzioni politiche: F. CHABOD, *Carlo V e il suo impero*, Einaudi, Torino, 1985, pp. 5-132. I documenti sono pubblicati nelle pp. 133-161.

¹⁷ BRAUDEL F., *Civiltà ed imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, 2 voll., Einaudi, Torino, 1976, vol. II, cap. V, III, Miseria e banditismo, pp. 775-799.

¹⁸ CARLO DENINA, ne *Le rivoluzioni d'Italia*, apparse nel 1769-70, (si cita dall'edizione a cura di V Masiello, Torino, Utet, 1979) vol. II, pp. 1148), a proposito del banditismo cinquecentesco osserva “*Per difendere le lor terre da' rubamenti e dalle violenze d'ogni maniera che usavano cotesti banditi, convenne che il Viceré di Napoli e il gran duca (di Toscana) mandassero i più riputati de' lor capitani con parecchie migliaia di milizie ordinate, come si sarebbe fatto contro eserciti di giusti medici*”.

Denina esprime due fondamentali criteri interpretativi del banditismo:

- le bande costituiscono il portato storico delle truppe mercenarie negli anni precedenti;
- descende da ciò la tendenza a costituirsi in veri e propri eserciti organizzati militarmente.

Sull'imponente numero di forze militari inviate per combattere il banditismo si confr. la lettera (in *Nunziature di Napoli*, op. cit., vol. II, p. 329 n. 325, Silvio Savelli a Tolomeo Galli) in data 19 ott. 1584, dalla quale risulta che il Viceré, per combattere i banditi in Abruzzo, “ha fatto rissolutione di mandare in quelle parti per estirparli il sig. Carlo Gambacorta con quattro o cinque compagnie di spagnoli, oltre li soldati et militie che sono in quella provintia”.

Molto spesso infine, i banditi, come già si è detto in precedenza, godevano della protezione di personaggi influenti, della forza nobiliare, che si serviva di loro come di una truppa privata o come informatori, dando loro ricetto nei propri possedimenti.

Sostanzialmente non diversa dagli altri stati della penisola era la situazione nel Regno di Napoli, che - specie intorno agli anni '30 del sec. XVI - presentava impressionanti aspetti di sviluppo della delinquenza e versava in condizioni economiche miserevoli.

Banditi e fuorusciti, cresciuti in numero impressionante, nelle province ed intorno a Napoli, rendono insicure le strade con grave danno per il rifornimento delle città¹⁹.

Le coste, poi, continuamente venivano messe in allarme od aggredite dai barbareschi²⁰.

Le direttive imperiali, di cui il Viceré Pedro de Toledo si rese efficace interprete, furono quindi indirizzate nel senso di una completa riorganizzazione del sistema difensivo delle coste e del territorio e un diverso tipo di lotta contro il dilagare del banditismo²¹.

Per l'attuazione del primo obiettivo si attese al rinnovamento di tutte le preesistenti fortificazioni e la costruzione ex novo di un gran numero di "porti e fortezze", mentre contro il dilagare del banditismo si organizzarono vere e proprie campagne militari²².

¹⁹ F. GALLIANI, *Del Dialetto Napoletano* (ediz. a cura di F. Nicolini), Napoli, 1923. *Napoli ... vide le ulteriori provincie assassinate da enormi squadre di fuorusciti, i popoli oppressi da' baroni* (Prefazione, pp. 4-5).

²⁰ G. ALGRANATI, *Alcuni caratteri della vita lungo le coste del Mezzogiorno nel periodo viceregnale*, in *Studi Filangieri*, vol. II, pp. 417-431.

MANCA C., *Uomini per la corsa. Rapporti di classe e condizioni sociali nelle città marittime barbaresche dopo Lepanto*, in *Le genti del mare Meditarraneo*, vol. II, Pironti, Napoli, 1981, pp. 725-772.

Dal 1575-80 in poi, l'attività corsara dei barbareschi assume, come tutta la storia di quegli stati, una propria autonomia e proprie caratteristiche: da allora domina completamente il Mediterraneo e cresce d'intensità, almeno sino a mezzo del secolo XVII.

C. DIONISOTTI, *Lepanto nella cultura italiana del tempo*, in *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, a cura di G. Benzoni, Olschki, Firenze, 1974, pp. 127-151.

²¹ Sulle giustizie "ad modum belli" del Viceré Toledo: *Vita di D. Pietro di Toledo, scritta da Scipione Miccio*, in "Narrazioni e documenti sulla storia del Regno di Napoli dall'anno 1522 al 1667", raccolti ed ordinati da F. Palermo in Arch. Stor. Ital., 1846, Tomo IX pp. X-XXXV ... "in meno di diciotto anni, (di malandrini) ne aveva fatto uccidere, solo nella città di Napoli, diciottomila! E la più parte, a modo di guerra, come barbaramente dicevano, cioè di suo comando; senza curar punto l'ordine di giudizi, per atterrire". *Documenti relativi al tempo e al governo di Pietro di Toledo dal 1532 al 1553*, Ibid. pp. 16-143.

v. F. NICOLINI, *Aspetti della vita italo-spagnola nel cinque e seicento*, Napoli, 1934, p. 262; di recente, CERNIGLIARO A., *Sovranità e feudo*, op. cit., vol. I, pp. 275.

²² Già dalla dominazione aragonese si rappresentò la esigenza di una difesa del territorio. Tutta la Terra di Lavoro fu fortificata in maniera particolare da Alfonso I (v. L. SANTORO, *Castelli angioini e aragonesi nel Regno di Napoli*, Rusconi, Milano, 1982).

Esiste una stretta relazione tra difesa del territorio, protezione dei confini e lotta al banditismo.

Per lo più, quando uno Stato inizia una decisa lotta contro i banditi questi sono costretti a rifugiarsi negli Stati limitrofi. Questo spiega perché, ad es., quando nel 1585 Sisto V ingaggia una vera e propria crociata contro i banditi, questi invadono le zone del Regno di Napoli e in particolar modo degli Abruzzi.

L'esigenza di evitare sconfinamenti di exiles sviluppa nuove tecniche di difesa territoriale, che si traducono in una diversa concezione dell'architettura dei luoghi, in funzione delle esigenze politiche.

Su questo tema si veda il volume, curato da G. SPINI, *Architettura e politica - Da Cosimo I a Ferdinando I*, Olschki, Firenze, 1976 e in particolare il saggio di A. VANZULLI, *Il banditismo*, pp. 421-460 e l'Introduzione dello stesso Spini, pp. 9-77.

Per il Regno di Napoli: - PANE R., *Pietro di Toledo, Viceré urbanista*, in *Il Rinascimento nell'Italia meridionale*, Milano, 1975, vol. II.

Questi provvedimenti erano unificati dallo stesso spirito animatore e, sovente, furono attuati dagli stessi uomini.

Come, di qui a poco si dirà, non solo prevalse negli organi di governo la risoluzione di creare appositi commissari per verificare lo stato dei luoghi da fortificare, per ispezionare e vagliare l'efficienza delle torri e dei castelli esistenti, nonché per il comando di vere e proprie campagne militari contro i banditi, ma, per le due incombenze la scelta di frequente cadde sulla stessa persona, anche se in tempi diversi.

Emblematico è quanto avvenne in Abruzzo. Qui, sin dal 1140, quando entrò a far parte integralmente del Regno di Sicilia, si costituì la vera frontiera, del Mezzogiorno.

La funzione di difesa della regione andò accentuandosi nei secoli.

Nel 1532 il Viceré Toledo iniziò un rinnovamento del sistema difensivo ai confini, nell'ambito di quel programma di opere difensive promosse dalla Spagna nel Mezzogiorno, finalizzato ad un ispessimento della difesa lungo le coste dell'intero Vicereame, nonché nelle zone più interne. In particolare il forte dell'Aquila venne iniziato nel 1534, su incarico del Viceré Pedro de Toledo, e terminato dopo il 1534²³.

Il preciso disegno vicereale era, in questo caso, quello di sbarrare il passo a possibili invasioni provenienti dal Nord ed in egual tempo operare “*ad reprimendam aquilanorum audaciam*”, cioè per tenere domata la città ribellatasi nel 1528 alle truppe spagnole.

Oltre che con la fortezza dell'Aquila, il piano di rafforzamento vicereale dell'Abruzzo si concretizzò con il supporto difensivo delle piazeforti adriatiche di Civitella del Tronto e di Pescara.

Si ha testimonianza, da una relazione manoscritta conservata presso la Biblioteca Nazionale di Parigi²⁴ che, nel periodo fra il 1590 ed il 1598, venne data speciale commissione a Carlo Gambacorta, Marchese di Celenza, governatore di Abruzzo, di compiere: “*ispezioni*” e “*visite*” alle Torri d'Abruzzo ed alla Città di Pescara prima, e poi ai castelli pugliesi e calabresi, per accettare l'efficienza dei presidi militari e la conseguente utilità o meno dei centri fortificati rilevati²⁵.

Fu appunto in occasione della sua “visita”, nell’ottobre del 1598, alle Torri d'Abruzzo ed alla città di Pescara che Carlo Gambacorta stese quella relazione manoscritta di cui sopra si è accennato.

Prima di ricevere questo incarico, Carlo Gambacorta, era stato, ripetutamente destinato, quale “commissario di campagna”, alla lotta di fuorusciti in Terra di Lavoro e Capitanata²⁶.

SANTORO, *Aspetti e problemi dell’ambiente campano*, Napoli, 1979.

SANTORO, *Opere difensive nel Vicereggio*, in AA. VV., *Napoli nel ‘500 e la Toscana dei Medici*, Napoli, 1980, pp. 126-169.

SANTORO, *Le Mura di Napoli*, Ist. It. dei Castelli, Roma, 1984.

T. COLLETTA, *Piazeforti di Napoli e Sicilia, Le “Carte Montemar”*, ediz. Scientifiche It., 1981.

²³ T. COLLETTA, *La costruzione simbolica e geometrica della città dell’Aquila*, in Archivio Storico per le province napoletane, Napoli, N.S. Anno XV, 1977, pp. 391-397.

²⁴ SCERNI N., *Sopra un manoscritto italiano esistente presso la Biblioteca Nazionale di Parigi. Visita delle Torri di Capitanata e di Abruzzo eseguita alla fine del 500 dal Marchese di Celenza*, in Bollettino I.S.C.A.G., Roma, n. 4, 1955, pp. 1-20.

²⁵ A. GAMBACORTA, *Città fortificate e torri costiere della Puglia e dell’Abruzzo nelle relazioni di Carlo Gambacorta*, in *Castellum*, n. 2, 1965, p. 109 e ss.

²⁶ Nel 1584 Carlo Gambacorta, Regio Consigliere, fu nominato Preside delle R. Udienze di Abruzzo. In tale incarico il Gambacorta si distinse per la feroce lotta ai banditi (tra cui erano G. Cesare Rosales e Ursino Sabatucci). Era in quel tempo, Uditore della Udienza Giovanni Grande, autore del breve trattato “*de bello exulum*”, di cui si dirà più a lungo e più avanti.

In particolare, con lettera in data XXIV del maggio 1588, il Viceré de Miranda conferì. “*Commissione seu Patente di Commissario, et capitanio à guerra contra forusciti in persona del m Carlo Gambacorta*”. L’incarico era limitato a quattro mesi e concedeva illimitati poteri “*contra forasciti, delinquenti, contumaci, forgiudicati ecc.*”; contro i quali il commissario doveva procedere “*de fatto velo levato, et ad modum belli, abbreviandoli il termine per horas omni processus, et quacumque appellatione remota ad ogni aspro tormento, et a darli qualsivoglia pena, etiam di ultimo suplitii*”. L’incarico comprendeva le province di Principato Ultra, Capitanata e Terra di Lavoro²⁷. Ancora nel novembre dello stesso anno si hanno testimonianze della presenza di Carlo Gambacorta commissario di campagna in Terra di Lavoro, il quale si lamentava con il Viceré che le truppe di don Vasco d’Acugna, commissario di campagna in Abruzzo, sconfinassero nei territori affidati alla sua competenza²⁸.

Torneremo tra breve sulle operazioni militari dei commissari di campagna. Ora preme completare quel più generale discorso sull’affidamento, o commissione, di varie incombenze, a speciali commissari, come strumento politico, attraverso il quale, soprattutto nel Vicereggio, si fronteggiarono situazioni di pericolo, di emergenza, o si tentò di provvedere ad eccezionali esigenze.

Commissari, infatti, vennero impiegati, con la denominazione “di campagna”, oltre che - come si è visto - contro i malfattori, anche in occasione di epidemie di peste²⁹ e per combattere i contrabbandi. Ed ancora, le fonti sono ricche di indicazioni di commissari inviati per le esigenze della “grassa”, quali percettori di tributi e per la numerazione dei “fuochi”.

Ciò che determinò il ricorso sempre più diffuso all’uso di commissioni e di commissari sembra soprattutto essere stata l’esigenza di scovare un rimedio a testuali divieti, categoricamente statuiti nei testi giuridici dell’epoca e che Domenico Tassone così sintetizza:

(Prorex) “*non potest creare Officiales perpetuos, quia hoc soli Regi licet*”³⁰.

(Prorex) “*novaque officia introducere non debet*”³¹.

In realtà le pressanti esigenze di ordine pubblico e della conservazione del potere effettivo nel Regno, che, come si è visto, accomunano nelle stesse persone compiti più schiettamente militari e funzioni giustiziali, costituiscono lo strumento (e la spinta) per forzare l’ordito di regole che la dottrina del diritto comune aveva elaborato in sintonia con precise esigenze di conservazione degli assetti istituiti.

Reso inattaccabile dal perseguitamento di fini primari e difficilmente discutibili - la protezione del territorio dagli attacchi destabilizzanti provenienti dall’interno e dall’esterno del Regno - lo Stato, che avanzava verso l’edificazione delle strutture assolutistiche, potè introdurre nel “chiuso” organigramma delle magistrature tradizionali (e venali) dei meccanismi d’intervento che, per allora extra ordinem, sfuggivano al reticolto di resistenze annidate nelle istituzioni locali, e si collocavano in una linea di comunicazione diretta con il potere centrale. Un processo, questo, tutt’altro che ordinato

Per notizie su C. Gambacorta: N. PALMA, *Storia della Città e Diocesi di Teramo* (1832), vol. III passim. e in *Nunziature di Napoli*, *op. cit.*, vol. II, p. 329 e ss.; vol. III, pp. 139-140 e 183-184.

²⁷ A.S.N., *Collaterale Curiae*, vol. XXXIII, 1588-1599 lr - 3v.

²⁸ A.S.N., *Collaterale Curiae*, vol. XXXIII, *Istruzioni del Viceré a vari commissari di Campagna*, 1588-1599, 30v, 31r.

²⁹ C. M. CIOPPOLA, *Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento*, Il Mulino, Bologna, 1986 , p. 16, 204, 207, 223.

³⁰ TASSONE D., *op. cit.*, vers. II, Obser. II, n. 94, p. 44.

³¹ TASSONE D., *op. cit.*, vers. II, Obser. II, n. 97, p. 45.

e fluente, del quale si cercherà di offrire un disegno, per quanto possibile, fedele ed espressivo.

C) - Una forma di giustizia delegata: il Commissario di Campagna

Se dall'esame delle fonti storiche si possono rinvenire innumerevoli esempi, dai quali può desumersi che già dal XIV secolo³² nel Regno di Napoli era invalso l'uso di destinare speciali commissari per la lotta al banditismo, vanno però riferite alle concezioni imperiali di Carlo V, al clima politico e culturale di quell'epoca, l'istituzione di commissari intesi come figure tecniche di organi, che attuano le direttive del sovrano, del quale condividono una porzione dei poteri e degli attributi della sovranità, per effetto di una speciale delega.

Come è noto, nel 1536, Carlo V³³, nell'attraversare il Regno - per recarsi in Africa - ebbe modo di constatare lo stato delle province meridionali ed *"il torto insanabile che il governo baronale aveva fatto alla prosperità del regno"*; da ciò trasse la convinzione che per l'esecuzione e per l'attuazione delle direttive imperiali, intese a spezzare inveterati e consolidati costumi sociali ed assetti di potere, non erano sufficienti le magistrature esistenti, ma occorreva l'istituzione di un'autorità straordinaria, dotata di poteri eccezionali, ma limitati nel tempo, e che operasse come sua speciale delegata.

In quell'occasione venne emanato in Castelnuovo, il 29 di marzo, un diploma imperiale con il quale Carlo nominò i magistrati Galeotto Fonseca e Pietro de Atodo, il primo consigliere del Sacro R. Consiglio e l'altro Auditore di Calabria, (dei quali aveva particolare fiducia per la loro *"integritate, doctrina, prudentia, probitate et experientia"*) come suoi speciali delegati *"giudici et commissarii"*³⁴. Dettò a questi giudici il modo onde dovessero istituire le loro procedure e diede loro la facoltà di suddelegare anche ad altri commissari, purché lo facessero con l'approvazione del Collaterale Consiglio.

Stabili, ancora, che essi, come i loro suddelegati, istruissero i loro processi *"summarie, simpliciter, et de plano sine strepitu, et forma judicij, sola rei veritate, et facti notorietate"* e che le loro sentenze, appena rese note *"debeant exequutioni mandari, omni appellatione remota"*.

Come si vede, è già qui presente un chiaro disegno istituzionale. I commissari sono esperti giuristi, tratti anche dalle tradizionali magistrature, poiché la loro professionalità è garanzia del superamento degli impacci nascosti nella stratificazione giuridica d'antico

³² v. A. DI COSTANZO, *Storia del Regno di Napoli* (1581), Ristampa Ed. Brenner, Cosenza s.d., p. 134.

Nel 1340 *"Bisognò che il Re (Roberto) provvedesse a modo di guerra, mandando capitani e soldati per le provincie per estinguelerli"*. Nel 1380 Ramondo Ursino, figlio del conte di Noia, e Stefano Genga, reggente della Vicaria, vengono inviati contro ladroni (p. 168).

DE FREDE C., *Napoli Angioina (Storia di Napoli)*, vol. III, p. 198). Si ha notizia, nel 1332 di *"inquisitores deputati ad persequendum, puniendum et capiendum latrones insignes Regni"*.

FORTIS F., *Raccolta delle vite, e famiglie degli uomini illustri del Regno di Napoli per il governo politico*, Milano, 1755, (Rist. Forni, Bologna, 1973) dice: *"Già intorno alla seconda metà del secolo XV, essendo il Regno infestato da banditi, fu dato incarico dal re Ferdinando II a Bernardo Striviero, Regio Consigliere di stirparli"* (p. 11).

³³ Sulla visita del 1536 di Carlo V a Napoli v. CERNIGLIARO A., *Sovranità e Feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, 2 voll., Napoli, 1938, vol. I, pp. 295 e ss.

³⁴ Sono da tenere in particolare evidenza le parole del diploma imperiale *"judices et commissarios generales"*.

V. D. WINSPEAR, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1883, pp. 21-22. Il testo del diploma è alle pp. 184-186, nota 77.

regime e pronti a saltar fuori nelle mille forme in cui l'abilità del giurista era in grado di mascherarli, giustificarli.

Però, i magistrati nominati commissari venivano completamente sottratti all'ordinamento tradizionale; sia sul piano del loro incardinamento istituzionale, perché erano collocati al di fuori dei tribunali di provenienza; sia sul piano delle procedure alle quali dovevano attenersi - improntate ad modum belli -; sia, infine, su quello del diritto da applicare, che doveva guardare solo alla "rei veritas" ed alla "facti notorietas", senza che vi sia l'affanno delle speculazioni e qualificazioni giuridiche. Si attribuiva così ai commissari un'identità istituzionale forte, che, almeno tendenzialmente, li collocava al di fuori dei tradizionali parametri ai quali si informava il giudizio nell'età moderna.

E' sulla base ideologica e normativa di questo diploma, recependone anche la terminologia, che saranno, poi, impostate le successive Prammatiche, emanate nel Regno, per disciplinare l'attività dei "*commissari*"³⁵.

Estremamente carenti sono, nella storiografia italiana, i contributi e gli studi dedicati ai "*commissari*", alla loro istituzione ed alle loro funzioni per tutta l'età moderna. La letteratura generale³⁶ si limita, infatti, a dedicare a questi funzionari brevi e fugaci accenni, consistenti, più che altro, a registrare la loro diffusa presenza, senza ulteriori e più approfonditi accertamenti, rispecchiando, per tal verso, quella che fu la normativa dell'epoca vicereale. Le prammatiche registrate sotto il titolo "*De Commissariis*"³⁷ sono, per lo più, volte a disciplinare e contenere il numero e gli "eccessi" dei commissari, piuttosto che a disciplinare in concreto la loro istituzione o le loro funzioni. Densità, successione, poteri e funzioni reali dei commissari, nelle differenti epoche., e nelle diverse province del Regno ci sfuggono; e queste nebbie avvolgono necessariamente anche l'istituzione dei commissari di campagna, come del Commissario Generale di Campagna.

E' pertanto necessario procedere ad una definizione dei concetti di commissione, di ufficio, di delegazione e di commissario, per individuare il trapasso storico che portò dall'istituzione di commissari inviati al fine di debellare i fuorusciti, all'introduzione dei Tribunali di Campagna e alla regolamentazione, in un successivo momento, dell'Ufficio del Commissario Generale della Campagna o "*Iudicis Generalis contra delinquentes*".

L'omogeneità culturale dell'Europa del '500³⁸, la profonda incidenza ed influenza che le opere del Bodin esercitarono, anche in Italia, sul pensiero giuridico e politico, consentono di utilizzare, ai fini del presente studio, tanto le elaborazioni teoriche, come talune esperienze concrete e storicamente verificate, determinatesi anche in altri Stati, per un approfondimento dell'istituto del Commissario, che dal XV al XVIII secolo riveste un ruolo non secondario nelle grandi riforme monarchiche che hanno creato lo Stato moderno³⁹.

³⁵ ROVITO S., *Loculenta commentaria in singulas Regni Neap. Pragmaticas sanctiones*, Napoli, 1649, "Super pragm. II, IV e VI de Commissarijs et Executoribus", pp. 172-174.

³⁶ Così, ad es. G. ASTUTI, *La formazione dello stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, vol. I, Giappichelli, Torino, 1967, p. 101.

Cfr. CONIGLIO G., *Struttura amministrativa e giudiziaria del Vicereggio nella prima metà del secolo XVI*, in *Consulte e Bilanci del Vicereggio di Napoli dal 1507 al 1533*, Ist. Storico It., Roma, 1983, pp. 13-57.

³⁷ "De Commissariis et exequitoribus", in Giustiniani, *Nuova Collezione*, Tomo III, pp. 224 e ss. La prima prammatica risale al 1540.

³⁸ TILLY C., Riflessioni introduttive al volume *The Formation of National States in Western Europe*, 1975, trad. ital., Il Mulino, Bologna, 1984.

³⁹ cfr. *La "République"* di J. BODIN. Atti del Convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980, Olschki, Firenze, 1981, per l'Italia, e con accenni a quella meridionale: P. ANDERSON, *Lo Stato assoluto*, Mondadori, Milano, 1980, pp. 133-159.

In realtà il commissario, quale tipico “aiutante monocratico del governo, a livello periferico”, costituisce una ricorrente figura nella storia istituzionale, ed è una figura in ogni tempo discussa, proprio per la sua intima connessione con il centro stesso del potere.

Rappresenta, infatti, un importante raccordo tra politica ed amministrazione. E’ il tipo puro di “aiutante” in cui sono abbinati e coesistono il momento essenzialmente politico - e quindi autonomo - ed il momento specificamente amministrativo, nel senso di esecuzione subordinata.

Indubbiamente uno degli elementi, che rendono interessante la figura del commissario, è proprio la sua intima partecipazione al potere politico: la linfa che dà vita all’istituto è il potere, che viene trasmesso mediante l’unione, strettissima e continua, con il detentore della suprema autorità politica.

Per le sue origini storiche e le sue originarie utilizzazioni, l’ufficio del commissario può sintetizzarsi come una prosecuzione dello stato di guerra durante la pace⁴⁰.

Come è noto perdurò nel quattrocento, per le esigenze della guerra, il ricorso alle compagnie mercenarie, si determinò anzi in quel secolo la transizione “dall’esercito feudale del Medioevo all’esercito permanente di mestiere invalso in età moderna”⁴¹.

Momento specifico di questo lungo processo di trasformazione fu, nella seconda metà del ‘400, il generalizzarsi di contratti definiti anche condotta, in virtù dei quali i condottieri si ponevano al servizio permanente di uno stato.

In periodo di guerra, elemento di collegamento e controllo tra l’autorità dello Stato da un lato ed il condottiero e le sue truppe dall’altro furono i commissari civili, talora detti anche “provveditori”, nominati appunto per seguire l’esercito sui luoghi di operazioni.

Anche se è chiaro che i meccanismi dell’amministrazione pubblica variavano da Stato a Stato nell’Italia del tempo, tanto a Napoli, come a Milano, come nello Stato pontificio - ove la guerra era cura diretta del sovrano o del papa e del suo consiglio segreto - ovunque si ha notizia di commissari di guerra di rango diverso e di competenze graduate⁴².

Tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI si consolida definitivamente l’impiego di commissari di guerra, dotati di poteri straordinari, al seguito delle armate e dei loro condottieri, i quali dopo le campagne militari, usavano rimanere ancora per lungo tempo nella provincia, per completare il ristabilimento dell’ordine.

Il contenuto delle loro “commissioni” - che di regola erano dirette soltanto alla loro persona (e non agli organi locali) - muta secondo le circostanze; ed è dilatabile e multiforme, ma il tratto fondamentale è dato sempre dall’unione di funzioni militari e civili, sulla base di pieni poteri straordinari.

Uno svolgimento quasi parallelo si sviluppa in gran parte degli Stati europei, nei quali l’attività dell’istituto commissoriale si attua al servizio dell’idea di Stato assoluto.

Nel Regno di Napoli, sin dai primi decenni del XVI secolo, il Viceré utilizza Commissari, specialmente delegati, per intervenire su organi e magistrature locali.

Nel 1533, Pedro di Toledo destina commissari per sottoporre a sindacato i governatori e gli uditori provinciali⁴³.

⁴⁰ MALLET M., *Mercenaries and their Masters*, 1974, (tr. it. *Signori e Mercenari. La guerra nell’Italia del Rinascimento*, Il Mulino, Bologna, 1983, in particolare il cap. IV).

⁴¹ PIERI P., *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Einaudi, Torino, 1952, pp. 263-4.

⁴² SCHMITT C., *Die Diktatur von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens zum proletarischen klassenkampf*, Berlin, 1964, (trad. it. *La dittatura*, Laterza, Bari, 1975). Fondamentali le pp. 53-70, che trattano dei Commissari pontifici, per la comprensione dello sviluppo storico del conferimento della commissione.

⁴³ *Privilegi et capitoli*, op. cit., pag. 146.

Significative sono le istruzioni impartite ai commissari che debbono procedere “*summarie, simpliciter, et de piano, sine strepitu, figura juditii, illis justitiam celerem et expeditam ministrando*”.

Sono le stesse parole che si possono leggere nelle istruzioni e nelle lettere patenti, con le quali i commissari di campagna vengono destinati alla lotta contro i malfattori ed autorizzati a procedere “ad modum belli”: entrambe identificando l'esigenza di collocarsi al di fuori dell'ordine tradizionale, impeditivo di ogni azione efficace ed anzi foriero di tutti quegli abusi che si alimentano dell'incertezza e dei ritardi.

Qui interessa rimarcare come, alle origini, i compiti dei commissari vengono dettati direttamente dal governo, con istruzioni particolari che escludono uno schema normativo definitivo, come una struttura che identifichi un ufficio.

Sia che venga destinato alla lotta contro i ribelli, siano questi banditi od eretici, sia che venga deputato al controllo di organi locali, il commissario svolge i suoi compiti senza essere vincolato all'osservanza di determinate procedure, anzi espressamente autorizzato a procedere de facto, come depositario di poteri straordinari del governo, che spezzano l'ordinata gerarchia dell'antico sistema degli uffici e servono come nuovi strumenti dell'affermazione di nuovi compiti amministrativi ordinari.

Emerge, qui, l'importanza decisiva che l'antitesi tra ufficio e commissione aveva nella concezione dei giuristi, e più in generale dei teorici politici d'Ancien Régime⁴⁴.

Come si è detto in precedenza, si deve a Bodin la più completa trattazione, nel secondo capitolo del terzo libro dei suoi “*Six Livres de la République*”⁴⁵, dell'istituto dei commissari.

Si tratta, come Bodin stesso fa notare, della prima trattazione teorica del problema.

“*L'officier est la personne publique qui a charge extraordinaire limité par simple Commission*”. Dopo questa precisa definizione, Bodin distingue due specie di ufficiali e commissari: “*les uns qui ont puissance de Commander, qui sont appellez Magistrats, les autres de cognoistre ou d'executer les mandemens*”.

Due sono le caratteristiche che distinguono il concetto del commissario da quello dell'ufficiale: in primo luogo il carattere straordinario del suo incarico; secondariamente, la mancanza di una legge come fondamento⁴⁶.

A questa seconda caratteristica Bodin attribuisce il peso maggiore. Egli sottolinea espressamente che c'è bisogno di un editto (di un atto di legge): “*pour l'erection des charges publiques ordinaires érigées en titre d'office; autrement ce n'est point office, s'il n'y a édit ou loy expresse*”.

Il Re non poteva, infatti, aumentare, in nessun organo (Corps et collège) il numero dei giudici o degli ufficiali subalterni (sergens, trompettes, arpenteurs, langayeurs, ecc.) senza un editto speciale, che doveva essere pubblicato, controllato e registrato. La ragione principale di ciò era il fondamento legale⁴⁷.

E' qui che risiede la differenza tra office e commission. Per poterla comprendere meglio, Bodin afferma che si potrebbe dire “*que l'office est une chose empruntée que le propriétaire ne peut demander que le temps prefix ne soit expiré: et la commission est une chose qu'on a par souffrance et par forme de precaire, que le seigneur peut demander quand bon lui semble*”.

⁴⁴ HINTZE O., *Der Commissarius und seine Pedeutung in der allgemeinen Verwaltungsgeschichte*, trad. it. in *Stato e società*, Zanichelli, Bologna, 1980, pp. 1 e ss.

⁴⁵ BODIN J., *Les six livres de la République*, Paris, 1583, (6^a ediz.). In Italia, sinora, è apparsa solo la traduzione dei primi due libri de la République, a cura di M. Isnardi Parente, Utet, Torino, 1964. Una breve antologia di scritti politici di Bodin è stata curata da V. IVO COMPARATO, *Bodin*, Il Mulino, Bologna, 1981.

⁴⁶ Nel Regno di Napoli, fondamento della “Commissione” era la volontà del Principe.

⁴⁷ V. I. COMPARATO, *Bodin, op. cit.*, Introduzione, pp. 40 e ss.

La natura della commissione comporta che essa si estingue, non appena è stato risolto l'incarico al quale si riferisce. E ciò, nella logica dell'istituto, concorre ad impedire che si consolidino posizioni, ingenerandosi interventi estranei a quelli fotografati nella lettera di commissione.

Bodin tratta ancora un caso (di particolare rilevanza per quanto si dovrà osservare in seguito sulla denominazione del commissario di campagna), che sembrerebbe annullare la distinzione tra office e commission: quello dei Commissaires de Chastelet et des Requestes du Palais⁴⁸.

Questi sono senza dubbio officiers, nonostante che si chiamino commissaires. Ciò si spiega, secondo Bodin, col fatto che inizialmente essi erano semplici commissari, e che tale nome è stato mantenuto anche quando divennero officiers (“furent erigez en tiltre d'offices ordinaires et perpetuels”)⁴⁹.

Office e commission sono, dunque, distinti concettualmente, ma tuttavia ben compatibili in una stessa persona.

Le cosiddette Commissions excitatives, con le quali un ufficiale veniva istruito nell'espletamento del suo dovere d'ufficio, non sono commissioni nel senso vero del termine; bisogna, infatti, che queste ultime contengano disposizioni in contrasto con quelle delle leggi e basate esclusivamente sull'autorità del Principe.

Ripetutamente Bodin dà risalto all'aspetto odioso delle commissioni straordinarie, ma anche alla loro necessità nei casi in cui si tratta d'indagare sugli abusi degli ufficiali, o di decidere i processi cresciuti a dismisura, durante sommovimenti popolari o durante una guerra civile⁵⁰.

Bodin procede poi a definire l'ambito del concetto di commissario. Egli distingue commissari “pour le gouvernement de provinces, ou pour la guerre, ou pour les finances, ou pour autre chose qui concerne l'estat”.

E questo conferma quelle osservazioni sull'espansione dell'uso di commissari in tutti i settori dell'amministrazione statale, fatte in precedenza proprio per il Regno di Napoli. Bodin non estende le sue ricerche al campo ecclesiastico.

Indagini in questo campo accertano la presenza, ad esempio nel Regno di Napoli, della contemporanea presenza di un commissario nominato dal Viceré, che affianca il commissario nominato dal pontefice nella lotta agli eretici⁵¹.

Una distinzione, che tornerà particolarmente utile, quando tra breve si determinano i principi che regolavano il Commissario di Campagna nel Regno di Napoli, è quella che Bodin opera tra le commissioni che promanano dal principe sovrano o da autorità ordinarie (magistrati) o da commissari delegati del principe.

⁴⁸ v. A. PETRACCHI, *I “Maîtres des Requêtes” - Genesi dell'amministrazione periferica di tipo moderno nella monarchia francese tardo-medioevale e rinascimentale*, in Annali della Fond. It. per la Storia Amm., vol. I, 1964, Giuffrè, Milano.

⁴⁹ v. A. PETRACCHI, *L'intendente provinciale nella Francia d'Antico regime*, I, 1551-1648, Giuffrè, Milano, 1971; in part. Cap. II, Officio e Commissione, pp. 13-22.

⁵⁰ BODIN, *Les six livres*, op. cit., I, II, c. 5; I, III, c. 4. “Quando il principe è lontano, solo colui che si trova sul posto può interpretare nel migliore dei modi le esigenze sulla ragione di stato”. Le situazioni in cui vi siano dei torbidi sono particolarmente rivelatrici, e proprio evocandole, Bodin scopre il fondamento del suo pensiero. In casi del genere non può farsi riferimento alle leggi vigenti, come alle decisioni prese in casi normali entra in gioco un criterio di emergenza che Bodin chiama équité naturelle - e non più legge naturale - d'origine divina.

V. TENENTI, *Teoria della sovranità e ragion di stato nella "République" di J. Bodin (1576)*, in “*La République*”, op. cit., pp. 34-49.

⁵¹ Su ciò si dirà ampiamente, più avanti.

Infatti i commissari nominati dal sovrano possono dare in commissione parte del loro incarico ad altre persone, purché ciò non sia espressamente vietato nella loro commissione, e purché non si tratti di un interesse di Stato⁵².

Di non minore importanza è la distinzione tra i commissari, che erano contemporaneamente anche ufficiali, da quelli che erano persone private (naturalmente, con il conferimento della commissione anche questi ultimi diventavano “*personnes publiques*”).

La commissione, poi, viene meno se chi l'ha conferita muore, o la revoca. E' questa una conseguenza della differente natura tra l'ufficio e la commissione: l'ufficio è permanente, o perlomeno ha un termine esattamente fissato ed è fondato sulla legge; la commissione ha carattere transitorio ed è basata su semplice incarico. Perciò essa si estingue da sé, con la morte di chi ha conferito l'incarico, mentre per l'abrogazione dell'ufficio è necessario uno speciale atto legislativo.

Il potere d'ufficio degli “*officiers*” è, secondo Bodin, più forte e più esteso, anche nel contenuto, di quello dei commissari. I “*magistrati*”, in particolare, possono interpretare autonomamente la legge, mentre i commissari sono vincolati al tenore dell'incarico, anche se può capitare che in esso sia inclusa una clausola (“*selon les personnes*” - “*à la discrètio*” - “*à la prudence*” - “*à la volonté*”) che conferisce loro una maggiore libertà di azione.

Queste ultime considerazioni non trovano rispondenza in quanto avviene nel Regno di Napoli, ove, per i poteri pressoché illimitati e quasi sempre senza controllo che, specie nella seconda metà del '500, venivano conferiti ai vari Commissari di campagna, questi rivelarono una particolare efferatezza e ferocia nel perseguire i “*foraxitos*”⁵³.

Il problema più arduo da risolvere riguarda l'origine dell'istituto dei commissari.

Su questo argomento in Bodin non si trovano esplicite indicazioni. E', però, chiaro che per il pensiero di Angers era fondamentale l'opinione che il trasferimento transitorio ed informale di autorità ad un delegato costituiva il modo più semplice ed originario con il quale un titolare del potere poteva agire per mezzo di altre persone e che, perciò, i commissari, in quanto tali, sono più antichi degli ufficiali legali ordinari.

Gli esempi scelti da Bodin, per dimostrare il suo assunto, sono tratti, in particolare anche dalla storia greca e romana, che secondo l'uso degli scrittori del XVI secolo, vengono mescolati con disinvoltura con la storia delle epoche più recenti.

In particolare, i dittatori romani, i decemviri, i quaestores parricidi, i governatori delle province, sono per lui rappresentanti caratteristici del tipo dei commissari.

In questa sede non è possibile seguire questa strada per ripercorrere, da così lontane origini, l'istituto commissoriale⁵⁴.

⁵² E' quanto precisamente avviene nel Regno di Napoli ove i Presidi o gli stessi Commissari di Campagna possono inviare, per le provincie di loro competenza, altri Commissari per la ricerca di fuorusciti.

⁵³ GENTILE E., *I visitatori generali nel Regno di Napoli e un cartello infamatorio contro i Regi Ministri e ufficiali*, Casalbordino, 1914. Nel Cartello, di cui parla G., affisso a Napoli il 7 febbraio 1607, nel seggio di Capuana, due Commissari di Campagna Carlo Tirone e Mascambruno venivano fatti oggetto di gravissime accuse (“*Tirone - Iste est dux furum; Il iodice Mascambruno, quando è stato commissario di campagna have appiccato l'homini innocenti a li arbori di chiuppi*”). Per i processi contro C. Tirone e G. B. Mascambruno v. CARINI, *Gli archivi e le biblioteche di Spagna*, Palermo, 1884, Parte II, pp. 389 e ss.

⁵⁴ Uno sviluppo che parte dalle teorizzazioni del Bodin è delineato da Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht*, vol. II, p. 613 e ss. e *Abriss des römischen Staatsrechts*, (trad. it. 1943, rist. Milano, 1973, in part. cap. X, *Sulle magistrature straordinarie della repubblica*), p. 228 e ss.

In realtà, il concetto del commissario acquista maggiore determinatezza giuridica e soprattutto diventa un istituto teoricamente configurabile solo allorché esso può essere definito in rapporto all'ufficiale ordinario.

Tutta la storia dei commissari, come appunto la propone Bodin, si fonda sulla contrapposizione di questi ultimi rispetto agli “officiers”: bisognava che esistesse prima l’“*officium*”, perché si potesse parlare della “*commissio*” in senso tecnico-giuridico.

Ci si scontra, così, con il problema dell’origine dell’ufficio nel mondo gerarchico-feudale medioevale, problema tuttora non sufficientemente chiarito, ed in merito al quale può rilevarsi che l’esempio della gerarchia degli uffici ecclesiastici ha esercitato un influsso palesemente notevole, anche se non sempre abbastanza valutato, sulle istituzioni statali.

Hinschius ha particolarmente sottolineato questa influenza⁵⁵.

Il diritto canonico (palesemente in connessione con la tradizione dell’amministrazione statale romana) non soltanto ha creato un sistema perfezionato di organi amministrativi, ma - come sostiene Hinschius - ha anche portato ad effetto “*il concetto di ufficio*” - in antitesi alla successiva concezione germanica che l’avrebbe inteso come un diritto privato sostanzialmente produttivo - quale complesso di precisi diritti e doveri da esercitare nell’interesse pubblico, così come affermati dalla norma, per cui l’ufficio avrebbe potuto revocarli soltanto a determinate condizioni e secondo una determinata procedura: “*La sua gerarchia degli ufficiali ed il diritto di questi ultimi ha fornito il modello per il così detto Stato assoluto*”.

Hinschius è anche propenso a considerare l’esempio della Chiesa, la quale, secondo il suo dogma, poteva attribuire soltanto al ceto degli ufficiali la capacità di governo e considerava i laici semplicemente come oggetti privi di volontà per il compimento della missione spettante alla burocrazia come indirettamente responsabile “*di quella nota concezione della onniscienza del governo e della limitatezza della comprensione dei sudditi come pure dell’attività degli ufficiali e del governo come un compito autonomo, svincolato dagli interessi del popolo governato*”.

Insieme al concetto di ufficio, anche quello di commissario si presenta subito con maggiore precisione giuridica, e proprio in fonti giuridiche ecclesiastiche.

Bodin cita insieme, per le sue distinzioni, fonti giuridiche romane e canoniche, “*leges*” tratte dal Digesto e dal Codice giustinianeo, “*capitula*” dalle Decretali di Gregorio IX, e poi legisti e canonisti come Bartolo, Baldo, Giacomo Butrigario, Giovanni di Andrea, Felino, l’Ostiense eccetera.

Se si esaminano più da vicino le sue citazioni, però, nelle fonti romane compaiono solo pochi sostegni alla teoria, come i passi sulla “*iurisdictio mandata*” nel Digesto e nel Codice giustinianeo⁵⁶. Molto più importante appare il citatissimo Titolo 29 del primo libro delle Decretali gregoriane: “*De officio et potestate iudicis delegati*” ed inoltre i commentari dei giuristi sopra citati.

Per la costruzione della teoria siamo perciò ricondotti principalmente al diritto canonico. Alla base c’è la dottrina della *iurisdictio delegata*.

⁵⁵ HINSCHIUS P., *Kirchenrecht (der Katholiken und Protestanten in Deutschland)*, Be, 1869-97, vol. II, p. 364 e ss.

⁵⁶ I. 5 e 6 de *iurisdictione*. D. II, 1.

(5: “*More maiorum comparatum est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio habet*”).

(6: *venir meno del mandato di giurisdizione con la morte del mandante, in caso di res integra*).

I. 5. C. III de *iudiciis*

(“*a iudice delegatus iudicis dandi non habet potestatem, cum ipse iudicario munere fungatur, nisi a principe iudex datus fuerit*”…;

“Gli inizi dell’elaborazione di questo istituto e di una teoria particolare al riguardo, dice Hinschius⁵⁷, risalgono alla prima metà del XII secolo, e nella seconda metà dello stesso tempo di Alessandro III, il principio della delega appare già praticamente in funzione e teoricamente perfezionato ... A partire dall’inizio del XII secolo s’incontrano, dapprima raramente, poi con Alessandro III sempre più numerosi, rescritti papali, che trasferiscono al altri ecclesiastici, come vescovi, abati, ecc. l’istruttoria o, anche contemporaneamente, la decisione di affari di diretta competenza papale”.

Era una ripetizione del processo che già nei secoli precedenti aveva portato alla creazione dei legati papali; Hinschius intende ricondurre ad una giurisdizione originariamente delegata dai vescovi, soltanto in via commissariale, anche la nascita dell’importante carica degli arcidiaconi, ai quali fu attribuita nel medioevo una “*iurisdictio ordinaria*”.

In tutti e due i casi, però, furono stimoli provenienti dall’epoca del tardo impero romano a dare l’impulso alla formazione dei commissari papali: la prima volta fu la recezione diretta dall’istituto bizantino dei commissari imperiali, che è menzionato sia nel Codex Iustinianus, che nel Codex Theodosianus⁵⁸; la seconda volta fu l’incontro della straordinaria crescita della posizione di potere del Papa nel XII secolo, con la fioritura della scuola dei giuristi romanisti in Italia, ciò che condusse alla formazione del nuovo istituto dei *iudices delegati*⁵⁹.

Non pare possibile stabilire più esattamente quando si afferma il nome di commissarii, per denotare quei titolari di un potere autoritario straordinario, che nelle fonti canonistiche sono indicati ancora normalmente come delegati.

Nel XV secolo tale denominazione è già comunemente usata in Francia, come in Germania, e, come si è accennato in precedenza in Italia⁶⁰.

In sintesi, dovunque sono sorti nuovi e straordinari compiti per l’amministrazione dello Stato, al cui assolvimento gli antichi ufficiali ordinari non erano idonei o sufficienti, dapprima i titolari d’ufficio straordinari sono stati investiti commissarialmente di poteri corrispondenti a questi nuovi compiti e poi questi ufficiali straordinari, nel corso del tempo, sono diventati ordinari, con lo stabilizzarsi della necessità che li aveva generati e che rese desiderabile una funzione regolare d’ufficio.

⁵⁷ HINSCHIUS P., *Kichenrecht, op. cit.*, vol. II, p. 171 e ss.

⁵⁸ I. 32 par. 3 Cod. Iust. VII, 62 “*de appellationibus*”; I. 16 C. Theod. XI, 30 “*de appellationibus*”. E’ degno di nota che in entrambi i passi “*delegare*” appare come terminus technicus, mentre nel Digesto viene impiegato il termine “*mandare*”. Delegare è anche il termine canonistico.

⁵⁹ “*Per la giurisdizione suprema e generale del papa il diritto romano dell’epoca imperiale offriva allora (sotto Alessandro III e i suoi successori) le forme desiderate nell’appellazione, nell’avocazione arbitraria di questioni giuridiche in prima istanza, nei rescritti per la nomina di funzionari e di commissari straordinari (*iudices delegati*), grazie ai quali poteva interferire nel potere diocesano ordinario dei paesi europei più lontani*”: von Bethmann-Hollweg, *Der Zivilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, Bonn, 1864-74, vol. VI, p. 86.

⁶⁰ Ducange sul commissaire francese riferisce: “*Commissarius generatim is est, cui negotium quodam curandum creditur v.g. causa disceptanda, lis dirimenda, tuenda in provinciis Regis auctoritas, etc.*”.

DELAMARE, *Traité de la police*, vol. I, p. 177, avanza l’ipotesi secondo cui commissarius - che si riallaccerebbe all’istituto del missus - significa “co-invitato” (committere = simul mittere, simul iungere), poiché s’inviano sempre due o più plenipotenziari. Al fondo di tale ipotesi c’è, naturalmente, “committere” nel significato di mandare, delegare ed il sostantivo che ne deriva e che significa la competenza ed il potere del commissario.

CAP. IV

LA GIURISDIZIONE DELEGATA NEL REGNO DI NAPOLI

A) - Modello processuale nel Tribunale di Campagna

Nell'ampio consulto *Sopra l'Officio dell'Inquisizione*, Paolo Sarpi scriveva:

“*Ogni ben ordinata repubblica, quando nasce delitto di molta atrocità, instituisce un magistrato proprio per conoscere di quello solamente, acciò la cura di altre cose non lo divertiscano*”¹.

Al modello dell'Inquisizione², elemento caratterizzante l'assolutismo spagnolo³, e non solo ripetendone le ragioni teologiche, i principi e le motivazioni ideologiche, ma

¹ P. SARPI, *Sopra l'Officio dell'Inquisizione* (1613), in *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. GAMBARIN, Bari, Laterza, 1958, p. 206. Sull'origine di questa scrittura cfr. la Nota, posta a p. 132 degli Scritti cit. Lo sfondo su cui si colloca il pensiero e l'opera di Sarpi (1552-1623) non è solo quello veneziano. La vicenda sarpiana è vicenda europea, alimentata dalle passioni religiose, dalle lotte politiche e dalle tendenze culturali, che percorrevano l'Europa tra la fine del Cinquecento ed inizio del Seicento. Cfr. *Nota introduttiva* di G. e L. Cozzi a P. SARPI, *Opere* (Storici, Politici e Moralisti del Seicento, Tomo I), Ricciardi, Milano-Napoli, 1969, pp. 3 e ss.

² Ai fini della presente ricerca costituisce fonte di rilevante importanza la documentazione raccolta in L. AMABILE, *Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli*, due vol., Città di Castello, 1892. L'opera è diretta a confutare l'opinione, comunemente accettata, che in Napoli non vi fu mai un Tribunale d'Inquisizione ed a provare, viceversa, l'esistenza di una vera e propria Inquisizione, che non si sarebbe estinta che verso il 1750. Cfr. B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, (1925), Laterza, Bari, 1965, p. 31. Dopo la pubblicazione delle opere ora citate, ribadiscono che nel Regno di Napoli mai fu ammessa l'Inquisizione: A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, II ediz., Morano, Napoli, 1972, p. 160, n. 86. e V. LA MANTIA, *Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Sellerio, Palermo, 1977, p. 120, testo e n. 5 - dello stesso A. v. *La critica all'opera di Amabile, Il Santo Officio* ..., nella *Rivista Storica Italiana*, 1893, vol. X, pp. 459-468. Per le fonti normative: D. GATTA, *Regali Dispacci*, Parte I, t. I, tit. X, “*Del Tribunale del Santo Ufficio sempre proibito in questo Regno*”.

Sulla vasta e penetrante influenza che l'Inquisizione ha esercitato sulle istituzioni e le procedure giudiziarie dei paesi dell'Europa centrale: H. C. LEA, *A history of the Inquisition of Spain*, 4 voll., New York, 1906-8; di Lea, in tr. it., è apparsa, nel 1910, *Storia de ll'Inquisizione - Fondazione e Procedura*, Milano-Torino-Roma - (in part. si v. pp. 460-499. La procedura inquisitoriale. “*Nell'amministrazione della tortura, le regole adottate dall'Inquisizione, divennero pur quelle dei tribunali civili di tutto il mondo cristiano*”).

H. KAMEN, *L'inquisizione spagnola*, Feltrinelli, Milano, 1966, (v. p. 161, per la natura originariamente itinerante dei tribunali dell'Inquisizione ai quali non si assegnavano sedi fisse di residenza, che si creavano invece soltanto dove e quando se ne manifestasse la necessità).

Per l'invenzione, attribuita ai pontefici Gregorio IX e Alessandro IV, della formula “*simpliciter et de plano et sine strepita (advocatorum) et forma iudicii*”, con la quale si toglieva il giudice dalla posizione neutrale nella quale era stato posto dal sistema accusatorio e gli si conferiva la possibilità d'iniziare l'azione penale ogni qual volta lo ritenesse necessario od opportuno, dandogli la facoltà di condurre il processo a suo talento e secondo i suoi propositi: I. MEREU, *Storia dell'Intolleranza in Europa - Sospettare e punire*, Mondadori, Milano, 1979, pp. 192 e ss.; dello stesso A. Il metodo inquisitorio tra ideologia ed effettività nella dialettica del potere dell'Europa continentale, in *Diritto e potere, op. cit.*, vol. I, pp. 1127-1147.

raccogliendo ed imitando riti, forme, procedure e terminologie proprie del S. Officio si ispirò, l'introduzione, nel Regno, dell'istituto delle "Visite Generali"⁴.

Nelle loro incursioni verso le periferie dell'impero, i visitatori si muovevano ed agivano, infatti, secondo la prassi inquisitoriale.

La sorpresa dell'evento, la solennità dell'insediamento, l'ostentazione di forza e di rigore dovevano, contestualmente, intimorire gli inquisiti e rafforzare nel popolo la fiducia nel sovrano.

Sotto il profilo organizzativo e funzionale, le analogie tra visite ed Inquisizione erano assai strette, quasi di filiazione.

Questo carattere non era sfuggito, nel Regno di Napoli, all'opinione pubblica, concorde nel definire le visite generali come "*un'Inquisizione che porta la veste criminale al modo dell'Inquisitore di Spagna*"⁵.

La struttura del tribunale della visita, anch'essa disegnata sul modello inquisitoriale, era agile e funzionale, lontanissima dalla pletorica ed inefficiente organizzazione delle Corti ordinarie.

Altrettanto essenziali i tempi e le procedure. Una volta giunto nella sede da visitare, fatto riconoscere il suo titolo da parte del Viceré, il visitatore emanava un bando nel quale invitava i cittadini a collaborare alla visita, inoltrando al proprio tribunale le denunce o presentandosi come testimoni.

Da quel momento egli agiva come Tribunale, ma con una struttura propria, distinta da quella delle varie istituzioni locali.

Come aveva notato il Summonte, scopo dei visitatori era quello di produrre "spavento"⁶; ed in realtà non può dimenticarsi che la visita doveva insinuarsi tra istituzioni stabilmente radicate nel territorio, tra loro, quanto meno al cospetto del visitatore, fortemente omertose. Lo spavento, lo sconcerto ed il disorientamento costituivano, così, una condizione indispensabile alla riuscita dell'attività investigativa che, come sempre, doveva contare su divisioni, contraddizioni, interesse alla delazione.

Va inoltre tenuto presente che nella visione politica dominante nella prima metà del secolo XVI controllare il territorio significava visitarlo.

Le connotazioni che si sono ora descritte inducono a ritenere - sia pure in via di ipotesi, da sottoporre quindi ad ulteriori, più diffuse e penetranti ricerche - che, a somiglianza di quanto avvenuto per le Visite Generali, il modello inquisitorio abbia svolto altresì

Rinnova profondamente la conoscenza dell'Inquisizione il volume (scritto con la collaborazione di vari AA.) di B. BENNASAR, *Storia dell'Inquisizione spagnola dal XV al XIX secolo*, Milano, 1980.

³ Sull'importanza dell'Inquisizione nell'assolutismo spagnolo, rispetto a quello francese, R. AJELLO, *Napoli tra Spagna e Francia: problemi politici e culturali*, in *Epistemologia moderna*, op. cit., pp. 81-99.

⁴ Nel 1531 furono istituiti i visitatori del Regno, e nel 1533 si ebbe il primo visitatore (il Vescovo di Mondonedo).

Sulle Visite Generali: E. GENTILE, *I visitatori generali nel Regno di Napoli e un cartello infamatorio contro i regi ministri e ufficiali*, Casalbordino, 1914.

G. CONIGLIO, *Visitatori del Vicereggio di Napoli*, Bari, 1974. Di tale istituzione lo stesso A. si era già occupato, prima ne *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V*, E.S.I., Napoli, 1951, pp. 66 e ss.; e, successivamente, ne *Il Vicereggio di Napoli nel sec. XVII*, Roma, Ed. Storia e Lett. - 1955, pp. 167 e ss.

R. MANTELLI, *Burocrazie e finanze*, op. cit., cap. I, *La visita e il visitatore*.

P. L. ROVITO, *Respublica dei togati*, op. cit., cap. II, *Le visite generali*.

⁵ F. BUCCA D'ARAGONA, *Aggionta ai diurnali di Scipione Guerra*, p. 2°, in A.S.P.N., 37, (1912), p. 568.

⁶ G. A. SUMMONTE, *Historia della città e Regno di Napoli*, Napoli, 1749, VI, lib. XI, p. 80.

un'influenza determinante nell'istituzione, nella struttura, nei metodi e nelle procedure dei Tribunali di Campagna.

* * *

Profonde, e non certamente accidentali, le analogie che si riscontrano fra le due istituzioni.

Fondamentale è quella di costituire, entrambe, espressione tipica di giurisdizione delegata ed extra ordinem.

Così come l'Inquisizione era funzione delegata dal Pontefice, i Tribunali di Campagna rientravano fra le giurisdizioni delegate, o delegazioni⁷ come più comunemente venivano dette, create al fine di assicurare un più rapido ed energico intervento di Organi appositamente destinati o di preesistenti Magistrature per la repressione di delitti particolarmente frequenti e persistenti, come per fronteggiare certe categorie di delinquenti e segnatamente in relazione a fenomeni di banditismo⁸. Si aveva cioè la creazione di una vera e propria giurisdizione eccezionale e personale.

In secondo luogo è la natura itinerante, almeno per la fase c.d. arcaica, che accomuna le due istituzioni. E non si tratta di carattere puramente estrinseco, bensì fortemente connotante. L'istanza di uno stretto legame con un determinato territorio privava l'istituzione di uno dei principali - se non proprio del principale - canali attraverso i quali le tradizionali magistrature locali avevano finito con lo slegare i loro interessi dal sovrano centrale, accomunandosi in vario modo ad interessi locali (meglio si direbbe localistici e corporativi).

Le più rilevanti analogie si rinvengono poi nell'uso del rito sommario, spoglio delle lungaggini e delle garanzie dei giudizi ordinari, l'improponibilità dell'appello e soprattutto l'impiego della tortura momento necessario ed indeclinabile per sottoporre a verifica la confessione dell'inquisito.

Sono, tutti quelli esposti, indizi percepibili di una notevolissima derivazione dei Tribunali di campagna dal modello formale dell'Inquisizione.

B) - Il Commissario di Campagna

⁷ La delegazione, scrivevano i giuristi della fine del sec. XVIII, è “una marca della gravezza del delitto, che la legge vuol vedere presto punito; e perciò chiude al Delinquente la via dell'appellazione, di modo che se la Regia Udienza proceda con delegazione, non può appellarsi alla G. Corte della Vicaria, e se proceda come Delegata la G. Corte, non può appellarsi al S.C., ma solamente è permesso il ricorso alla R. Camera di S. Chiara”. (D. Moro, Pratica criminale - Tomo 4, lib. 2, cap. 9, n. 10).

Sulla Delegazione DE JORIO F., *Introduzione allo studio delle prammatiche*, op. cit., Tomo I, p. 212.

R. AJELLO, *Il problema della riforma*, op. cit., vol. I, pp. 195, n. 219 e ss.

⁸ La delegazione poteva essere “*in corpore juris*” o “*ex Principis rescripto*”.

In corpore juris la delegazione era concessa alle Udienze, ed al Commissario di Campagna, rispettivamente per i delitti connessi nelle provincie o in Terra di Lavoro, e che riguardavano le previsioni contro i banditi comprese nelle Prammatiche “*de exilibus*” contro i delinquenti con armi da fuoco (Pramm., de ictu scop. e de armis). La G. Corte della Vicaria procedeva con delegazione per i delitti di lesa maestà, sodomia, furti e ricatti commessi in Napoli, e suoi Casali.

Si aveva, viceversa la delegazione “*ex Principis rescripto*” quando il Principe in casi particolari, commetteva la causa dell'Udienza, alla G. Corte della Vicaria, o a qualche particolare Ministro. Rientravano appunto nella delegazione “*ex Principis rescripto*” le varie Commissioni conferite con lettera patente ai Commissari di Campagna.

Le osservazioni svolte nei capitoli precedenti possono costituire una piattaforma sulla quale tentare una ricostruzione delle istituzioni del Regno aventi come oggetto i commissari contra delinquentes, i commissari di campagna, il Tribunale di Campagna e il Commissario Generale di Campagna o “*Felicis Campaniae Judex Delegatus*”.

Tanto negli scritti dei giuristi, del secoli dal XVI al XVIII, che particolarmente descrissero le istituzioni del Regno, come nelle più recenti trattazioni, fino ai contributi scientifici apparsi negli ultimi anni, queste istituzioni, accomunate dall'appartenere alla giurisdizione delegata, ma sono state fatte oggetto di trattazione separata, o almeno, di una suddistinzione, anzi i termini Commissario di Campagna e Tribunale di Campagna sono stati sempre usati promiscuamente. E' questo un portato della difficoltà di individuare, con certezza, l'anno dal quale datare l'introduzione, nel Regno, dell'Ufficio del Giudice generale contro i delinquenti.

In questa sede, pertanto, si cercherà di individuare una distinzione tra queste magistrature, tentando di datare l'epoca della loro apparizione o istituzione.

E' una ricerca ardua, ed alla quale - come prima si è detto - scarsi contributi sembrano venire dagli scrittori che, a vario titolo o per diverse ragioni, ebbero a trattare o ad occuparsi delle istituzioni giudiziarie funzionanti nel Regno di Napoli.

Del Tribunale di Campagna, in realtà, si conosce, con assoluta certezza, solo la data della sua abrogazione (20 maggio del 1808) evento solennemente celebrato, l'anno successivo, in occasione dell'Istituzione della Corte Criminale di Terra di Lavoro⁹.

Tra le diverse cause, che storicamente hanno contribuito a determinare tanto poco interesse alle vicende di questo Tribunale, è da annoverarsi, in una rilevanza non certo secondaria, il disprezzo o addirittura l'odio di cui i Commissari di Campagna, in ogni tempo, furono fatti oggetto¹⁰.

⁹ Avvenuta il 7 gennaio 1809. In quell'occasione Niccola Nicolini pronunziò un discorso “*Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione*”, in *Questioni di diritto trattate nelle conclusioni etc. ... Napoli, 1869*, pp. 147-155. Le squadre e i birri di campagna erano stati aboliti nel 1803 dal Duca D'Ascoli.

¹⁰ Significativo, in tal senso, è quanto si ricava dalla lettura di un passo dell'opera di Gabriele Fasano, *Lo Tasso Napoletano zoè la Gierusalemme liberata de lo sio Torquato Tasso*, pubblicata a Napoli nella stamperia di J. Raillardo, nel 1689, e soprattutto dalle annotazioni a questa prima edizione. Infatti, come scrive Croce, “non sono note solamente di vocaboli, ma tali che ricordano persone e cose di quel tempo”. (CROCE B., *Sulla letteratura dialettale e i costumi napoletani*, in *Nuovi Saggi sulla letteratura italiana del Seicento*, Bari, Laterza, (1931), III ed., 1968, pp. 252-253, testo e note). Nella citata edizione de Lo Tasso, al canto ottavo, stanza 44, p. 156, il verso - *Ma che? Felice è cotal morte, e scempio - (del Tasso, è così reso dal Fasaro: Ma che? Va cchiu ssa morte, e sso streverio e cotesta strage; streverio diciamo noi; voce derivata da un tale Spagnolo, per cognome Strevier, che fe strage de' fuorusciti in Apruzzo, e Puglia, a tempo di Filippo Secondo, come Soprintendente della Campagna.* (nota di G. Fasano).

L'annotazione riannoda, come si è visto, l'origine della parola napoletana “streverio”, nel senso di strage al cognome di un Soprintendente della Campagna. In realtà, la letteratura dialettale napoletana offre numerosi esempi di opere nelle quali si muovono querele e denunzie contro gli abusi e lo sfruttamento operati dai commissari accomunati, nella condanna, ai birri ed agli scrivani dei tribunali. Si v. ad esempio il MUSCETTOLA, (*Epistole familiari*, Napoli, 1678, pp. 19-20) per il quale “commissari, birri e scrivani”, sono, nelle loro scorrierie, “*ladri peggior*”.

Particolarmente rilevante appare il Canto Secondo della *Vaiasseide* di C. C. CORTESE, (in *Opere poetiche*, a cura di E. Malato, vol. I, p. 52, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1967), pubblicata nel 1615, ed in specie i versi 30 e ss., in merito ai quali si leggano le parole di M. Rak (*La Letteratura dialettale napoletana tra la conquista spagnola e la rivolta di Masaniello*,

Sulla data dell'introduzione del Commissario Generale di Campagna, nessun elemento si ricava dalle varie fonti normative intervenute a regolamentare una istituzione funzionante già da lungo tempo¹¹.

L'esigenza di individuare l'anno nel quale era stato introdotto nel Regno il Tribunale di Campagna si era posta, nel giugno 1737, ai Consiglieri della Real Camera di S. Chiara¹², riuniti per esprimere il loro parere su una eventuale riforma di quella

in *Storia di Napoli*, vol. IV, p. 637) “come tutte le rivolte delle vaise, anche questa si conclude con una morte collettiva, nella quale non è difficile cogliere l'ombra delle vaste campagne repressive seguite ai disordini del 1585 ed al banditismo del decennio seguente”.

Spunti di interesse rilevante, per la trasposizione nel teatro di scene della vita del '500 napoletano, nelle commedie di G. B. della Porta, (su cui v. SIRRI R., *Teatro e Letteratura teatrale nel Cinquecento, G. B. della Porta*, De Simone Ed., Napoli, s.d. (1982). Va inoltre posto in evidenza come dalle Visite Generali siano sempre emerse delle responsabilità o mossi gravi addebiti a vari Commissari della Campagna.

¹¹ Le fonti normative vanno rintracciate anzitutto nelle Raccolte di Prammatiche: Il Commissario di Campagna, in Terra di Lavoro, come magistratura definitivamente incardinata nella struttura burocratica e giudiziaria del Vicereggio, con la prammatica del 31 maggio 1616, emanata dal Conte Lemos (in GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, Tomo IX, “*De officio iudicum et aliorum*”, pp. 355 e ss.) detta comunemente, “degli 89 capitoli”.

La citata prammatica dettò anche disposizioni in materia di “potestà ad modum belli” conferite alle Udienze ed ai Presidi, ai quali venne concessa, per la prima volta, nel 1584. La prima ed unica prammatica intestata espressamente “*De Officio Iudicis Generalis contra delinquentes*”, che è la denominazione tecnica ed aulica soppiantata, però, nell'uso comune, da quella di Commissario di Campagna (si noti, in G. B. Vico, *Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia*, ed. 1703, cap. VIII, il rilievo sull'uso volgare del termine commissario di campagna) venne emanata il 21 agosto del 1630, dal duca di Alcalà.

Connotazione essenziale di questa prammatica è quella di impartire precise istruzioni, dirette al Commissario, da queste discende, il regolamento del Tribunale che da lui è retto. Solo nel 1737, con dispaccio del 5 ottobre, verranno impartite nuove norme. In quell'epoca, però, tale magistratura ha perduto la connotazione originale di magistratura destinata alla lotta contro i banditi, per svolgere anche compiti in materia di salute, di lotta al contrabbando, di approvvigionamento (GIUSTINIANI, l. cit., Tomo IX, pp. 334-343).

La definitiva regolamentazione del Tribunale di Campagna è contenuta nel punto VIII della Prammatica di Carlo III sull'ordinamento giurisdizionale del Regno, promulgata il 14 marzo 1738 (in GIUSTINIANI, l. cit., Tomo XII, tit. CCXVI, pp. 119 e ss.).

Le norme che, particolarmente si riferiscono al Commissario di Campagna sono, però, disseminate in numerosissime altre prammatiche (ad es. “*De exilibus*” etc. che qui sarebbe troppo lungo elencare). Infatti, soprattutto nel '700 al Commissario di Campagna vennero affidate incombenze particolari, proprio in ragione della duttilità di questa magistratura. Fra l'altro, il Commissario conservava tuttora la potestà ad modum belli, ad esempio per scoprire le “*coventicole di liberi muratori*”. Si cita questo particolare per sottolineare come sia necessario uno spoglio accurato di tutte le varie prammatiche, per poter ricostruire con sicurezza l'istituto. Ulteriore fonte normativa è costituita dai Privilegi et Capitoli et Gratie (cit. in bibliografia). Ivi moltissimi riferimenti ai Commissari ed ai Commissari di Campagna.

¹² Com'è noto, il 7 giugno 1735 Carlo III, ordinò da Palermo, la spedizione della cedola e del dispaccio che abolivano il Consiglio Collaterale, che non era più “compatibile col sistema presente di questo Regno, la cui amministrazione ha creduto di assumere da per me stesso immediatamente”, e la massima parte delle prerogative, e la facoltà che quel tribunale aveva, le trasfuse con la Costituzione del 9 giugno nella R. Camera di S. Chiara.

Tra i compiti di questa nuova Magistratura, oltre a quelli di rivedere le sentenze di morte, di forgiudica o di tortura della G. Corte Criminale, e delle Udienze provinciali, per le cause nelle quali procedono con delegazione, e a molti altri, v'era quella di consulto del sovrano sulle nuove leggi e sull'economia generale del governo.

Sulla R. Camera di S. Chiara: *Notiziario ragionato, op. cit.*, pp. 219 e ss.

istituzione giudiziaria¹³. La lunga consulta, redatta il 25 giugno¹⁴, esordiva registrando l'assoluta mancanza di notizie certe sulla data dell'istituzione del Tribunale di Campagna, la cui introduzione riferiva, genericamente, all'esigenza di “*dar riparo alli gravissimi disordini*”¹⁵ che funestavano il Regno.

Sulla obiettiva difficoltà di individuare il tempo preciso della creazione del Commissario di Campagna, si dibatteva già la dottrina che pure più a fondo si era impegnata nella raccolta, nella sistemazione e nella esegezi delle fonti normative del Regno.

Francesco de Jorio, autore di un'importante introduzione allo studio delle prammatiche, condotto secondo la compilazione di Domenico Alfano Vario, e che scriveva sul declinare degli anni 70 del XVIII secolo, nel commentare la prammatica “*De Officio Judicis contra delinquentes*”, riteneva che non fossero ormai più squarciabili le nebbie che avvolgevano le origini del Commissario di Campagna¹⁶.

De Jorio, comunque, non riteneva che dovesse andarsi, a ritroso, molto oltre il 1616, anno della pubblicazione della Prammatica del Viceré Conte di Lemos “*De officio iudicum et aliorum officialium*”¹⁷ per stabilire l'istituzione di questa magistratura. A questa conclusione il De Jorio giungeva, osservando che con la Prammatica del 1616, o degli 89 Capitoli, per combattere la delinquenza ed il banditismo sempre più dilaganti, era stata conferita alle Udienze Provinciali la facoltà di procedere ex Delegazione o, come più comunemente si diceva, ad modum belli.

Poiché, prosegue l'argomentazione del giureconsulto di Procida, nella Provincia di Terra di Lavoro (ove non esisteva udienza provinciale) la Gran Corte della Vicaria

G. M. GALANTI, *Della Descrizione geografica e politica*, op. cit., vol. I, p. 132-3.

M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli*, op. cit., vol. I, pp. 312 e ss.

P. GIANNONE, *La R. Camera di S. Chiara nei primi anni del Regno di Carlo Borbone*, in Annali del Seminario Giuridico, ed Ec. Univ. Bari - Anno VIII, fasc. I, 1935.

Sull'atteggiamento conservatore di questo supremo Organo, che aveva compiti consultivi, amministrativi e giurisdizionali: R. AJELLO, *Il problema*, op. cit., vol. I, pp. 105 e ss.

¹³ Fin dal 4 sett. 1736, Bernardo Tanucci aveva chiesto alla R. Camera di esprimere il suo parere su una riforma del Tribunale di Campagna (v. FEOLA, *Aspetti della giurisdizione*, op. cit., p. 58).

¹⁴ Annota Feola (op. cit., l. cit.) che la consulta portava la firma dei migliori giuristi del tempo. Significativa è quindi l'incertezza, espressa dal Consesso sulla data d'istituzione del Commissario.

¹⁵ “*Il Tribunale di Campagna, della di cui non s'ha individual notizia è fuori dubio, che fu introdotto per dar riparo alli gravissimi disordini, che di continuo si sentivano di furti, incendi, rapine, ed omicidii che si commettevano per la campagna da fuorusciti e gente scellerata, ch'impedivano la pubblica quiete, il traffico, ed il commercio tanto necessari alla società civile ...*” A.S.N. - Real Camera di S. Chiara - Consulte Italiane (1735-1739) - vol. I, Esame della R. Camera per l'abusì del Tribunale di Campagna - 25 giugno 1737.

¹⁶ DE JORIO F., *Introduzione allo studio delle prammatiche*, Napoli, 1777, Tomo II, p. 212: “*Non si sa il tempo preciso della istituzione del Magistrato, che oggi diciamo Commissario di Campagna, giudice destinato alla persecuzione de' malviventi nella Provincia di Terra di Lavoro, a cui coll'unica Prammatica di questo titolo si danno le istruzioni per la retta amministrazione della giustizia*”. La prima edizione delle Introduzioni risale al 1740.

¹⁷ La prammatica venne emanata il 31 maggio 1616, ed è anche nota come “*degli 89 capitoli*”. Riportata in Giustiniani, Nuova Collezione, Tomo IX, pramm. XII, pp. 355 e ss.

Come è noto si devono al Viceré Conte di Lemos (1610-1616) i primi tentativi - peraltro falliti per l'endemico e strutturale malessere economico del Regno - di mettere ordine nella contabilità dello stato napoletano e di risanarne le finanze (G. GALASSO, *Le riforme del Conte di Lemos e le finanze napoletane nella prima metà del Seicento*, in *Mezzogiorwo medievale e moderno*, op. cit., pp. 201-229).

doveva anche adempiere le funzioni delle Udienze, “*si stimò più espediente destinare un Giudice della medesima, il quale girando avesse avuta una speciale commessa della persecuzione, e gastigo de’ facinorosi, dond’è nato il nome di Commissario di Campagna*”¹⁸.

La ricostruzione del De Jorio, alla quale, poi, si atterranno sostanzialmente quasi tutti coloro che si occuperanno di questa magistratura è esatta solo per quel che concerne il meccanismo tecnico dell'utilizzazione di un giudice della Vicaria, destinato a compiti di Commissario di Campagna. Per il resto la ricostruzione del De Jorio è lacunosa ed imprecisa.

Lacunosa perché evita di percorrere un cammino a ritroso, ben oltre cioè l'anno 1630, o il 1616, per rintracciare l'origine del Commissario di Campagna.

Imprecisa, poi, perché attribuisce all'iniziativa politica del Viceré Conte di Lemos l'attribuzione della potestà “ad modum belli” alle udienze provinciali.

In realtà, come si dimostrerà tra breve, sin dal 1584, alle Udienze Provinciali venne conferita questa speciale potestà delegata, proprio per combattere il fenomeno del banditismo; che, soprattutto nel tardo '500, aveva assunto aspetti sempre più imponenti ed impressionanti.

Eppure l'individuazione dell'anno 1616, quale data dalla quale far decorrere l'istituzione del Commissario di Campagna, costituiva già un progresso rispetto a quella storiografica che, per un lungo periodo era stata condizionata dall'autorità di Paolo Mattia Doria¹⁹, il quale attribuiva al Viceré marchese del Carpio - e quindi nel periodo compreso fra il 1683 ed il 1687 - la creazione in Terra di Lavoro del Commissario di Campagna, al quale lo stesso Viceré aveva conferito la potestà ad modum belli²⁰. Si vuol far riferimento alla Ghelli²¹ ed al Cortese²², che accolgono l'indicazione del Doria. L'identificazione formale tra Commissario Generale della Campagna e Tribunale di Campagna appare la prima volta nella prammatica “*De officio iudicis generalis contra delinquentes*”, emanata il 21 agosto 1630 dal Duca de Alcalà²³, unificazione conservata

¹⁸ Una delle caratteristiche peculiari del Tribunale di Campagna, dal XVI secolo sino alla metà del XVIII secolo, fu quella di essere una magistratura itinerante. Solo nel 1756 perse tale connotazione per porre stabile sede a Nevano (cfr. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Tomo VII, Napoli, 1804, p. 21 vc. Nevano - Casale Regio – “*Vi risiede il Tribunale di Campagna, ond’è tutto giorno assai frequentato*”).

¹⁹ P. M. DORIA, *Relazione dello Stato politico, economico e civile del Regno di Napoli nel tempo ch’è stato governato da i Spagnuoli, prima della entrata dell’armi tedesche in detto Regno*.

La Relazione è stata edita la prima volta da M. SCHIPA (*Il Regno di Napoli descritto nel 1713 da P. M. Doria*, in “Archivio storico per le province napoletane”, XXIV, 1899). E’ stata, successivamente, pubblicata integralmente da V. CONTI, *Massime del Governo spagnolo a Napoli*, Guida ed., Napoli, s.d. (1973).

²⁰ P. M. DORIA, *Relazione in Massime del Governo*, op. cit., p. 113.

Sul Viceré del Carpio, e sulla sua lotta al banditismo. P. M. Doria ritorna in un'altra Relazione, *Del Commercio del Regno di Napoli* (composta nel 1739), pubblicata da E. Vidal, (*Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Giuffré, Milano, 1953 v. p. 175 e p. 260, n. 33).

²¹ M. GHELLI, *Il Viceré marchese del Carpio*, in A.S.P.N., LVIII (1933) pp. 280 e ss. e LIX (1934) pp. 257 e ss. V. n. LVIII, p. 291. I rimedi che il Carpio dispose contro i banditi sono enunciati nella *Oratione funerale nella morte dell’Ecc. Sig. D. Gaspare D’Haro, Marchese del Carpio ... del dott. Fabritio Pinto*, Napoli, 1688 (fra questi rimedi non si rinviene, appunto, quello di aver creato il commissario di campagna).

²² NINO CORTESE, nota n. 84, in P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, ediz. a cura di N. Cortese, vol. I, Libro I, XI, Libr. Sc. Edit., Napoli, s.d. (1951).

²³ In GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, tomo IX, tit. CXXVIII, p. 334 e ss.

poi anche nell'organizzazione giudiziaria del regno borbonico, come risulta consegnato nella prammatica di Carlo III, del 14 marzo 1738²⁴.

La prammatica del 1630, in realtà, dettò una precisa regolamentazione per il funzionamento del Tribunale di Campagna e intese dare rigorose istruzioni “*al Commissario Generale di Campagna, quali s’ordina, che si abbiano da osservare inviolabilmente*”.

Se nel 1630 fu avvertita l'esigenza di una più precisa definizione dei compiti e dei poteri del Commissario di Campagna, soprattutto per limitarne i ricorrenti abusi del Tribunale che da lui dipendeva, ciò prova che questa magistratura fu certamente istituita in epoca anteriore.

Eppure che l'istituzione di questo Tribunale, sia avvenuta proprio nel 1630, accreditata da gran parte della storiografia del secolo scorso, viene accettata, senza incertezze, anche in recentissimi contributi²⁵.

Maggiore attenzione viene portata in una pubblicazione, del 1978, dovuta alla Mazzoleni²⁶, che si avvale della ricerca di Feola.

Anche qui, tuttavia, non si va oltre l'annotazione che la regolamentazione del Tribunale di Campagna “*risale agli inizi del sec. XVII*”.

Nulla viene riferito sulle scaturigini più remote di questa magistratura, e il silenzio della Mazzoleni è particolarmente significativo ed indiziario di una grave difficoltà a risalire alle fonti più remote, in quanto la pubblicazione di cui si parla costituisce una rassegna ed un rendiconto della consistenza documentaria e bibliografica dell'organizzazione giudiziaria del Regno, ed è, al contempo, una guida alle fonti archivistiche in possesso dell'Archivio di Stato di Napoli.

In realtà, sulla carenza di documenti relativi al Tribunale di Campagna, hanno influito due eventi, in occasione dei quali andò distrutta pressocché tutta la documentazione conservata negli Archivi di questo Tribunale. Alludiamo ai tumulti avvenuti durante la cosiddetta congiura di Macchia del 1701²⁷ ed al trasferimento del Tribunale di Campagna, da Nevano ad Aversa (Aprile 1806). In quella occasione, per ordine del

²⁴ In GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, tomo XII, tit. CCXVI, de ordine et forma iudiciorum, p. 119 e ss. La prammatica è pubblicata anche in BATTAGLINI M., *Atti, Leggi, Proclami*, vol. I, p. 77 e ss.

L'unificazione viene consolidata, ovviamente, nel XIX secolo, come può desumersi da pubblicazioni aventi un carattere “quasi ufficiale”, come il *Notiziario ragionato del Sacro R. Consiglio e della R. Camera di S. Chiara*, una sorta di “Guida” alle magistrature del Regno.

Nel *Notiziario*, pubblicato a Napoli il 1802, sotto la voce *Tribunali delle Province*, nel Cap. I, che tratta dei Tribunali politici, si parla del Tribunale di Campagna, di cui è Commessario Generale di Campagna il Consigliere D. Michele de Curtis.

²⁵ BARRA F., *Cronache del brigantaggio meridionale*, Salerno-Catanzaro, 1981, p. 302, nota n. 12 “*La Terra di Lavoro era sempre stata una delle roccaforti tradizionali del brigantaggio, sì che - scrive appunto Barra - nel 1630 il Viceré Afan de Rivera aveva dovuto istituire una speciale magistratura, detta poi Commissario di Campagna, delegata della Vicaria, collo specifico compito di condurre la lotta al banditismo*”.

L'osservazione di Barra è inesatta, oltre per quel che concerne la data in cui sarebbe avvenuta l'istituzione di questa magistratura, che - come si dimostra nel testo - è certamente anteriore al 1630, ma anche perché il Commissario di Campagna era sì un giudice della Vicaria, ma la magistratura riceveva la propria “potestas” per delega dei Viceré.

²⁶ MAZZOLENI J., *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX*, conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli, 2 voll., Arte Tipografica, Napoli, 1978, vol II, p. 159 e ss.

²⁷ Sulla distruzione di atti e documenti, gettati a fasci dalle finestre del Castel Capuano, v. CAPASSO B., *Le fonti della storia delle provincie napoletane dal 568 al 1500*, Napoli, 1902, p. 151 e 209.

nuovo ministro di giustizia Michele Cianciulli venne in gran parte distrutto il suo archivio²⁸.

La storiografia, anche più recente²⁹, non arretra oltre gli anni 80 del XVI secolo l'indagine sulla istituzione del Commissario di Campagna.

Essa, tuttavia, non può avvalersi che di generici riferimenti tratti o da fonti normative - come il Trifone³⁰ - o desunti da fonti archivistiche, come fa il Benedikt³¹.

L'origine del Commissario di Campagna, e del Tribunale di Campagna, va probabilmente indagata attraverso quelle istituzioni che, nel tempo, ne hanno costituito il precorriamento.

In altri termini l'istituzione del Tribunale di Campagna, in Terra di Lavoro, costituì la definizione giudiziaria ed amministrativa di una magistratura, nata originariamente come commissione straordinaria di tipo militare.

Se si tiene presente quanto si è andato esponendo in precedenza, appare chiaro che il discorso deve dipanarsi prendendo le mosse proprio dall'uso che il Viceré, assistito dal Collaterale, fa dei commissari nella lotta al banditismo.

La storiografia, come in precedenza si è detto, ha chiarito ampiamente quale fosse la situazione della giustizia e dell'ordine pubblico all'inizio del regno di Carlo V a Napoli.

Le misure attuate per fronteggiare la recrudescenza del banditismo furono quelle di rafforzare, nelle varie province, le squadre di campagna dipendenti da ciascuna Udienza³² e, nel 1550, venne creata una speciale milizia a piedi ed a cavallo, per il cui mantenimento venne imposta una tassa (appunto per i barricelli o capitani di campagna) di 7 grana e mezza a fuoco³³.

Da tale tassa restarono naturalmente escluse Napoli e Terra di Lavoro, nella quale il capitano veniva pagato sui proventi della Gran Corte della Vicaria³⁴.

²⁸ La distruzione degli archivi appare tanto più grave, quanto si ricordano le parole del Galanti (*Descrizione ...*, op. cit., Tomo II, p. 247) “... questo Tribunale ha un archivio molto ben ordinato e disposto, che non sono quelli delle altre province”.

²⁹ FEOLA, *Il Tribunale*, op. cit., p. 24.

³⁰ Trifone, che sostanzialmente trae la sua documentazione da G. MUSCARI (*Commentarii sulle leggi del Regno delle Due Sicilie*, Tomo I, parte I, pp. 186 e ss., Napoli, 1892), riferisce l'origine di questa magistratura al tempo di Carlo V, sulla base della prammatica I, de offic. Ad reg - Majest. E nella menzione, in essa contenuta, di un giudice commissario delegato dalla G. C. della Vicaria a conoscere di tutte le cause che in grado di richiamo provenivano dalle corti regie o baronali della provincia di Terra di Lavoro. Cfr. R. TRIFONE, *Il procedimento penale “ad modum bellii” o “ad horas” presso le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVIII*, pubbl. in appendice a Le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVIII, Napoli, 1909, p. 210 t. e nota. Riprodotto in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa editrice Jovene*, Napoli, 1954, pp. 159-183.

³¹ BENEDIKT H., *Das Konigreich neapel unter Kaiser Karl VI. Eine Darstellung auf Grund bisher unbekannter Dokumente aus den österreichischen Archiven*, Manz Verlag 1927 Wien-Leipzig, p. 139 e p. 679, n. 37. Benedikt trae le notizie dal manoscritto “Compendiose notizie dei Regij”, ed altri più insigni tribunali della Città e Regno di Napoli nell'anno 1728 Ms. Geb., Tavola 66, fol. Harr Arch. Sign. 32 a. Capo XII, Del Tribunale di Campagna di terra di Lavoro.

³² L'istituzione di squadre di Campagna rientra in quel fenomeno tipicamente europeo che segna, nel '500, l'avvento dello Stato moderno, con la costituzione di milizie professionali alle dipendenze degli Stati. Discendeva poi da ciò, inevitabilmente, la perdita per i baroni del proprio potere militare.

³³ A.S.N., *Percettori Terra di Lavoro e Molise*, vol. 18, fasc. 20, f. 133 v.

³⁴ P. LOPEZ, *Pozzuoli nell'età moderna - Quattrocento e Cinquecento*, Ed. Gallina, Napoli s.d. (1986).

Sino a tale data, dunque, compete alla Gran Corte della Vicaria, direttamente, e alle forze di polizia da essa dipendenti e coordinate, la lotta al banditismo in Terra di Lavoro.

Un ulteriore sostegno alle tesi che si sono andate sino ad ora esponendo viene anche dalla lettura dei due densi volumi, editi dal Coniglio nel 1984, e che racchiudono una vasta documentazione sugli aspetti peculiari della politica spagnola nel vicereggio di Napoli, per il periodo dal 1532 sino al 1553³⁵.

Ebbene, nel periodo in questione vennero adottati numerosissimi provvedimenti sull'ordine pubblico, per combattere il banditismo, che spadroneggiava nelle province e persino nella capitale, eppure in nessun documento si rinviene la menzione del Commissario Generale di Campagna.

Numerosi e diffusi, viceversa, i documenti che danno prescrizioni per “*los commissarios que se embian por el reyno a inquirir contra los delinquentes y malfechos*”, o per “*los juezes de la gran Corte, quando van fuera de la ciudad de Nápoles por servicio de la Corte y ejecuciòn de la justicia*”.

I documenti editi dal Coniglio, pur importanti per tanti versi, nel campo che si va indagando costituiscono peraltro una conferma di quanto da altre fonti era già possibile desumere o si conosceva.

Tra queste fonti, una di eccezionale importanza è costituita dalla raccolta di “*Privilegi, Capitoli e gracie concessi alla Città di Napoli ed al Regno*”³⁶, cioè di quegli atti sovrani legislativi che si dissero *privilegi e grazie*, perché esenzioni dal diritto comune e concessioni date dal re, quasi in compenso dei donativi fatti, e capitoli, perché le grazie erano supplicate per capitoli³⁷.

La lettura di questi documenti, che costituiscono veri e propri “*atti parlamentari*”, rende appieno, ed al contempo documenta, la situazione amministrativa, giuridica, militare del Regno. Essi sono anche testimonianza di tutti quegli elementi di disturbo e di disordine che inquinavano l'amministrazione del Regno di Napoli. Informano, infine, sulle denunce e le proteste per quanto avveniva, ed il rimedio che veniva elaborato e suggerito e, talvolta, solo auspicato³⁸.

L'arco dei provvedimenti inseriti in questa raccolta consente, inoltre, di percepire - attraverso i vari documenti - l'esatto spessore e la rilevanza concreta del passaggio dell'autoritarismo del Cattolico all'assolutismo di Carlo V, interpretato a Napoli dal Viceré Toledo, sotto il cui governo viene compiuto un risolutivo sforzo per l'edificazione dello stato moderno ed assoluto.

E' un'opera di governo che si compie attraverso un attacco frontale al baronaggio e nella instaurazione di un nuovo rapporto ed un più stretto legame tra governo e capitale.

Non poca parte di questo ambizioso ed energico programma si svolgerà attraverso l'opera di “*officiali*” e “*commissari*” nominati dal governo.

³⁵ CONIGLIO G., *Il viceregno di don Pietro di Toledo (1532-1553)*, Quaderni della Facoltà di Scienze politiche, n. 19, 2 voll., Giannini ed., Napoli 1984. Introduzione e passim. La documentazione inserita nei due volumi comprende anche atti del Viceré Pietro Pacheco.

³⁶ “*Privilegi et Capitoli con altre gracie concesse alla fidelissima città di Napoli e Regno per li Serenissimi Re di casa de Aragona. Confirmati e di nuovo concessi per la Maestà Cesarea dell'Imperator Carlo V et Re Filippo nostro Signore con tutte le altre gracie concesse per tutto questo presente anno MDLXXXVII ... e di nuovo ristampati con le nuove Gratie e Privilegi, conceduti e confirmati dalla sacra Cesarea e Cattolica Maestà di Carlo VI sino all'anno 1720.*”, 2 Tomi. Le citazioni nel testo sono riferite a tale edizione”.

³⁷ V. B. CAPASSO, *Le fonti della storia delle provincie napoletane dal 568 al 1500*, Napoli, 1902, p. 223 testo e nota 3.

³⁸ Su tutte queste problematiche si sofferma D'AGOSTINO G., *Parlamento e Società nel Regno di Napoli Secoli XV-XVII*, Guida edit., Napoli, 1979.

Ed è proprio dai vari “capitoli”, che espressamente regolano l’attività dei vari commissari inviati nel Regno, che possono ricavarsi preziose informazioni per la ricostruzione di questa magistratura.

Cade opportuno rilevare, che quanto è stato precedentemente detto, a proposito delle teorizzazioni e le intuizioni del Bodin, trova, in queste fonti, puntuale e precisa conferma ed, infatti, la realizzazione di piani assolutistici, passa attraverso l’utilizzazione di una miriade di commissari, appositamente delegati dal Viceré e che solo a questa autorità devono dar conto del loro operato.

Nel capitolo datato 23 settembre 1533 il Viceré don Pietro de Toledo, per ordine di Carlo V dispone la nomina di diversi commissari, da destinare nelle province del Regno, per sindacare l’operato dei governatori e degli uditori provinciali. Agli stessi commissari è data facoltà di procedere “*summarie, et de plano, sine strepitu, figura iuditii*”³⁹.

In prosieguo di tempo l’utilizzazione dei commissari avrà una destinazione più specifica. Essi saranno deputati ad affermare l’autorità del Governo spagnolo nelle province del Regno. In tale opera essi si imbatteranno in quelle che costituiscono - soprattutto nel Vicereggio - le tre forze ostili al governo sovente collegate fra di loro: il baronaggio, il clero ed il banditismo.

Infatti, come la più autorevole storiografia ha dimostrato, e come prima si è accennato, non erano rari casi di solidarietà tra baronaggio e banditi, tra nobiltà e fuorusciti, nonché tra rappresentanti della Chiesa ed elementi dediti alla delinquenza che, grazie al diritto di asilo, trovavano nei locali delle chiese e dei conventi sicuro rifugio⁴⁰.

I Capitoli offrono rilevanti notizie proprio in merito all’attacco portato dai commissari alle forze baronali. Tra le grazie richieste in cambio di donativi, spiccano quelle volte ad ottenere una riduzione del numero dei commissari destinati per le province⁴¹, quelle destinate ad ottenere che gli stessi commissari non sostino sulle terre di proprietà dei baroni, e che i commissari non prelevino, a viva forza, i rei detenuti nelle carceri baronali⁴².

Nel Regno di Napoli l’esistenza di commissari di campagna - che sono funzionari delegati destinati per tutte le province del Regno, e quindi da distinguere dal Commissario Generale di Campagna, che opera in Terra di Lavoro e che appare solo in un secondo momento - può essere indicata, con sufficiente certezza, già dall’anno 1560; ed a determinare tale istituzione ebbe parte non secondaria l’esempio del modo di procedere dello Stato della Chiesa contro eretici e banditi, nonché veri e propri accordi intercorsi tra il pontefice ed il Viceré⁴³.

Com’è noto, gli anni 1560-61 segnano una data memorabile per l’Inquisizione nel Regno di Napoli, per due eventi notevoli che l’Amabile⁴⁴ così sintetizza: “*l’uno abbastanza noto, la scoperta di eretici in due terre di Calabria e poi anche di altre parti del Regno, e lo sterminio delle dette due terre, l’altro, niente avvertito, la ricomparsa dell’Inquisizione dello Stato, ed anche dell’Inquisizione delegata ad un frate domenicano, in tale circostanza*”.

In questo intreccio di lotta comune tra Regno di Napoli e Stato della Chiesa agli eretici va trovata l’istituzione di commissari di Campagna, che sono magistrati delegati con speciale patente.

³⁹ *Privilegi et Capitoli*, op. cit., p. 146.

⁴⁰ Il più lucido e vigoroso studio in materia, resta il Consulto scritto da P. SARPI, *Su le immunità delle Chiese* (1620), in *Scritti giurisdizionalistici*, op. cit., pp. 259-301.

⁴¹ *Privilegi et capitoli*, op. cit., cap. XXVI, p. 201.

⁴² *Privilegi et capitoli*, op. cit., tomo I, p. 265, tomo II, p. 32 e 53.

⁴³ v. *Nunziature di Napoli*, op. cit., vol. I, passim.

⁴⁴ L. AMABILE, *Il Santo Officio*, op. cit., vol. I, p. 235.

C) - Il banditismo: metodi e mezzi di lotta

Per l'austriaco Ludo M. Hartmann⁴⁵, tre sono i fatti salienti nella storia d'Italia, dalla metà del secolo XVI in poi: il Concilio di Trento (1545-63), la fondazione della Compagnia di Gesù (1540) e l'istituzione del Santo Uffizio dell'Inquisizione, sulla cui specifica influenza si è detto in precedenza.

I fatti citati da Hartmann, in relazione alla storia d'Italia, che egli ripercorre in compendio, naturalmente toccarono o ebbero influenza non secondaria per il Regno di Napoli.

Qui, ove i condizionamenti derivanti dall'egemonia spagnola - stabilitasi già negli anni venti del secolo - esercitavano un peso dominante, fu avvertita soprattutto l'azione politica derivante dal rafforzamento della Curia romana e della Chiesa⁴⁶.

Se si vuole avere la misura dell'estensione dell'autorità papale, durante il secolo XV, basterà appena ricordare che la riforma del calendario giuliano, legata al nome Gregorio XIII, (promulgata il 24 febbraio 1582) fu adottata, subito, in tutti gli stati cattolici⁴⁷.

Intuibile, quindi, quale influenza ed incidenza abbia avuto la Chiesa, e lo stesso diritto canonico sulle istituzioni laiche e gli apparati giudiziari nell'ambito della ricerca e della punizione di coloro che si erano macchiati di gravi reati, specie contro l'autorità dello Stato⁴⁸.

Come è noto, nella ideologia dominante in quei tempi, i concetti di peccato e delitto si confondevano⁴⁹, concorrendo così il momento etico e quello giuridico alla conservazione dell'ordine sociale.

*“Los hombres viven desordenadamente, y cometan diversos delitos, y por es necesaria en la república cárcel, cadenas, grillos, y castigo”*⁵⁰.

Il criminale era un membro cancrenoso della società che era necessario recidere dal corpo per evitare il propagarsi dell'infezione.

Il criminale era un peccatore, un essere meritevole di castigo.

Ricorre frequente, nei testi dei giuristi, l'immagine canonista del Princeps come rappresentante della divinità, suo “procurator” e quindi tramite tra Dio ed il mondo.

*“Reges sunt dati a Deo populis ad vindictam malfactorum et ad laudem bonorum”*⁵¹.

⁴⁵ Citazione in GALASSO G., *L'Italia politica fra Rinascimento e Barocco*, Saggio introduttivo al volume “Caravaggio e il suo tempo”, Electa, Napoli, 1985.

⁴⁶ E' appena il caso di precisare che, nel presente studio, l'incidenza dell'azione e dell'ideologia dello Stato ecclesiastico è analizzata solo in funzione della ricerca che si va facendo e che consiste nell'individuare come sistemi di lotta agli eretici, furono fatti propri dagli organi di governo del Regno per la lotta al banditismo.

⁴⁷ H. JEDIN, *Il papato e l'attuazione del Tridentino (1565-1605)* in *Storia della Chiesa* (trad. it.), vol. VI, *Riforma e controriforma*, Jaca Book, Milano, 1975, p. 606.

⁴⁸ L. PROSDOCIMI, *Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, op. cit., vol. I, pp. 431-446.

L. OBSBAT, *L'Inquisizione a Napoli - Il processo agli ateisti (1688-1697)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1974, pp. 62-63. Nel 1692, su richiesta del S. Ufficio di Napoli, il Commissario faceva arrestare dai suoi cursori, e tradurre nelle carceri dell'arcivescovado, il governatore di Morrone, in Terra di Lavoro, Filippo Belli.

⁴⁹ Tanto che l'istituzione delle carceri era considerata di diritto divino e naturale conseguenza del peccato originale. v. R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli*, Pironti, 1981.

⁵⁰ T. CERDÀN DE TALLADA, *Visita de la cárcel, y de los presos*, Valencia, 1574, pp. 22-27, 39.

Si assiste, in questi tempi ad una traduzione, in termini religiosi, di certi malesseri sociali, ed alla contemporanea assunzione, in termini di minaccia politica per lo Stato della haeretica pravitas, da parte degli apparati repressivi di questo ultimo.

Rientrano in questa logica gli studi di giuristi, come Ludovico Careri, Paolo Grillandi o Conrad Braun, che, nelle loro trattazioni di diritto criminale, dedicano particolare cura al *crimen haeresis*, che accomunano al *crimen laesae maiestatis* o a certe sue particolari manifestazioni.

Come rientra ancora in questa logica il pensiero di quegli autori che riconducono sotto la figura della rebellio il dissenso religioso⁵².

In un giudizio espresso dalla Sorbona, agli inizi del XVI secolo, è sintetizzata con durezza, ma anche con estrema lucidità, il pensiero della Chiesa in materia.

*“Tengasi per fermo che gli eretici devono essere puniti con l'estremo supplizio. Buona era la libertà religiosa a' tempi dell'Evangelo, quando i tiranni perseguitavano la Chiesa. Ma ora che i cristiani sono padroni, gli è dovere primo dei re, estirpare l'eresia, delitto più atroce dell'assassinio. La Scrittura non abolisce il diritto naturale, per cui se lecito è punire i rei, e maggiormente si devono abbruciare gli eretici”*⁵³.

Con terminologia presa dalle fonti criminali i teologi definiscono gli eretici “*ladroni delle anime*” e, pertanto, come i ladroni di strada meritevoli di estremo supplizio⁵⁴.

Nel clima di forte insicurezza sociale e politica, che caratterizza il Regno di Napoli nei primi anni della seconda metà del XVI secolo ad una recrudescenza, specie nelle provincie, di fenomeni di banditismo e ad un rinnovarsi e esplodere di fermenti ereticali, si assiste ad una reazione congiunta degli apparati repressivi della Chiesa e dello Stato.

A parere di chi scrive, è in questi anni, durante queste campagne militari, nelle quali ai commissari inviati dalla Chiesa, come inquisitori per accettare l'esistenza di covi ereticali, si uniscono commissari inviati dal Regno, i quali forniscono i mezzi materiali per lo sterminio degli eretici, che si introduce nel Vicereggio il sistema del procedimento ad modum belli contro eretici e banditi, operato da Tribunali di Campagna, istituiti là dove i rei sono scoperti⁵⁵. Più precisamente si avanza l'ipotesi che proprio intorno agli anni 1560-62, quando cioè si ebbe la scoperta di eretici in due terre di Calabria, ove peraltro già da tempo era in atto una ripresa di atti di banditismo, che dovevano culminare - proprio in quegli anni - in vere e proprie scorrerie di tipo militare, ad opera delle bande comandate dal cosiddetto Re Marcone, si assiste a veri e propri procedimenti ad modum belli, condotti secondo una prassi che risaliva al 1262.

In quest'anno Urbano IV, con la sua Decretale “*Licet ex omnibus mundi partibus*”, elevò l'autorità degli Inquisitori domenicani a fronte del Vescovo, al punto di concedere loro d'istituire una inquisizione anche nel caso in cui un'inquisizione del Vescovo fosse già

⁵¹ Citazioni in M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 110-111.

⁵² Esemplificazioni, con annotazione degli autori di tali tesi in SBRICCOLI, *Crimen laesae ...*, *op. cit.*, p. 74.

⁵³ La citazione è riportata in DE LEVA, *Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia*, vol. I, Venezia, 1863.

⁵⁴ AMABILE L., *Il Santo Ufficio*, *op. cit.*, vol. I, p. 32.

⁵⁵ La base giuridica della legittimazione del Tribunale di Campagna viene rinvenuta, dagli scrittori del tardo diritto comune, in un passo di Baldo (BALDI PERUSINI, *In usus feudorum Commentaria -Augustae Taurinorum*, MDLXXVIII f. 80, n. 20) “*Sunt enim quidam iudices singulares qui non determinatum locum habent, sed ubi inveniunt malefactorem ibi suspendunt, ipsum, et isti possunt executionem suam facere etiam non sedendo pro tribunal. Si enim inveniunt latronem in sylvis ibi faciunt eum suspendi. Certum est quod ibi non est locus competens tribunalis: et taem ibi finguntur officio suo extraordinaria et de facto, et ita servat consuetudo*”.

stata fatta; confermò, poi, ed è questo che soprattutto qui interessa, che si potesse procedere “*semplicemente e pianamente senza lo strepito e la figura degli avvocati e dei giudizi*”, cioè nella stessa maniera usata dalle autorità laiche nei casi straordinariamente gravi (di numerosi banditi, di sediziosi, di insorti), detta pure ad modum belli, abbreviando i termini e restringendo a danno degli imputati la guarentigie che la procedura ordinaria esigeva, e ciò a mero arbitrio degli Inquisitori.

Ebbene il massacro dei Valdesi nelle Terre della Guardia e di San Sisto, in Calabria, realizzò proprio uno dei procedimenti condotti secondo un rito marziale.

Il Duca di Alcalà, Viceré in quegli anni, impartì istruzioni, il 25 luglio 1560, a Pietro Antonio Pansa, designandolo uditore presso il Capitano Artaccio, Commissario nella Provincia di Calabria⁵⁶.

Nella lettera egli si mostra egualmente impegnato così contro i banditi che contro gli eretici e nei loro confronti dispone che: “*procedendo contro quelli haverà in mano a tortura, impiccare, strascinare, tenagliare et ogni altra atroce et crudelissima morte*”.

Il massacro dei Valdesi avvenne appunto secondo criteri di giustizia sommaria “*oggi a buon ora si è ricominciato a fare l'orrenda giustizia di questi luterani, che solo il pensarvi è spaventevole ... il boia li prendeva ad uno ad uno, gli copriva gli occhi con una benda e poi lo menava in un luogo spatioso ... e lo faceva inginocchiare, e con coltello gli tagliava la gola e lo lasciava così*”⁵⁷.

Riferisce l'Amabile che il sistema caratteristico di far giustizia, da parte delle forze militari che dipendevano dai Commissari di Campagna fu, in quegli anni, proprio quello di “*scannare con una piccola falce*”⁵⁸.

Il rito adottato fu quello, proprio, del diritto canonico inquisitorio; il governo vicereale fornì il braccio armato, la forza comandata dal Commissario di Campagna, che operò d'intesa con i commissari inviati dalla Chiesa.

Significativi, a tale proposito, i documenti raccolti dal Chioccarello e posti dall'Amabile a fondamento della sua trattazione sul S. Ufficio⁵⁹.

Il primo dei documenti, nel quale si fa menzione di un Commissario, è una lettera nella quale, il 9 febbraio 1560, il Viceré Duca d'Alcalà scrive al Vicario “... *Perché è pervenuto a nostra notizia che appresso di Voi si ritrovano carcerati alcuni della Guardia Lombarda inquisiti d'heresia, la cognizione delle quali spetta a Voi come Ordinario di detta Terra, et ricognoscendo quanto importi al servizio di Nostro Signore Dio, che tale delitto non vada impunito, per questo ve dicemo et exortamo che vogliate proceder contro di loro secondo la qualità di tal delitto ricerca, et acciò che in questo non si faccia alcuno errore vi potrete servire del parere e del voto del Magnifico Bernardino Santa Croce quale al presente si trova in queste parti, al quale avemo ordinato che ad ogni habbia da intervenire in detta causa ...*”.

Bernardino Santa Croce era un magistrato, commissario di campagna, al quale nella stessa data il Viceré indirizza un'altra lettera, nella quale, ripetute le circostanze, scrive “*vi dicemo et ordinamo, che ad ogni richiesta del suddetto vicario debbiate intervenire in detta causa, et esquire con proceder con li termini della Justizia et dellli Sacri Canoni contra detti heretici, come in tale delitto si ricerca, e così esquirete, non fanno lo contrario per quanto avete cara la gratia di S. Maestà*”.

A tale commissario, così come ad altri, successivamente deputati⁶⁰, venivano conferiti poteri quasi illimitati. I loro compiti, inoltre, non si limitavano ad assistere il Vicario per

⁵⁶ AMABILE, *Il Santo Ufficio, op. cit.*, vol. I, p. 252, nota 1, e p. 259.

⁵⁷ Lettere sui Riformati di Calabria, in “*Archivio storico italiano*”, 1846, pp. 194 e ss.

⁵⁸ L. AMABILE, *Il Santo Officio, op. cit.*, vol. I, p. 205 e 251.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 241.

⁶⁰ Documenti in A.S.N., *Curiae Collateralis Consilii*, vol. 18.

carcerare quelli che questi avrebbe indicati e dar corso alle condanne da questi pronunziate, ma dovevano partecipare alla formulazione della punizione e farla eseguire.

Il Commissario, come diceva la lettera del Viceré al Vicario, “*doveva intervenire nella causa*” e dare il suo voto “*acciò in questo non si faccia alcuno errore*”.

Ed in effetti a Guardia ed a S. Sisto molti imputati vennero condannati a morte, e la giustizia rapidamente eseguita con il voto e parere “*degli Ordinari Giudici Ecclesiastici*” e commissari. In particolare, si ebbe l’istituzione di un vero e proprio Tribunale misto, costituito, per la prima volta, appunto dal Commissario Santa Croce e dal Vicario Diocesano di Cosenza.

Commissario di Campagna appositamente delegato, istituzione di un tribunale speciale per la rapida decisione e condanna immediata di quanti catturati dalle squadre dei commissari. Questo il quadro della lotta agli eretici ed ai banditi.

E’, in sostanza, il quadro di una vera e propria guerra, condotta con campagne militari e concluse con procedimenti marziali.

E’ un sistema di procedure sommarie, abbreviate che, dalla seconda metà del XVI secolo, si va definendo con sempre maggiore precisione.

CAP. V

IL PROCESSO PENALE

A) - Il processo penale nelle fonti

Il Muratori, profondo conoscitore delle istituzioni europee ed italiane¹, nella *Dissertatio de Codice Carolino instituendo*² scriveva che l'ordine umano, e più precisamente la vita sociale e collettiva, si fonda su due sussidi: “*Arma videlicet et Leges*”³; e, più tardi, suggellava il Discorso sui difetti della giurisprudenza del suo tempo con un'energica affermazione, che completava il “consiglio” espresso in precedenza: “*Ha il Principe da esigere con forza che sieno rispettate ed eseguite le sue costituzioni*”⁴.

Le parole del Muratori paiono ispirate e, ad un tempo, volere servire da commento al famoso affresco sugli effetti del Buongoverno, che quattro secoli prima Ambrogio Lorenzetti⁵ eseguiva nel Palazzo pubblico di Siena.

Nell'affresco, che costituisce un vero manifesto di governo del ceto dirigente, la figura alata della Securitas regge nella mano sinistra l'immagine di una forca con un impiccato, e nella destra un cartiglio con le seguenti parole: “*senza paura ogn'om franco cammini e lavorando semini ciascuno mentre che tal comuno mantenga questa donna in signoria*”. Cartiglio ed impiccato richiamano rispettivamente agli effetti della sicurezza sulle vie e sul lavoro della campagna, e ai mezzi, con cui questa veniva assicurata contro i ladroni, i predoni, i perturbatori della pace.

Gli effetti del Malgoverno determinano invece, ovunque, uccisioni, rapine, incendi e devastazioni⁶.

¹ S. BERTELLI, *Erudizione e storia in L. A. Muratori*, Napoli, Ist. It. Studi storici, 1960.

E. COCHRANE, *L. A. Muratori e gli storici italiani del Cinquecento*, in *L. A. Muratori Storiografo*, Atti del Convegno Internazionale (Modena, 1972), vol. II, Olschki, Firenze, 1975, pp. 227-240.

G. RUSSO, *Legge imperiale e autonomie locali*, in *La fortuna di L. A. Muratori*, Atti del convegno di studi Muratoriani (Modena 1972), *op. cit.*, vol. III, pp. 349-356.

² L. A. MURATORI, *De Codice Carolino, sive de novo Legum Codice instituendo* (1726), in *Scritti giuridici complementari del Trattato del 1742, Dei difetti ... I. De codice Carolino - II, Pareri*. Testi inediti a cura di B. DONATI, Modena, 1942.

Sul “*De Codice Carolino*” e su “*dei Difetti*”, v. E. PATTARO, *Il pensiero di L. A. Muratori tra metodologia e politica*, Giuffrè, Milano, 1974.

³ “*Duo sunt in primis, quae ad tutelam, felicitatem, perfectumque regimen Reipublicae exiguntur, et ambo veluti hominum fraena adhibenda sunt, Arma videlicet et leges. Iis opus est ad coërcendos exterios hostes, et intestinas interdum seditiones avertendas; istis vero ad civiles hominum actiones, societatemque civium ordinandam, quae sine huiusmodi gubernaculo statim corrueret*” (L. A. MURATORI, *de Codice*, *op. cit.*, p. 17 e p. 60).

⁴ L. A. MURATORI, *Dei Difetti della Giurisprudenza*, a cura di A. Solmi, Roma, 1933, cap. XX, conclusione dell'opera per altre notizie, riferite al Regno di Napoli; SCHIPA M., *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo*, in Arch. St. Prov. Nap., XXVI, 1901, pp. 553-694.

⁵ Su questo affresco, C. FRUGONI, *Il governo dei Nove a Siena e il loro credo politico nell'affresco di A. Lorenzetti*, “Quaderni medievali”, n. 7, pp. 14-42; n. 8, pp. 71-103, 1979. Della stessa A., *Una lontana città. Sentimenti ed immagini nel Medioevo*, Einaudi, Torino, 1983. A. HAUSER, *Storia sociale dell'Arte*, vol. I, Einaudi, Torino, 1983, pp. 315-316.

⁶ In questo affresco la figura del Timor ammonisce “*per questa via non passa alcun senza dubbio di morte ché fuor si robba e dentro da le porte*”.

Il mantenere tranquille le strade, proteggerle dalle insidie rappresentate dai banditi, costituì - lo si è visto nelle pagine precedenti - il compito primario del nuovo Stato⁷.

In realtà, dal Medioevo in poi, sia la dottrina politica, sia quella giuridica identificò nella “*violazione della pace delle strade*” ogni sorta di aggressione compiuta all’aperto.

Più precisamente, come ha dimostrato Brunner⁸, nei testi si parla di ribellione o di rivolte, solo quando si è in presenza di un sollevamento imponente e notevole di gruppi; quando invece le rivolte sono isolate, allora si parla per lo più di predoni e banditi, di rapine lungo le strade e di malandrini.

Nel Regno di Napoli, gli scambi commerciali erano resi difficili dalla ininterrotta presenza di ladri e banditi, che infestavano le campagne e le vie di comunicazione⁹; le ricorrenti carestie, inoltre preannunciavano rivolte urbane e nelle campagne¹⁰. Sono temi che si sono già illustrati nelle pagine precedenti; qui si richiamano per vedere quale concreta risposta repressiva venne data a queste manifestazioni di ribellione.

Per quei tempi, il precetto che Muratori elaborerà due secoli dopo era del tutto inadeguato.

Più consone le parole contenute nella *Oratio V* di G. B. Vico¹¹: “*Bella et arma*”.

Di fronte a situazioni di grave pericolo, quando si teme che possa scoppiare una ribellione, il procedere per la via tracciata dalle leges, può addirittura favorire i banditi e i ribelli.

E’ questa una considerazione che si rinviene di frequente nei vari testi dei giuristi del XIV, del XV e del XVI secolo¹².

In tal caso s’impone al Principe di agire “*iure non servato*”, con potestà straordinaria ed assoluta, che indica non solo la facoltà di abrogare tutte le norme di rito ordinario, ma anche quella di estendere, “*usque ad mortem inclusive, secundum qualitatem facti*” la pena ordinaria di reati per loro natura non “*atrociora*” (ad esempio la *receptatio* di assassini e banditi)¹³. La formulazione di tale principio è già precisa in Paride del Pozzo, che, parlando della repressione di “*latrones et stratarum disrobatores*”, osserva che contro di questi deve procedersi “*de facto, intelligitur mano regia*”.

“*Nam si commissarius voluisse dare capitula, et ordinarie procedere interi provincia stabat cum scandalo et turbata, et multa pericula imminebant*”¹⁴.

⁷ La strada, organo di comando e di circolazione ad un tempo, diventa uno degli strumenti essenziali degli stati in corso di accentramento: H. HAUSER - A. RENAUDET, *L’età del Rinascimento e della Riforma*, Einaudi, Torino, 1957, pp. 67-68.

⁸ BRUNNER, *Terra e potere*, op. cit., pp. 79 e ss.

⁹ CARACCIOLI F., *Il Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII*, I, Economia e società, Roma, 1966, p. 127. Su questo lavoro v. le annotazioni di G. D’AGOSTINO, *Studi recenti di storia napoletana nel periodo del dominio spagnolo*, Arch. St. Prov. Nap., n.s. anni V-VI (1966-67), 1968, pp. 482-487.

¹⁰ VILLARI R., *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Laterza editore, Bari, 1980.

¹¹ G. B. VICO, *Oratio V* (18 ottobre 1705) in *Le Orazioni inaugurali* (I-VI), a cura di G. C. VISCONTI, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 178. “*si quis autem populus infas committat vel foedus franget, quodnam conservandi humani iuris affulget remedium bella e arma?*”.

¹² Nelle prammatiche “*De exilibus*” viene ripetuta di frequente la seguente frase “*vedendo che il procedere per la via giuridica suole causare impedimento alla giusta e presta spedizione*”.

¹³ Prammatiche “*De receptatoribus delinquentium sur malefactorum*”. La prima di tali prammatiche venne emanata nel 1536. In GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, op. cit., Tomo XII, Tit. CCXLVI, pp. 1 e ss.

¹⁴ DE PUTEO P., *Tractatus de syndicatu*, (1472), in *Tractatus de syndicatu variorum authorum* ... a Gabriele Sarayna Veronensi in unum congesti, Venetii MDLXXI; voce Latro, f. 229 v.

Ortensio Cavalcani dedicherà a questo principio una completa trattazione nell'opera, intitolata, apparito, *De Brachio Regio sive de libera, ampia et absoluta Potestate*¹⁵, che definisce:

“*Brachium nostrum regium describi censui, esse quandam facultatem, vel potestatem extraordinariam, iudicibus extraordinarie nulla iuris solemnitate inspecta ... et tantum sit appellari Brachium Regium, quam manus Regia, vel liberum arbitrium*”¹⁶.

Per la difesa del Regno, il Principe dispone quindi delle armi e del potere di farne uso con assoluto arbitrio, essendo stata elisa - per un interesse che attiene alla sopravvivenza stessa dello stato - ogni legge. E' un principio che si legge anche nei Discorsi del Machiavelli¹⁷ e “braccio regio o mano regia” diverrà uno delle voci usate come sinonimo di procedimento ad modum belli¹⁸. D'altronde è agevole osservare che il settore d'intervento del braccio commissoriale si allocava in realtà sociali prive di rappresentatività nel sistema di potere cetuale e solo in grado di porre in pericolo patrimoni e redditi di nobili e cittadini di rilievo. Cosicché sul piano politico l'opera riformatrice in direzione accentratrice poteva procedere senza incontrare qualificate resistenze.

Nella Pianta di Napoli, incisa nel 1566, e conservata nella Corsiniana in Roma¹⁹, è raffigurata, nella Piazza del Mercato, una forca, stabilmente eretta perché la sua presenza: fosse di monito a quanti volessero attentare alla tranquillità della Città²⁰.

Ad opera, soprattutto del Viceré Pedro di Toledo, furono emanati una serie di bandi per assicurare l'ordine pubblico.

Il 17 dicembre del 1533 veniva statuito che la G. Corte della Vicaria dovesse procedere contro i ladri sorpresi a rubare nella Città e nei suoi Borghi, trattandoli “*come veri derobatori di strade e grassatori ... e li punisca e gastighi di pena di ultimo suppicio*”.

¹⁵ O. CAVALCANI, *Tractatus de brachio sive de libera, ampla et absoluta potestate iudicis supremi in prosequendo, iudicando et exequendo ... cui nuper addita est pars sexta de aequitate et rigore, cum theorica est practica de testibus*, Venetii, MDCVIII.

¹⁶ O. CAVALCANI, *Tractatus ..., op. cit.*, *Brachij Regij Descriptio secundum practicam*.

¹⁷ N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, ediz. a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino, 1983. “... dove è tanto la materia corrotta che le leggi non bastano a frenarla, vi bisogna ordinare insieme con quelle maggior forza; la quale è una mano regia che con la potenza assoluta ed eccessiva ponga freno alla eccessiva ambizione e corrutela dei potenti” (Libro 1, 55, p. 191).

G. B. Vico, “*La mano appo tutte le nazioni significò potestā*” (*Principi di Scienza nuova*, ed. F. Nicolini, Laterza, Bari, 1928, 2 voll., vol. II, 119, cpv. 102). L'opera di Machiavelli, posta all'Indice nel 1559, non è conosciuta da molti autori, che vanno redigendo le loro opere in questi anni. v. L. FIRPO, *Machiavelli e la Ragion di Stato in Categorie del reale e storiografia*, Angeli ed., Milano, 1986.

¹⁸ A. DEL GIUDICE, *La “Giunta dei veleni” nel secolo XVIII*, in *Prolusioni, Studi conferenze*. Napoli, 1931, D. 261.

¹⁹ Col., 44, 4, 24.

Michelangelo Schipa è stato il primo a richiamare l'interesse dei cultori di storia patria sull'iconografia dedicata alla città di Napoli. v. SCHIPA, *Una pianta topografica di Napoli del 1566*, in “*Napoli Nobilissima*”, vol. IV, fasc. X (1895), pp. 183-185.

²⁰ Nelle principali piazze, anche di piccoli centri abitati, poteva vedersi elevato stabilmente, accanto ad un grosso albero, il patibolo. La pianta serviva per affiggere bandi, ordinanze ed anche i cedoloni delle scomuniche. La forca perché i passeggeri potessero ricevere severo monito assistendo alle esecuzioni o contemplando l'orrendo spettacolo dei cadaveri rinsecchitti. (v. F. VOLPE, *I mercati settimanali nella vita economica, civile e religiosa del Cilento nell'età Moderna*, in *Miscellanea in onore di R. Moscati*, E.S.I., Napoli, 1985, p. 213).

Era stabilito, inoltre, che si dovesse irrogare la pena di morte “*incontanente senz’altro processo ne’ luoghi medesimi, dove avranno commessi detti assalti e arrobi*”²¹.

Irrogazione di pena, quindi, con il rito “ad modum belli”. Ugualmente, con procedimento “ad horas”, doveva procedere la G. Corte della Vicaria contro coloro che contravvenivano all’editto che vietava di gridare per le strade “*serra serra*”²².

I provvedimenti ora citati rientravano in un più generale disegno di accentramento dei poteri e di misure indispensabili da adottare per una città, che diventava la sede dell’autorità dello Stato, degli organi di governo e il centro della nascente amministrazione²³. Anche Napoli, a somiglianza delle altre realtà Europee, andava assumendo il ruolo e le funzioni della città capitale²⁴.

Il solo controllo sociale della Capitale²⁵ era tuttavia insufficiente a garantire la pace in tutto il Regno, ed il pericolo veniva dalle province, che la creazione della città-capitale aveva relegato in un ruolo subalterno, ma nelle quali si diffonde il banditismo, che non di rado vedeva coinvolti i feudali minori²⁶.

Inoltre, per i primi decenni del Regno di Carlo V, il vicereame fu sempre minacciato dalle pretese francesi²⁷ ed i banditi rappresentarono il collegamento tradizionale tra gli emissari francesi ed i feudatari meno fedeli alla Spagna.

Come ha scritto, in relazione al periodo storico e al regime politico che si va delineando, G. C. Argan, “*la difesa della capitale avviene per lo più lontano dal suo confine*”²⁸. Ed è un’esigenza avvertita già da quei giuristi che, dallo svolgimento dei fatti storici, chiariscono il sistema normativo del Regno.

Domenico Tassone, che significativamente intitola la sua opera maggiore *Observationes Jurisdictionales, politicae ac Practicae*²⁹, pone tra i compiti precipui del Viceré quello di mantenere le province del Regno pacate³⁰ e per conseguire questo scopo, come

²¹ *Prematica De furtis*, in GIUSTINIANI, *Nuova Collezione*, Tomo VI, tit. CXVII, p. 88; per il commento: S. ROVITO, *Loculenta Commentaria in singulus Regni Neap. Pragmaticas sanctiones*, Neapoli, 1649, p. 339.

²² DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, vol. XII, p. 251.

²³ FEOLA R., *Aspetti della giurisdizione*, op. cit., p. 32, chiarisce la tendenza che incomincia a manifestarsi nel viceregno nel sec. XVI alla formazione di “una struttura burocratica tendente a concentrare nelle mani di ufficiali del re almeno una parte di quelle funzioni pubbliche che avevano fatto parte integrante delle prerogative feudali”.

²⁴ M. BERENGO, *La capitale nell’Europa d’antico regime*, in *Le Città Capitali*, a cura di G. De Seta, Laterza, Bari, 1985, pp. 3-15.

²⁵ MUTO G., *Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola*, in *Le Città Capitali*, op. cit., pp. 67-94.

²⁶ A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, 1505-1557*, 2 voll. Napoli, Jovene, 1983, vol. I, p. 51, 372 e ss.

²⁷ Era filofrancese la parte più tradizionalista ed anarchica del baronaggio, v. VILLARI, *La Spagna, l’Italia e l’assolutismo*, “*Studi storici*”, 1978, pp. 387-402.

²⁸ G. G. ARGAN, *L’Europa delle Capitali. 1600-1700*, in *L’Arte barocca*, 196, Genève (ed. it. 1965), p. 34, Argan si riferisce specificatamente alle difese belliche, ma è una concezione che può essere estesa ad una più generale visione del problema dei confini da risolvere anche in termini di risoluzioni politiche.

²⁹ D. TASSONE, *Observationes Jurisdictionales Politicae, ac Practicae ad regiam pragmaticam sanctionem editam de anno 1617, quae dicitur De Antefato*, Napoli, MDCCXVI. Sul Tassone, GIUSTINIANI, III, p. 205 e ss.

³⁰ D. TASSONE, *Observationes ...*, op. cit., p. 24. Lo schema sul quale Tassone impianta la trattazione è il seg.:

I) *Quod sit Regnum et signanter Regnum nostrum Neapolis, et in quibus consistat;*

II) *De Vicerege et ejus Officium circa quae consistat, quamve habeat potestatem, et quae facere, vel non facere possit;*

Capitaneus Generalis “*ad modum belli, ac levato velo procedere potest, secundum fuerit expeditus*”³¹.

La difficoltà di controllare le Provincie del Regno era stata avvertita già molti anni prima da Prospero Caravita³²:

“*Provintiae Regni sunt multae, et territoria ampla*”³³.

Ciò imponeva che, per “*malefactores expellare*” si destinassero “*diversos officiales et quotidie expediendo novas pragmaticas, alterando paenas alias statutas, et destinando commissarios extra ordinarios*”³⁴.

Le ansie del Caravita si avvertono, quasi immutate, circa due secoli dopo, nel Pacichelli³⁵.

Tra i secoli XIV e XVIII, nel corso cioè di quell’epoca che si definisce della “prima età moderna”, per motivi politici, che s’identificano con l’esigenza di difesa e di conservazione dello Stato, si diffonde l’uso delle forche, dei roghi e delle giustizie sommarie³⁶.

Nel Regno di Napoli, non solo la pena di morte era prevista per molti reati, anche non gravi³⁷, ma in mancanza di una codificazione, era lecito attraverso la cosiddetta gradualità delle pene (in specie per il furto) giudicare un reato, di per sé non capitale, ma commesso reiteratamente, degno della pena di morte.

In realtà l’incertezza sulla misura delle pene rientrava nelle funzioni d’intimidazione, che le magistrature attribuivano alla pena stessa.

Così, come, a pubblico ammonimento, dovevano servire l’esposizione delle membra dei condannati “*in diversi luoghi dei delitti commessi*”³⁸ e le così dette “estenuazioni della pena” o il portare “in trionfo” la testa dei banditi in cima ad una picca.

Queste esasperazioni della morte, costituirono, almeno per il XVI e XVII secolo, spesso la conclusione dei procedimenti ad modum belli.

La diffusione, poi, delle giustizie sommarie - che parrebbe quasi esagerato appellare procedimenti ad modum belli o ad horas, tanto sbrigativi furono i giudizi e le condanne ed immediate le esecuzioni - fu tale che esse furono avvertite ed accettate dalle coscenze comuni, non più che una scena necessaria per la rappresentazione che il teatro della vita quotidiana andava svolgendo.

La descrizione di giustizie rapide e sommarie entrò nelle novelle e nei racconti degli scrittori dell’epoca³⁹.

III) *de Locumtenente Generale Regni;*

IV) *Quid sit Capitaneus Generalis.*

³¹ Sui poteri del Viceré, nel procedimento ad modum belli, Tassone, *Observationes ...*, op. cit., p. 41 e p. 56.

³² P. CARAVITA, *In pragmaticas de exilibus, de falsis, et de Senatus consul. Macedoniano Commentaria*, Neapoli, MDLVIII.

³³ P. CARAVITA, *In pragmaticas ...*, op. cit., *De Exilibus*, prag. IIII, f. 13, v. n. 26.

³⁴ *Idem*, op. cit., f. 13, v. n. 25.

³⁵ G. B. PACICHELLI, *Il Regno di Napoli in prospettiva*, vol. I, Napoli, 1702 (Rist. ediz. Forni, 1975), p. 80, “*Della Campania Felice, o Terra di Lavoro Prima Provincia del Regno* “*Vi è costituita, senza sede fissa, una squadra de’ Soldati, col Commissario chiamato di Campagna, ch’èsercita giurisdizione, e tiene lontani, massimamente da’ confini della Chiesa, o di Benevento, gli Assassini, e Banditi, i quali turbar potrebbero la felice sua quiete*”.

³⁶ PROSPERO, *Esecuzioni capitali e controllo sociale nella prima età moderna*, in *La pena di morte nel mondo*, pp. 88.

³⁷ Come ad es. per il bacio violento e per il furto superiore all’uncia, v. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, 1921, (testi, p. 14 e ss.).

³⁸ La pena veniva inflitta per lo più ai “*ladroni ed assassini*” di strada pubblica.

³⁹ GIAMBATTISTA GIRALDI CINTO (1504-1573) da gli *Ecatommitti ovvero Cento avvenimenti ...* (1565).

Michel de Montaigne, in viaggio in Italia⁴⁰, fu spettatore di giustizie atroci e di sommarie esecuzioni, delle quali lasciò testimonianza e meditazione nelle sue opere. Mentre Miguel de Cervantes, nel Don Chisciotte, fa ripetuti riferimenti alle giustizie sommarie della Santa Hermandad⁴¹.

Deca Nona, Novella prima (alcuni banditi vengono catturati e consegnati ai magistrati) ... “*ed essi fattigli collare*” (sottoporre alla tortura della corda), confessaroni i molti “*assassinamenti che fatti aveano, onde furono condannati a morte, degna della loro malvagità*”, in *Novelle del Cinquecento*, a cura di C. Salinari, Utet, Torino, 1976, p. 568.

Niccolò Granucci (1521-1603) da *La piacevol notte e 'l lieto giorno* (1574), *Lieto Giorno*, Libro Secondo, *Novella di Cola Giovene Napolitano*.

(il viceré aveva fatto) “*pubblicare una legge, che a chiunque di notte con scala fusse ritrovato, fusse tagliato la testa*”. (Cola, appunto viene sorpreso con una scala e) “*dalla giustizia circondato ... La quale condottolo al Giudice davanti, egli confessò tutto il fatto non potendo negarlo; per la cui ragione il Vice Re di sua bocca sentenziò doversegli la veggente mattina tagliar la testa, e subito salito a cavallo se n'andò a Pozzuolo per non essere dai prieghi sollecitato a mutar parere*” in *Novelle del Cinquecento*, op. cit., pp. 612 e ss.

GIAMBATTISTA BASILE (1575-1632) da *Il Pentamerone o Cunto de li cunti* (1634). Trattenimento secondo (Giornata quarta). I due fratelli (Parmiero viene scambiato per un bandito da un oste, il quale) “... *chiamati certi sbirri, clienti dell'osteria, lo fece acciuffare. Condotto con bel ceremoniale davanti al giudice, e frugato e ritrovatagli addosso la prova del delitto, e fatto il confronto col derubato, non tardò la sentenza come di reo convinto, e fu condannato a giicare al tre, nel qual giuoco gli sarebbe toccato far mulinelli a piedi*”.

(Avuta la condanna Parmiero) “*cominciò a dimenarsi e a gridare che era innocente, e che si appellava da questa sentenza ... e andava strillando e urlando per la strada, che non c'era giustizia, che i poverelli non erano ascoltati, che i decreti (le sentenze) si facevano a casaccio, e che, per non aver unto la mano al giudice, dato il bocccone allo scrivano, la mancia ai mastrodatti, la giunta al procuratore, era mandato a lavorare punti in aria alla maestra vedova (la forca)*” (ediz. a cura di B. Croce, Laterza, Bari, vol. II, 1982, P. 366).

Su Basile, si vedano anche due contributi:

RUFFO CHŁODOWSKI, *Il mondo della fiaba e il Pentamerone di G. Basile. Dai sistemi narrativi del Rinascimento classico al sistema narrativo del barocco nazionale italiano* (C. pone in rilievo la diretta conoscenza che Basile, come governatore del re e governatore feudale, ebbe dei contadini, delle ribellioni, e del banditismo).

VITTORIO FACCHETTI, *Il Pentamerone del Basile nel contesto storico-culturale*. I due saggi sono in “*Cultura meridionale e letteratura Italiana. I modelli narrativi dell'età moderna*”, Atti dell’XI Congresso dell’Assoc. Int. per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (1982), Loffredo ed., Napoli s.d. (1985).

⁴⁰ A Roma, nel 1581, Montaigne ebbe modo di assistere, nello stesso giorno, allo squartamento di un giustiziato ed alle torture (attanagliamento e troncamento delle mani) inferte prima dell’impiccagione a due fratelli (M. MONTAIGNE, *Viaggio in Italia* (1580-81), ed. Laterza, Bari, 1972, pp. 162-3). Per le considerazioni di Montaigne su tali atroci spettacoli, *Essais*, II, 11.

⁴¹ M. DE CERVANTES, *Don Chisciotte della Mancia*, (ed. it. a cura di C. Segre e D. Moro Pini, Mondadori, Milano, 1974) v. I, 16; I, 22; le Santas Hermandades erano delle milizie armate (la Nueve H. fu organizzata nel 1476 da Isabella La Cattolica) istituite per castigare i delitti e gli atti di banditismo, che si verificavano nelle campagne. Facevano capo ad appositi tribunali con legislazione e giurisdizione proprie.

Per le loro esecuzioni capitali usavano delle frecce, ed i corpi dei malfattori venivano lasciati per qualche tempo sul luogo dell'esecuzione, perché il lugubre spettacolo servisse d'ammonimento generale.

Su “Las Hermandades”, in particolare:

J. M. PEREZ PRANDES, *Derecho y poder en la baja edad media castellana: Las "Hermandades"*, in *Diritto e Potere*, op. cit., vol. I, pp. 369-384.

Lo spettacolo di giustizie sommarie, nella Roma di Giulio II, non stupì Lutero⁴². Una testimonianza diretta, e perciò preziosissima sul modo di procedere ad modum belli contro i banditi, viene fornita da Serafino Razzi (1531-1611), un sacerdote domenicano, che fu professore di logica e di testi aristotelici e famoso predicatore. Egli ha descritto, in una sorta di diario rimasto a lungo inedito⁴³, i suoi viaggi in Abruzzo, compiuti fra il 1574 ed il 1578, attraversando paesi nei quali è ancora vivissimo il ricordo delle scorrerie e dei danni arrecati dai Turchi nel 1566, o dove la popolazione vive nel terrore dei banditi. E' un racconto pacato e sereno, anche nei momenti più drammatici, quando vengono descritti i sistemi che i banditi adottano per compiere le loro rapine⁴⁴, o si illustrano le strategie usate dalle forze militari dipendenti dalle Udienze provinciali per catturarli; i giudizi e le esecuzioni ad horas e l'esposizione dei condannati⁴⁵.

B) - Francesco D'Andrea

V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Liguori, Napoli, 1980, pp. 96-97.

⁴² DE LEVA G., *Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia*, Venezia, 1863, vol. I, p. 365, “Né manco stupì a Roma di quella pulizia severa, per cui di notte il capitano scorre la città con buone scolte, punisce chi coglie, e se ha armi lo appicca o getta nel Tevere”.

⁴³ *Viaggi in Abruzzo (1574-1578)* di SERAFINO RAZZI O. P. (ed. con intr. e note di B. Carderi), Pescara, 1968.

⁴⁴ “Costumano i banditi di porsi la mattina alla foce di qualche fossato su la strada maestra, né lasciano passare alcuno acciò non vada la nuova di loro alle Terre, che sono obbligate a dare all'armi e perseguitarli: e verso la sera poi quando non passa più gente, fanno la rassegna e raccolta della preda” (p. 237).

Razzi trascrive, inoltre, il racconto di due frati che venivano al Vasto per incontrarsi con lui, allorquando (siamo nel marzo 1577) “diedono nei banditi e furono condotti fuori strada, in certo fossato e bosco, ove trovarono da 25 in 30 huomini legati co' le mani dirieto, e posti a sedere per fila, e guardati da alcuni di detti banditi; e qui tennero ancora loro, senza però legargli, fino press'a sera, quando non passando più gente, et avendo fatto quel dì assai buon bottino, essi banditi, quasi a ricca bottega, si provvidero senza pagamento da quei prigionieri di quanto facea lor di bisogno, togliendo a questo il cappello a quell'altro la beretta, a uno il ferraiuolo a un altro la cappa. Chi si provvide di scarpe traendole di piedi a chi l'havea buone, chi di calze, chi di stivali, chi di camicia, chi di saio, e chi di giubbone, e poscia lasciandoli così, co' le loro armi e preda presero il camino verso la montagna” (p. 235).

⁴⁵ “... Ma non ci corsero 8 gg., che standosi detti banditi in numero circa 20, in certo luogo secreto tra boschi, a riposarsi, et a rasciugar la polvere degli archibugi al sole, furono all'improvviso soprarrivati dalla Corte di San Severo, mandata dal Vice Re di Puglia, con indizio di certe spie. E dicono che se detta Corte scendeva sopra di loro con più silenzio, agevolmente tutti gli harebbe presi: Ma assaltandogli con grida da lontano, e come prima gli ebbe scoperti, diede loro tempo di mettersi in fuga, lasciando ogni loro arnese.

Onde salvandosi tutti gli altri: un solo che ferito era, né potea fuggire rimase prigione e gli tagliarono la testa per portarla al Vice Re.

E narrano appresso che se detta Corte non si dava alla rapina delle cose da loro lasciate, come si diede, ne harebbe presi dagli altri. E questi che fu morto narrano che era di una terra detta Larina, e nobile” (p. 237 e 239).

Partendo da Napoli, il 21 maggio del 1577, dopo una sosta ad Aversa, Razzi si dirige verso Capua “E per la strada trovammo tre ladroni squartati per esempio degli altri” (301).

Una documentazione relativa a vari procedimenti ad modum belli, avvenuti in Abruzzo, nel 1647, è contenuta nella “*Relazione de' servizi fatti*”⁴⁶ scritta da Francesco d’Andrea⁴⁷.

La personalità dell’autore, la stessa carica del d’Andrea, che all’epoca era avvocato fiscale in Abruzzo, conferiscono alla memoria un’eccezionale rilevanza⁴⁸, che tuttavia non risulta sia stata utilizzata anche come fonte di sistemi e procedure giudiziarie.

Pare opportuno ricapitolare brevemente gli avvenimenti che si svolsero nell'estate del 1647⁴⁹.

Il Duca D’Arcos, a seguito dei moti popolari scoppiati a Napoli, e venuto a conoscenza di sommovimenti nelle province, ritenne opportuno inviare nella provincia di Chieti, il Marchese Michele Pignatelli, con la carica di “Preside e governatore delle armi di ambedue le province”. Temeva, infatti, il Viceré che i francesi, dopo la presa di Portolongone, potessero, attraverso gli Abruzzi, tentare l’invasione del Regno.

Già dall’anno precedente, in quella provincia prestava servizio, quale avvocato fiscale, Francesco D’Andrea, designatovi dallo stesso Viceré.

⁴⁶ *Relazione de' servizi fatti dal Signor Francesco di Andrea nel tempo, ch'esercitò il Posto di Avvocato Fiscale nella Provincia di Abruzzo Citra. E particolarmente di tutto ciò, che da lui si operò in servizio di S. M. mentre durarono le rivoluzioni popolari, cominciate in Napoli nel di 7 luglio 1647, ed estinte nel di 6 di Aprile 1648 sotto il Presidato ad Signor D. Michele Pignatelli Preside, e Governatore delle armi in quel tempo di ambedue le provincie di Abruzzo in G. RAVIZZA, Collezione di diplomi e di altri documenti de' tempi di mezzo per servire alla storia della città di Chieti, vol. III, Napoli, 1835, pp. 76 e ss. (d. n. XV).*

⁴⁷ Su Francesco d’Andrea (1625-1698), N. CORTESE, *Introduzione a I Ricordi di un avvocato napoletano del Seicento*, Napoli, Lubrano, 1923, parzialmente riprodotta in N. CORTESE, *Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento*, E.S.I., Napoli, pp. 123 e ss.; MASTELLONE S., *Francesco D’Andrea politico e giurista 1648-1698. L’ascesa del ceto civile*, Olschki, Firenze, 1969; I. ASCIONE, *Il governo della prassi. L’esperienza ministeriale di Francesco d’Andrea*, Napoli, 1994; B. DE GIOVANNI, *Filosofia e diritto*, in “F. D’Andrea. Contributo alla storia del previchismo”, Milano, 1958.

⁴⁸ Sulla Relazione: N. BADALONI, *Introduzione a G. B. Vico*, Feltrinelli, Milano, 1961, che (a pag. 148, nota 248) annota: “A prescindere dalle circostanze personali la Relazione è un documento assai interessante della vita della provincia meridionale all’epoca dei famosi tumulti”.

Da tenere poi presenti le osservazioni di L. MARINI, *Per uno studio della civiltà politica meridionale nel secondo seicento*, ora in Marini, *Il Mezzogiorno d’Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi di storia meridionale*, Patron, Bologna, 1970, pp. 94-155, che ritiene la Relazione redatta nel 1682; e le puntualizzazioni di R. COLAPIETRA, *L’amabile fierezza, di Francesco d’Andrea. Il Seicento napoletano nel carteggio con Gian Andrea Doria*, Giuffrè, Milano, 1981, in parte già anticipate in Colapietra, *Le insurrezioni di massa nell’Abruzzo in età moderna*, in *Storia e politica*, vol. XIX (1980), pp. 577-642 e XX (1981), pp. 612-639.

Per l’esame, più generale, di problematiche sulla autobiografia e le memorie del D’Andrea: v. V. I. COMPARATO, *Retorica forense ed ideologia nel giovane D’Andrea*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, VI (1976), p. 53; ed il saggio di A. BATTISTINI, *L’autobiografia e i modelli narrativi secenteschi*, in *Cultura meridionale*, op. cit., pp. 145-190 (in part. pp. 178-181).

D. DELLA TERZA, *Misura dell'uomo e visione del mondo nelle autobiografie degli scrittori napoletani fra il ‘600 e l’800*, in *Storia e cultura del Mezzogiorno*, Lerici, Cosenza, 1978, pp. 151-179.

⁴⁹ Più ampia ricostruzione in: T. PEDIO, *Storia della storiografia del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII*, Edizioni Framas, pp. 135 e ss.

R. VILLARI, *Mezzogiorno e contadini nell’età moderna*, Laterza, Bari, 1977, in part. Capitolo II, *Movimenti antifeudali dal 1647 al 1799*.

R. COLAPIETRA, *L’amabile fierezza di F. D’Andrea*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 100 e ss.

Le sollevazioni nelle province d'Abruzzo destavano nel Viceré particolare preoccupazione, soprattutto perché avvenivano in territori confinanti con lo Stato ecclesiastico.

Da qui le istruzioni, particolarmente dure, date al Marchese, di reprimere con energia ogni ribellione⁵⁰.

Alla fine dell'agosto del 1647, giunse notizia che nella terra di Guardia Grele, distante circa dodici miglia da Lanciano, il popolo si era sollevato, incendiando la casa del mastro giurato e uccidendo poi questo.

Per reprimere la sedizione il Pignatelli inviò a Guardia il D'Andrea, ordinandogli "che andasse ad esser l'Attila di quella Terra".

A questo punto è opportuno lasciare la parola al D'Andrea, per ascoltare come si svolse l'operazione⁵¹.

"Né lasciò di corrispondere il Fiscale all'aspettazione, che ne teneva il Signor D. Michele. Poiché portatosi subito alla Guardia colla compagnia de Borgognoni, e colla squadra di campagna, governata dal Capitano Pietro de Santis, ed alloggiati i soldati per le Case de' colpevoli, non solamente prese l'informazione del tumulto seguito, ma aver prigione il principale Capopopolo autor della sedizione, e condottolo in Lanciano (parendo ormai tempo, che i Popoli conoscessero, che le sedizioni stavan soggette ad esser punite col rigor delle leggi) lo condannò, come Auditor di Guerra del Signor D. Michele, per esempio degli altri a morire sulla ruota. Benché poi si gli fusse, come per grazia, per avviso del Fiscal medesimo, commutata la pena in quella della forca.

Come si eseguì nella Piazza di Lanciano, insieme con un altro, che fu un degli uccisori del M. Giurato, condannato allo stesso suppicio.

Colla qual giustizia, che fu la prima, che si facesse in Abruzzo, e forse in tutto il Regno per gastigo delle rivoluzioni popolari, s'indusse tal timore in ambedue le Provincie che da quel tempo in poi s'intese più nell'Abruzzo alcuna sollevazione di Popoli. Anzi non ad altro si attese, che a punir colla forca le sollevazioni passate; come si fé dal Signor D. Michele, in gran numero nell'Aquila, dove andò a trasferir la sua residenza".

Il Preside Pignatelli, poi, continuando l'opera di repressione della ribellione, si recò all'Aquila e "volle dal Fiscale una nota di quei che a lui parea doversi eccettuare dall'indulto, che intendea di pubblicare a' Lancianesi. Onde per suo avviso ne furono esclusi il Cartone Capopopolo, con altri nove. De' quali il Cartone, poco tempo dopo fatto prigione, fu trasmesso nell'Aquila, ed ivi appiccato. E a due degli altri furono fatte le teste, ed inviate al Tribunale di Chieti".

La narrazione che si è trascritta descrive appunto le linee essenziali di un procedimento ad modum belli per realizzare il quale sono sufficienti sbrigativi e sommari adempimenti: l'accertamento dei fatti avvenuti ("prese l'informazione del tumulto avvenuto") cattura dei maggiori indiziati ("Capopopolo con un altro che fu un degli uccisori"); giudizio immediato con condanna a morte in forma atroce, appellazione del condannato al Preside, che commuta nella pena alla forca la condanna alla ruota.

Nessun'altra formalità appare si sia posta in atto, mentre è da sottolineare "l'invio delle teste" dei condannati al Tribunale di Chieti, a dimostrazione delle giustizie eseguite.

In realtà, quella descritta da D'Andrea costituiva una forma ancor più essenziale, ed immediata di giustizia sommaria, che elideva perfino le scarne formalità ed abbreviava ancora più i termini, di solito previsti per il procedimento ad modum belli. Tuttavia, la

⁵⁰ Per il dibattito storico-politico sui moti del 1647-1648: G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, vol. I, Sansoni, Firenze, pp. 94 e ss., e il contributo di V. I. COMPARATO, *Pietro Giannone e la rivoluzione napoletana del 1647*, in *L'Età dei Lumi. Studi storici sul Settecento Europeo in onore di F. Venturi*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1985, vol. II, pp. 790-835.

⁵¹ F. D'ANDREA, *Relazione*, op. cit., pp. 92-93.

communis opinio giustificava l'adozione di tali misure poiché dettate dall'esigenza di reprimere tumulti popolari.

Questo sommarissimo modo di procedere, giustificato appunto dall'esistenza di ribellioni in atto, trovava poi applicazione non solo nei confronti degli insorti, ma anche dei banditi, che agivano nei territori teatro d'insurrezioni.

Significativo è quanto riferisce lo stesso D'Andrea in altra parte della sua Relazione⁵² a proposito di “*un scorritore di campagna, che avea armato con Mortello, e scramuzzato più volte colla Corte*” del quale dice “*che in arrivando a Chieti, posta la facilità di provare il delitto, l'avrebbe subito fatto impiccare*”.

Queste giustizie sommarie, sia nei confronti di dipendenti delle forze baronali, sia di banditi, furono peraltro numerose e frequenti, proprio durante i tumulti del 1647, con condanne pronunciate dai “*Capipoli*” nelle province insorte e dallo stesso Masaniello nella capitale⁵³.

Per le prime è, ancora una volta, la Relazione di D'Andrea che ne dà notizia⁵⁴:

“... *Il Capopolo, avuto sospetto, che un Mastro Fucilaro, e che dipendea dal Marchese, con intelligenza del M. Giurato, e di altri Gentiluomini avesse trattato di ucciderlo, posto tutto il Popolo in armi, con tamburo battente, ed insegne spiegate, senza sapersi qual fosse il suo intento, fece prigioni il M. Giurato suddetto, il Barone del Monte, ed alcuni altri Gentiluomini. E poi fatto dar di mano al medesimo Fucilaro, e trovato, che tenea sotto due archibuzzetti, senza altro processo, gli fe tagliare la testa nella pubblica Piazza*”.

Dalle giustizie di banditi, sommariamente pronunciate da Masaniello, si hanno numerose descrizioni sia da parte di scrittori, testimoni degli avvenimenti⁵⁵, quanto da parte di successivi ricostruttori ed interpreti dei fatti avvenuti⁵⁶.

A tale proposito, la Giraldi⁵⁷ ha pubblicato un documento contemporaneo agli avvenimenti, conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze.

Si riporta qui il passo che riguarda appunto il modo di procedere contro i banditi “*Furono ritrovati molti banditi nascosti in varie parti li quali non macchinavano contro la città, ma stavano ritirati per tema di non essere presi per complici dell'attentato di Madalona, a quali fece Masaniello troncare il collo senza forma di giudizio bastando il sapere che fossero banditi per fare eseguire la sentenza ad modum belli*”.

⁵² F. D'ANDREA, *Relazione*, op. cit., pp. 111-112.

⁵³ VITTORIO CONTI (*Le leggi di una rivoluzione*, Napoli, Jovene, 1983) ha pubblicato i Bandi della Repubblica Napoletana dall'ottobre 1647 all'aprile 1648. Sulle prime fasi della Rivolta v. l'Introduzione dello stesso Conti, pp. XXII e ss.

⁵⁴ F. D'ANDREA, *Relazione*, op. cit., p. 87.

⁵⁵ v. T. PEDIO, *Storia della storiografia*, op. cit., in part. il cap. IV, *Storici e cronisti del Seicento napoletano*, pp. 91 e ss.

T. DE SANTIS, *Storia del tumulto di Napoli* (1652) (ediz. a cura di F. Cameroni, Trieste, 1858) in 2 voll., vol. I, p. 115.

F. CAPECELATRO, *Diario contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650* (a cura di A. Granito di Belmonte), Napoli, 1850, in particolare, Parte Prima, p. 57 e pp. 71-73.

⁵⁶ M. BALDACCHINI, *Storia Napoletana dell'anno 1647*, Napoli, 1863, p. 73 e p. 83.

M. SCHIPA, *Masaniello*, Bari, 1925, p. 104 (su cui v. G. GALASSO, *Spagna e Mezzogiorno*, in *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Le Monnier, Firenze, in part. pp. 188 e ss.).

V. anche, G. DE BLASIS, *Le Giustizie eseguite in Napoli al tempo dei tumulti di Masaniello*, Forni, Bologna, s.d. (estratto da Archivio storico province napoletane).

⁵⁷ A. M. GIRALDI, *La sollevazione di Masaniello in un documento dell'A. S. Firenze*, in AA.VV., *Miscellanea in onore di Ruggiero Moscati*, E.S.I., Napoli, 1985, pp. 279-296. Nello stesso volume è il saggio di R. VILLARI, *Masaniello: interpretazioni contemporanee e recenti*, pp. 267-277.

C) - Il processo penale nelle Cronache

Nella vastissima produzione di Cronache, Giornali, Diurnali, Diari ecc., di cui è ricca la letteratura napoletana, dal seicento in poi⁵⁸, abbondano, come è noto, i riferimenti al banditismo, ai pericoli ed alle sciagure che a questo fenomeno si collegavano.

Con grande enfasi e compiacimento, in queste fonti, vengono sottolineati i successi riportati nella lotta ai banditi, e si evidenzia il numero dei banditi uccisi e le teste di quest'ultimi fatte portare per le vie di Napoli a conferma delle vittorie conseguite⁵⁹.

Lo spoglio delle fonti ora citate, consente, inoltre, di registrare numerosissime citazioni di giustizie sommarie e di procedimenti "ad modum belli"⁶⁰.

Manca però qualsiasi descrizione che chiarisca come effettivamente si fossero svolti tali procedimenti.

La notizia della giustizia sommaria, viene riferita, in queste fonti, sottolineandone soltanto quelle particolarità o quelle circostanze che per qualche verso la differenziano dalle altre esecuzioni⁶¹.

Il pregio fondamentale di queste fonti, sotto il profilo della valutazione quantitativa del banditismo, è quello di fornire già una sorta di statistica⁶² non solo delle giustizie

⁵⁸ Ampi riferimenti in T. PEDIO, *Storia della storiografia del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII* (Note ed appunti), Ediz. Frama's, Chiaravalle, 1973, (già cit.). In merito vanno anche tenuti presente i saggi di R. COLAPIETRA, *La storiografia napoletana del secondo Cinquecento*, ora in *Dal Magnanimo a Masaniello*, e di N. CORTESE, (ora in *Cultura e politica a Napoli, op. cit.*): *Gazzette napoletane del Sei e Settecento* (pp. 160-184); *Antonio Bulifon* (pp. 185-220) ed *Eruditi Napoletani del settecento* (pp. 221-273). L. GIUSTINIANI, *Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli*, (1793), Ristampa Forni, Bologna, 1966.

⁵⁹ In aderenza ad un preciso e diretto atteggiamento vicereale, che si serve di editori - apparentemente autonomi, ma in realtà "accreditati del Regno" - ai quali si demandava la responsabilità di indirizzare l'opinione pubblica, attraverso la manipolazione delle notizie, verso la soddisfatta accettazione dell'attività del governo. V. E. BELLUCCI, *Editoria*, in *Civiltà del Seicento a Napoli*, Electa, Napoli, 1984, col. I, pp. 455-458.

⁶⁰ In specie: A. BULIFON, *Giornali di Napoli dal MDXLVII al MDICCVI*, (a cura di N. Cortese), 4 voll., Soc. Napol. Di Storia Patria, 1932.

D. CONFUORTO, *Giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC* (a cura di N. Nicolini), 2 voll., Napoli, Lubrano, 1931.

I. FUIDORO, *Vincenzo D'Onofrio, Giornali di Napoli dal MDCLX al MDCLXV* (curati da diversi AA.) 4 voll., Napoli, Soc. Napol. di Storia Patria, 1934-1943. Dello stesso Fuidoro, *Successi del Governo del Conte D'Onatte MDCXLVIII-MDCLIII* (a cura di A. Parente), Napoli, Lubrano, 1932; v. anche i *Diurnali di Scipione Guerra* (a cura di G. De Montemayor), Napoli, Giannini, 1892.

⁶¹ Tra gli innumerevoli esempi, che potrebbero citarsi, si riporta questo tratto dal Bulifon, *Giornali*, I, p. 111:

"Luglio 1618": "Fece in questo tempo il Viceré pubblicare un bando ... fece anco allora tagliare la testa ad un forgiudicato di casa Valois in Capua, avendo ordinato questa giustizia fra due ore; anzi, non essendosi trovato pronto il carnefice colà, diede ordine che facesse quest'ufficio un macellaio".

⁶² Nei Giornali di Bulifon (ed. cit., vol. I, pp. 223-224 sotto la data del 10 maggio 1679 è riportata la seguente piccola statistica del brigantaggio nel Napoletano dal 1675 al 1679:

Capi di banditi accordati 103

Banditi accordati 1438

Teste di capi uccisi 57

Teste di banditi uccisi 311

Capi di banditi giustiziati 17

eseguite, ma anche dei banditi “*accordati*”, di quelli inviati a prestare servizio in guerra o sulle galere. Va inoltre ascritto a merito di questi cronisti l'avere serbato memoria di documenti che per la loro stessa natura (come ad es. i manifesti) erano destinati ad una facile quanto rapida distruzione⁶³.

D) - Interventi militari contro i “Banniti”

Nel XVII secolo appaiono per la prima volta, stampate, alcune Relazioni, o Riassunti o Compendi dei servizi resi da Commissari inviati dai Viceré nelle province del Regno, ove più veemente era l'impeto o la consistenza numerica dei banditi.

I lunghi, elaborati, prolissi titoli⁶⁴ come quello del *Governo della Campagna del marchese de Los Velez* (Napoli, 1682)⁶⁵, promettono molto di più di quello che in realtà

Banditi giustiziati	131
Condannati in galera	912
Condannati alla guerra	167
	3137

⁶³ Il Fuidoro (Giornali di Napoli, *op. cit.*, II, pp. 153 e ss.) ha conservato il manifesto che intorno al 1669, il fuoruscito Cesare Riccardi fece affiggere in Marigliano.

Il documento si apriva con questo indirizzo:

L'abbate Cesare Riccardo
al signor commissario generale della campagna

Su cui si v. G. MORELLI, *Contributi ad una storia del brigantaggio durante il Vicereame spagnolo*, I, in A.S.P.N., Terza serie, voll. VII-VIII (1968-69) pp. 293-328, II, ibid., vol. X, (1971), pp. 289- 306.

⁶⁴ SUZANNE e PAUL-HENRY MICHEL, (*Repertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au XVII^e siècle conservés dans les bibliothèques de France*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1967-1975, voll. 5) segnalano (nel vol. IV, p. 124): GIOVANNI DELL'ISOLA, *Breve relatione delle comitive de' banditi che per ordine di sua eccellenza ha disfatto il signor D. Antonio Perez Navarrete tratta dal mastro d'atti Giovanni dell'Isola da' processi che si trovano in suo potere* (Napoli, Longo, 1646).

Un altro esempio ne è la *Relacion de los servicios del Doctor Bartholome Grisconio, y de los diffunctos Ludovico, y Phelipe Grisconio su Tio, y Abuelo, de los cuales es heredero, sacadas de los papales originales, que para este efecto, ha presentado, en esta Segreteria de Estado, y Guerra del Exc.mo Senòr Marques del Carpio ... Lugarteniente y Capitan General en este Regno*, pubblicata a Napoli nel 1686.

Bartolomeo Grisconio, Giudice della Gran Corte della Vicaria, Uditore della Provincia dell'Aquila, fu destinato a combattere i banditi abruzzesi; poi passò come Uditore della Provincia di Salerno ed Avvocato fiscale della Provincia di Chieti; anche qui ottenne dei successi nella lotta contro i banditi; indi, trasferito in Calabria, riesce a catturare altri banditi.

Come risulta dallo stesso titolo della Relacion, queste campagne rientravano nel vasto piano d'azione organizzato dal marchese del Carpio, per debellare il banditismo, che si era localizzato ed organizzato ai confini tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio.

Il 2 dicembre 1683 il De Carpio pubblicò una prammatica de exilibus nella quale rese nota la sua decisa volontà di distruggere i gruppi di banditi che potevano divenire un pericolo politico. A questa dichiarazione, tenne dietro un'energica azione militare (J. Paz, *Campaña del marqués del Carpio virrey de Nápoles contra los banditos del Abruzzo en 1684* in *Revista de Archivos y Bibliotecas y Museos*, VIII, 1903, p. 248) e civile, tanto energica che si aprì un dissidio tra governo di Madrid portato all'indulgenza e Viceré di Napoli sostenuto dal Collaterale e dai “togati”. Il 12 giugno 1684 il Marchese del Carpio emanò un'altra prammatica, controfirmata da Stefano Carrillo, Diego Soria, Ignazio Provenzale, Tommaso Cioffi e Domenico Colonna, nella quale si diceva che essendosi conseguito “quasi l'estermínio de' tutti malfattori” s'intendeva “espurgare affatto dal residuo contagioso de' corridori di

si trova in queste pubblicazioni costituite, al più, da qualche decina di fogli e contenenti in realtà solo una statistica delle uccisioni e giustizie ed indulti di banditi. Senza voler sminuire l'importanza di queste fonti, va sottolineato però che esse non forniscono alcun elemento per ricostruire il procedimento ad modum belli⁶⁶.

E) - Bartholomeo de Angelis: “Le Allegazioni forensi”

Tra le rarissime fonti storico-giudiziarie⁶⁷, quei documenti cioè che riproducono, attraverso le allegazioni degli avvocati che vi erano impegnati⁶⁸ o le scritture redatte

campagna le due provincie d'Abruzzo Citra e Ultra”. Ma “essendo che la permanenza de’ banditi nelle campagne d’Abruzzo dipende assai dalli ricettatori, ausiliatori e corrispondenti che vi concorrono con avvisi, armi, vitto e altri aiuti” si comminava la pena “quanto a rispetto de’ Nobili in quella di carceri perpetue in un Castello”, laddove agli ignobili sarebbe stata comminata la pena “di galera a vita”.

Nella prammatica fu inclusa la disposizione in virtù della quale, “considerando noi che per mezzi i più legittimi questo delitto di ricettazione, favore, aiuto, partecipazione non si può provare che per il detto del tali banditi”, sarebbero state ritenute “prova pienissima e legittima” le deposizioni fatte da due banditi davanti al giudice.

La repressione del banditismo fu affidata alle regie autorità, infatti “i sindaci, eletti ed altri del governo di ciascheduna Città, terra o Villa” appena avuta notizia di gente che si era armata per la campagna, dovevano “darne distinta contezza al Spettabile Preside provinciale o a chi haverà la commissione di campagna” ed a loro volta Presidi e Commissari dovevano avvertire il Soprintendente generale della Campagna.

I baroni ed officiali baronali potevano “armarsi per difesa del loro territorio e giurisdizione”, ma “per corriero espresso dovevano darne avviso alle Regie Udienze Provinciali, sotto pena di privazione d’ufficio per tre anni e di ducati mille”. Infine ai Presidi provinciali, commissari e ministri, i quali avevano la “commissione” di reprimere il banditismo, venne concessa la facoltà di procedere “con la potestà ad modum belli”.

Come si chiarirà tra breve, si trattò di una “conferma” di una potestà che i presidi avevano sin dal 1584, circostanza questa sfuggita a molti scrittori che, sulla base della Prammatica del Carpio, attribuiscono a questo Viceré l’introduzione della concessione della potestà ad modum belli ai Presidi provinciali.

La lotta contro i banditi impegnata dal Marchese del Carpio dimostrò che si stava formando una solida amministrazione regia, capace di appoggiare le vigorose decisioni del Viceré ed eseguire i suoi editti.

Sulle campagne militari del Carpio v. (Anonimo) *Compendio de’ servizi ottenuti nel felicissimo governo dell’Ecc. Sig. Marchese del Carpio*.

Un giudizio polemico su questo Viceré è dato da R. COLAPIETRA, *Vita pubblica e classi politiche*, op. cit., p. 42.

⁶⁵ Il CROCE nella *Storia del Regno di Napoli* (op. cit., p. 157, n.) definisce raro il “Governo della Campagna dell’Ecc. Sign. Marchese de Los Velez”.

⁶⁶ Al fine di avere una più compiuta idea del contenuto di queste Relazioni, si consiglia una lettura approfondita del testo indicato nella n. precedente.

⁶⁷ Malgrado le ricerche effettuate presso le Biblioteche nazionali di Napoli, Roma, Firenze, Milano e la civica di Siena, non è stato possibile rinvenire un libro stampato, nel 1870, dall’editore Pagnoni di Milano, dal titolo: *Processo formato contro due famosi banditi Giacomo Legorino e Battista Scorzino con i suoi seguaci quali furono pubblici assassini di strada: dove si narrano tutti i delitti commessi e come sono stati presi e giustiziati*. Il volume costituisce il resoconto di un famoso processo celebrato a Milano, nel 1599.

⁶⁸ Come l’allegazione “Per D. Domenico Antonio Giura, in comprova della sua giusta domanda che la sua Causa debba trattarsi nella G. C. della Vicaria in esclusione della R. Udienza di Matera, da trattarsi nel S. R. Collaterale Consiglio per Sua Maestà (Napoli, 1734), in B.N.N.

dagli scrivani fiscali⁶⁹, il percorso di alcune fasi procedurali, o comunque forniscono un contributo per la ricostruzione dello svolgimento dei procedimenti criminali⁷⁰, rivestono un’eccezionale importanza, per l’approfondimento delle conoscenze sul procedimento ad modum belli, le *Allegationes Aureae* di Bartholomeo De Angelis⁷¹, nonché l’ “allegatio” di Camillo Cacace⁷², nella quale si illustrano le fasi processuali di un “procedimento ad modum belli” che la Corte della Regia Udienza di Capitanata aveva instaurato nella causa di Francesco Poliarco, della terra di S. Bartolomeo in Galdo, “forascito confessò”⁷³.

⁶⁹ Si cita, come esempio, un volumetto, datato 12 gennaio 1786, trascritto da Gennaro d’Ippolito, Scrivano Fiscale, intitolato *Ragioni dimostranti, che nelle vane accuse di Crescenzo Tumino, e Giacomo de Annutis contro a’ Signori della Furia di Atessa non si contenga qualità alcuna delegata alla Regia Udienza Provinciale, da riferirsi nella G. C. della Vicaria Criminale in risulta di real Carta dal meritissimo Sig. D. Saverio Senzio Giudice Commissario.*

Manca, nella letteratura, uno spoglio sistematico di questa produzione avente fini pratici, ma che, per solito, è redatta con grande finezza di stile ed è ricca di annotazioni dottrinali e di riferimenti agli stili delle Curie.

⁷⁰ Qualche contributo può trarsi dalle c.d. *Tele Giudiziarie*, redatte con fini esclusivamente pratici e costituenti una sorta di formulario degli adempimenti processuali.

Si cfr. *Tela giudiziaria della Vicaria di Notare Francesco Di Ruggiero, maestro d’atti in capite della detta G. C. Vicaria* (Napoli MDCCXIII), che è, però, opera di scarsissimo valore scientifico.

⁷¹ B. DE ANGELIS, *Allegationes aureae magistratum provinciarum Capitinatae, et Comitatus Molisi.*

Accessit Perecellens Allegatio Gio. Camilli Caracij Vbi Tota Materia Campaneae Tractatur. Omnibus non solum in foro versantibus, sed Auditoribus Provinciarum ad verae Praxis cognitionem, et eruditioine in summopere necessaria, Neapoli, MDCXXXI.

B. DE ANGELIS, dottore in utroque, esercitò a lungo l’avvocatura nel Foro di Napoli. Successivamente, eletto uditore, esercitò questa carica nelle province di Capitanata e Contado di Molise (v. GIUSTINIANI, *Memorie*, I, 69).

⁷² Su Camillo Cacace, ampie notizie in GIUSTINIANI, *Memorie*, I, pp. 143.

⁷³ Il processo si svolse nel 1627.

Francesco Poliarco, secondo quanto viene descritto nel “Factum” - riportato in apertura delle “Allegationes” - fu arrestato sotto l’accusa di far parte di una banda di 40 ladroni, comandata da Lorenzo di Santo Sossio.

Condotto a Lucera, egli confessò, alla presenza del Preside, dell’avvocato fiscale e dell’attuario: “l’armatione per la campagna”, omicidi e ricatti.

Il giorno seguente alla cattura, portato nel Tribunale dell’Udienza, innanzi ai due Uditori, uno dei quali era Bartholomeo de Angelis (che raccoglierà poi le *Allegationes* di cui si è detto) e l’altro Angelo Crescenzo, confermò quanto aveva confessato il dì precedente nella casa del Preside; venne quindi sottoposto a tortura.

I tormenti convalidarono la confessione, e quindi venne concesso a Poliarco il termine “*unius horae ad defendendum prout de stilo Grassatorum, in quo termino non solum non opposuit, sed eius Advocatus confirmavit praedictam armationem ... Deinde Monitus ad dicendum, nihil pro sua defensione proposuit, et condemnatus ad mortem cum termino ad discutiendum nullitates, et appellationem, fuit conclusum in plena banca, Auditis Partibus, quod esequatur sententia*”.

Questo frettoloso processo ad modum belli - del quale poco dopo il suo celebrarsi, vennero denunziate le efferatezze, le irregolarità e gli abusi - diede poi luogo ad un ulteriore processo, celebratosi a Napoli tra il 1629 ed il 1631, che, però, questa volta vide coinvolti tutti i magistrati, i subalterni e i soldati dell’Udienza di Lucera, responsabili della condanna di Poliarco.

Il processo si concluse con il proscioglimento dei magistrati. Una condanna solo simbolica toccò ai subalterni.

Attraverso la lettura delle *Allegationes*⁷⁴ è possibile ricostruire, con sufficiente chiarezza di dettaglio, le linee fondamentali del procedimento “*ad horas*”.

A fondamento di queste forme di giustizia sommaria c’è sempre una “commissione” del Viceré attributiva di poteri speciali alle Udienze Provinciali.

Nel caso che si sta esaminando l’Udienza si moveva su sollecitazione e secondo le istruzioni contenute nella “*Commissio Praesidi Capitanatae Comitatusque Molisii contra Banditos Confessos, vel Convictos*”, emanata dal Duca D’Alva il 22 febbraio 1621⁷⁵.

Alla cattura dei banditi erano impegnate le squadre di campagna, che potevano essere comandate dal fiscale, dal capitano degli sbirri, dallo stesso Preside o da uno degli uditori.

Una volta avuto nelle mani i banditi, tutto si svolgeva in maniera estremamente rapida, con procedure del tutto sommarie, senza alcuna preoccupazione per il rispetto delle formalità che disciplinavano i riti ordinari.

Si identificavano i rei, si tentava di accertare la loro età, e si determinavano gli addebiti mossi ai banditi (armazione per la campagna, omicidi, ricatti ecc.).

Si sollecitava quindi la confessione⁷⁶ e, poi, si sottoponeva il reo alla tortura.

Costituiva questo il momento fondamentale del procedimento, assistito da particolare solennità di forme, e che aveva lo scopo di verificare la confessione resa in precedenza dall’inquisito⁷⁷.

L’importanza, che nell’ordinamento giudiziario derivato dal tardo diritto comune si attribuiva alla tortura⁷⁸, si coglie appieno nelle *Allegationes* di De Angelis: legittimità e

Le *Allegationes* di De Angelis sono volte appunto ad illustrare le varie fasi di quel procedimento ad modum belli.

Nel processo svoltosi a Napoli, la difesa dei Magistrati venne assunta da G. C. Cacace, che a tale scopo redasse la *Perecellens allegatio ... ubi tota materia Campaneae tractatur*.

Su questo secondo processo cfr. P. L. ROVITO, *Respublica dei togati, Giuristi e società nella Napoli dd Seicento*, Napoli, Jovene, 1981, pp. 68 e ss; e 248.

⁷⁴ Le *Allegationes* hanno questa struttura:

- a) *Dedica* al D. Giovanni De Eraso
- b) *Index* (omnium verborum, ac rerum qua in hoc opere continentur)
- c) *Allegatio Pro Regiis Auditoribus* fol. 1
- d) *Allegatio Pro Preside, Fiscali, et Actuario* fol. 19
- e) *Allegatio Io Camilli Cacacii, Regiae Camerae Fisci Patroni* fol. 43
- f) *Allegatio Pro Tota Regia Audienza* fol. 73.

⁷⁵ La commissione, che il Viceré emanava sentito il Collaterale, recava appunto il “vidi” dei reggenti Carlo de Tappia, Erriquez de Lopez, ed era indirizzata “in persona del Magnifico Gio Vincenzo Strambone per quello ha da eseguire in materia de Forasciti nelle Province di Capitanata, e Contado do Molise, nella forma solita”.

⁷⁶ Sarebbe interessante leggere la “*Confessio spontanea Grancisci Poliarchi Publici Grassatoris praecedentibus dictis ore tenus Caroli Aspiti Capturantis, coram Preside et Fiscali tantum*”.

A conclusione della confessione, che venne raccolta dal notaio criminale, fu apposta questa annotazione “*Regius Fiscus acceptando praedictam confessionem instat puniri pena ultimi supplicii et praedictum Franciscum prius torqueri ad convalidandam dictam eius confessionem contra socios, citra praeiuditum probatorum et confessatorum*”.

⁷⁷ Della somministrazione della tortura si redigeva un processetto, a testimonianza dell’effettivo svolgimento di questa fase.

“*Per illustr.mum Praesidem in praesenti causa vigore Potestatis extraordinarie ad modum belli procedentem, provisum et decretum est, quod supradictus Franciscus Poliarcus sponte confessus torqueatur prout torqueri mandatur ad convalidandam eius depositionem, et confessionem contra socios, citra praeiuditum probatorum, et confessatorum hoc suum*”, *ibidem*.

potere di irrogazione della tortura, regolarità della procedura adottata nel caso di Poliarco, costituiscono, infatti, il nodo centrale delle varie allegazioni.

Nel procedimento descritto nelle *Allegationes* l'inquisito venne sottoposto al tormento della sospensione alla fune ed alla trazione di questa⁷⁹.

Esaurita la fase della tortura, si dava quindi un'ora di tempo per la difesa, dando all'avvocato l'originale del processo, per abbreviare i tempi.

Dopo che l'avvocato aveva pronunciato la sua difesa⁸⁰, il Tribunale pronunciava il suo "voto", con il che si esauriva il giudizio e la sentenza, così emessa, veniva immediatamente eseguita.

Dalla lettura delle *Allegationes* si trasmetta la percezione che i procedimenti ad modum belli, durante il loro effettivo svolgersi non fossero accompagnati da alcuna forma di trascrizione delle singole fasi, e che soltanto ad esecuzione avvenuta si ponesse mano ad una qual certa documentazione di quanto era avvenuto. Unica eccezione a questo modo di operare era, come si è visto, la trascrizione dell'interrogatorio sorretto dalla tortura su un registro detto bastardello.

Tutta la procedura, agli occhi dei giudici di quei tempi, si legittimava dall'essere quello un rito di terrore, posto in essere per fronteggiare eccezionali situazioni di pericolo e che (come si legge nelle stesse *Allegationes*, n. 219) "*iudex conscientiatus contra banditos debet apparere terribilis*".

⁷⁸ Anche con l'introduzione, nel Regno di Napoli, dei tipi più rigorosi di processo inquisitorio, la facoltà di produrre difese contro la sentenza di tortura fu conservata all'imputato anche nei giudizi sommari, quando cioè si fosse, appunto, proceduto contro di lui ad modum belli. (DANZA, *De pugna doctorum*, op. cit., rubr. *De potestate ad modum belli*, 6, 3-5).

Il potere di dare la tortura *denegatis defensionibus* rientrava nelle prerogative regie.

Al giudice tale potere competeva solo se avesse "*braccio regio*". Per privilegio insigne, tale potere competeva alla G. C. della Vicaria. Veniva, inoltre, conferito, con espresse formule in talune commissioni conferite dal Viceré ai Commissari di Campagna (Collaterale Curie, vol. XXXIII, commissione a Francesco Longobardo, 157 v. e ss.).

Sulla tortura rimane testo fondamentale: PIETRO FORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1954.

Le *Osservazioni sulla tortura*, scritte da PIETRO VERRI tra il 1770 ed il 1777, sono pubblicate, per la prima volta con rigore filologico, da Gennaro Barbarisi (Milano, Serra e Rivi editori, 1985).

Per il Regno di Napoli, ulteriori informazioni nei due testi di L. AMABILE, *Fra' Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia*, voll. I e II, Napoli, Morano, 1882; e *Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli*, op. cit., vol. II, passim.

V. la voce Tortura, nel XIX volume del Novissimo Digesto Italiano, ivi la bibliografia fondamentale.

⁷⁹ "*Ductus supradictus Franciscus Poliarcus ad Cameram Corde pro Ratificatione, et convalidatione retroscripte depositionis, informa prout de stilo, et in Actis.*

Dixit Signore questa è la mia vera depositione, e quanto in essa si contiene è vero, e verissimo, et l'ho deposto io, e per ciò l'accerto, Ratifico, Emologo, e confirmo, et quatenus opus est de nuovo lo depongo, singula singulis.

Et sic fuit iussum altiari ad Cordam, ubi pendens dixit, per Amor de Dio scendetemi, che quanto in essa si contiene tutto, è vero, è verissimo, e l'ho deposto io, e perciò l'accetto, Ratifico, et emologo, ut sopra.

Et stans, et praesistens in ditta Ratificatione, juit iussum discendi, dissolui, et bracchia accomodari, et in fidem Franciscus Angrisani Actuarius".

⁸⁰ Per ragioni di urgenza, per accelerare il procedimento ad modum belli "*advocatis istorum forascitorum potest denegari audientia et interdici officium*" (Grande, *De bello exulum*, Spec. n. 88).

F) - Un trattatello di procedura penale: il “De bello exulum” di Giovanni Grande

Scrive l’Amabile⁸¹, riferendosi al Regno di Napoli nei primi anni del XVII secolo: “... *In quel tempo, i magistrati penali non doveano, come oggi accade, stare solamente nella Curia .. ., bensì doveano anche dar prova del loro coraggio perfino in campagna, a capo di gente armata, sia per prendere una qualunque informazione giudiziaria, sia per dar caccia a’ masnadieri e colpire con sveltezza i loro ricettatori*”.

Ed invero taluni Commissari di Campagna non solo si dimostrarono abili, quanto spietati persecutori di banditi, ma lasciarono testimonianza della loro buona cultura giuridica, come Francesco Merlino, Commissario di Campagna nel 1638 ed autore di un testo di *Controversie forensi*⁸², e Francesco Rocco, Commissario delegato della giunta contro i fuorusciti ed autore del pregevole *De Officiis eorumque regimine*⁸³.

Uditore provinciale, impegnato in vaste campagne militari contro i banditi, intorno agli anni 80 del XVI secolo, ma anche autore di un prezioso trattatello sulla procedura “ad modum belli” fu Giovanni Grande.

* * *

Romualdo Trifone, in un saggio sul procedimento penale presso le Giunte di Stato⁸⁴, lamentava che la letteratura napoletana, ricca, quant’altra mai, d’ogni ramo di scritture giuridiche non ebbe un trattato di procedura penale, il quale esponesse in un modo qualsiasi il “procedimento ad modum belli” e “per horas”.

Al grande giurista della storia delle istituzioni meridionali, al quale per le sue intuizioni la cultura del mezzogiorno è tributaria di approfondite e vaste ricerche, sfuggiva, tuttavia, un breve trattato, il “*De bello exulum*”, pubblicato sul declinare degli anni 80 del XVI secolo, opera di un uomo di legge, che godette di una breve notorietà per essere poi coperto dal più totale oblio.

Eppure, il “*De bello exulum*” costituisce l’unica trattazione giuridica che compiutamente tratti del procedimento ad modum belli secondo la dottrina, le norme e la prassi in vigore in quello che è stato definito il “secolo di ferro”.

Il libro (di cui vale la pena riprodurre per esteso il titolo, che è quasi un sommario dell’opera: “*De bello exulum aureus, perutilisque Tractatus, ac in Regnis Neapolis, Siciliae, Lombardiae, Galliae, et aliis frequentatissima praxis. In quo tam potestas praesidibus provinciarum concessa procedendi in exules ad modum belli et militari modo tractatur, quam banna contra eosdem edita explicantur, ac omnia, quae ad exulum extirpationem requiruntur, miro ordine practicantur; ita ut nihil ulterius*

⁸¹ AMABILE L., *Fra’ Tommaso Pignatelli, la sua congiura e la sua morte*, Napoli, 1877, p 171.

⁸² F. MERLINI PIGNATELLI, *Controversiarum forensium iuris communis et Regni Neapolitani*, Napoli, MDCLXVIII. Nel frontespizio, dopo il nome dell’autore è annotato: Magnae Curiae Vicariae primum rei pecuniariae, deinde Malefactorum Iudicis, et regij Tribunalis Campaniae contra Exules et Grassatores.

Notizie sul Merlino in NINO CORTESE, *I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento: Francesco D’Andrea*, Napoli, Lubrano, 1923, pp. 105 e ss. e Giustiniani, II, p. 259 e ss.

⁸³ F. ROCCO, *De officiis eorumque regimine opus decisionibus supremorum magistratum illustratum*, Neapoli, MDCLXIX.

⁸⁴ Pubblicato in appendice a *Le Giunte di Stato a Napoli nel secolo XVIII*, Napoli, 1909, e successivamente riprodotto, con il titolo *Il procedimento penale “ad modum belli” o “ad horas” presso le Giunte di Stato a Napoli nel XVIII sec.*, in *Scritti Giuridici Raccolti per il Centenario della Casa editrice Jovene*, Napoli, 1954, pp. 159-183.

desiderari possit") fu composto appunto da Giovanni Grande, dopo il 1586, quando era Uditore nella Provincia di Bari, e per la prima volta stampato, a Napoli, nel 1589⁸⁵.

Dell'attività di Giovanni Grande, quale Uditore dell'Udienza provinciale di Abruzzo e della sua feroce persecuzione dei banditi che infestavano quelle zone, è rimasta traccia in alcune carte inserite nel volume XXIII del Collaterale Curiae conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli.

Con lettera patente del XXIV maggio 1588, il Viceré de Zunica, conferiva *"Commissione seu Patente di Commissario, et capitanio à guerra contra forusciti in persona del magnifico Carlo Gambacorta"*.

Con tale incarico il Gambacorta era investito di ogni e più ampia facoltà e potere assoluto nella lotta contro i banditi. Le istruzioni dicevano: "procederete de fatto, velo levato, et ad modum belli abbreviandoli il termine per horas omni processus, et quacumque appellatione remota ad ogni aspro tormento, et a darli qualsivoglia pena, etiam di ultimo supplitii"⁸⁶. Le istruzioni proseguivano, poi, dando queste ulteriori direttive "*con questa, dandovi autorità; si come par tenore del predetto bando sta previsto che ritrovandosi in campagna 4 uomini, gionti con arme do forosciti essendo persone disfamate per tali, o per homini di mala vita anchor che non constasse che havessero commesso delitti per li quali meritassero pena di morte naturale, per questo solo ritrovandosi armati nel modo predetto li debbiate punire di pena di morte naturale, servata la forma del precalendato banno, procedendo in totum, et pro toto come a Capitanio a guerra*⁸⁷ *et in quelle cose che vi occorrevano che ricercaranno consulta, vi consultarete con il magnifico dottor Giovanni Grande quale assisterà appresso di voi ecc."*

⁸⁵ Notizie su Giovanni Grande in GIUSTINIANI, *Memorie Istoriche*, vol. II, pp. 122-123; e in MANZI P., *La tipografia napoletana del'500 - Annali di Orazio Salviani (1566-1594)*, Olschki, Firenze, 1974, pp. 143-144. Id., *La tipografia napoletana del'500 - Annali di G. C. Carlino e T. Longo (1593-1620)*, Olschki, Firenze, 1975, pp. 186-7.

Su Giovanni Grande e sulla sua opera avevano già fornito notizie:

N. TOPPI, *Biblioteca Napoletana, et apparato a gli huomi illustri in lettere di Napoli e del Regno*, Bulifon, Napoli, 1678.

A. FONTANA, *Amphitheatrum legale seu Bibliotheca legatis amplissima in qua recensetur omnes authores cum omnibus eorum operibus in iure edite, et in qua datur etiam sedes*, Pars I, Parmae, 1688 col. 441.

P. A. CORSIGNANI, *De Viris Illustribus Marsorum*, Romae, MDCCXII, pp. 238-239; e, più ampiamente, ne aveva parlato BARTHOLOMEO CHIOCCARELLO, *De illustribus Scriptoribus qui in civitate et Regno Neapolis ab orbe condito ad annum usque MDCXXXVI floruerunt*, tomus I, Neapoli, MDCCLXXX, p. 335, col I e, infine, A. ZAVARRONI, *Bibliotheca Calabra sive illustrium virorum Calabriae*, Neapoli, MDCCCLIII, p. 208. Un brevissimo cenno su Grande era stato fatto da Muzio Febbonio, a p. 58 della sua *Historiae Marsorum*, Napoli, 1678.

Il trattato di Giovanni Grande fu anche oggetto di una polemica, a seguito dell'affermazione di Giacomo Martino (*Consiliorum, sive responsorum Iuris*, volumen primum, 1635) che nel cons. 27, nn. 43-44 sostenne che il *De bello exulum* fosse fatica di Scipione Martello e non di Grande. Tesi che venne accolta da A. ZAVARRONI, *Biblioteca, op. cit.*, ma decisamente confutata dal Giustiniani, *Memorie, op. cit.*, p. 123.

Nel 1654, Giovan Battista di Toro, diede una nuova edizione del "De bello" di Grande, con proprie annotazioni, v. GIUSTINIANI, *Memorie*, vol. III, pp. 210-212.

⁸⁶ A.S.N. Collaterale Curiae, vol. XXXIII (1588-1599), f. 2r (stampigliatura n. 21 r).

⁸⁷ Il conferimento della carica di Capitano a guerra attribuiva appunto la potestà ad modum belli e la gladii potestas.

Dell'impegno di Grande nella lotta contro i banditi danno ancora notizie il Palma⁸⁸ e il Ravizza⁸⁹.

Dalle esperienze consumate sui teatri, che lo videro protagonista nelle campagne contro i fuorusciti, filtrate attraverso le cognizioni di diritto (era infatti dottore utroque iure), nacque il De Bello exulum, che lo stesso Grande dice di aver composto nei brevi spazi di tempo che gli impegni della lotta gli concedevano⁹⁰.

E veniamo a descrivere l'impianto del De bello exulum.

Grande premette alla sua esposizione il Bando che l'11 aprile del 1584 il Viceré D. Pietro Giron Duca d'Ossuna aveva emanato contro i fuorusciti.

La trattazione vuole essere appunto un commento alle varie disposizioni contenute in questo bando.

Il libro, ha, quindi, uno scopo dichiaratamente pratico. Grande vuol fornire uno strumento di consulenza, di guida, che aiuti a risolvere rapidamente anche i casi più complessi e meno usuali, che la lotta al banditismo pone quotidianamente ai vari commissari di campagna, ai presidi ed agli uditori delle udienze provinciali. I pareri e gli avvertimenti che Grande fornisce sono arricchiti, di frequente, dal ricordo della sua esperienza personale di uditore.

Il sistema di impostare un lavoro come commento ad una prematica, ad un bando, ad una disposizione normativa di portata innovativa, fu adottato da vari giuristi dell'epoca⁹¹. Nel caso dell'opera di Grande questa tecnica assume una importanza storica di eccezionale rilevanza. Il bando del 1584, infatti, attribuì per la prima volta ai presidi la potestà "ad modum belli". Poiché i successivi editori di bandi e pramatiche⁹² non inserirono mai nelle loro raccolte il provvedimento del 1584, è accaduto che tutti gli scrittori - più o meno recenti - che hanno impiantato le loro ricerche sostanzialmente sulla documentazione consegnata in quelle raccolte, non hanno

⁸⁸ PALMA N., *Storia della Città e diocesi di Teramo* (1832), ed. 1978, vol. III, p. 152. Riferisce di Grande, Uditore in Abruzzo, nel marzo del 1584.

⁸⁹ RAVIZZA G., *Collezioni e diplomi*, op. cit., vol. IV, p. 45 (G. Grande, Regio Uditore a Chieti, coll'annua pensione di ducati 400).

⁹⁰ Molteplici sono le annotazioni autobiografiche, contenute nel De Bello exulum, che tratteggiano Giovanni Grande non solo come attivo ed energico persecutore di banditi, ma anche come uomo dedito agli studi. Discorre sulla necessità di consultare molti libri per poter scrivere (su tale esigenza NEVIZZANO G., *Index librorum in utroque iure hactenus impressorum*, Lione, 1522, il quale si pone appunto il quesito: an oportet habere plures libros). Osservava il SALVIOLI (*Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1921, p. 11) che "la storia del diritto italiano è più scritta nei documenti che nelle leggi, meglio ritratta nelle carte notarili, nei trattatelli giuridici, che nei rigidi monumenti legislativi". Potrebbe, perciò, essere di vivo interesse un'edizione commentata del de Bello exulum, sull'esempio, per citare l'evento più recente, di quanto è stato fatto per la "Cautio Criminalis" (o dei processi contro le streghe (1631) di Friedrich von Spee, che la Salerno editrice ha pubblicato (Roma, 1986) a cura di A. Foa (traduzione di M. Timi).

⁹¹ E' un metodo adottato, fra gli altri, da Prospero Caravita, che scrive un commento alle prime quattro pramatiche "De exlibus".

ANGELO DE GAMBIGLIONI (Angeli Aretini) nel *De Maleficiis tractatus* (Venetiis, 1598) invece premette alla sua opera un modello immaginario di un atto d'inquisizione e di una sentenza.

⁹² L'elenco completo delle varie collezioni e raccolte di Pramatiche del Regno di Napoli (la prima delle quali risale al 1531) è contenuta nella Prefazione posta da Lorenzo Giustiniani nel Primo Tomo della *Nuova Collezione*, op. cit., pp. V-X. Il bando del 1584 non è riportato né nella raccolta di Biagio Aldimari, né in quella di Domenico Alfeno Vario, né in quella di Giustiniani.

potuto individuare l'anno in cui, nel vicereggio, la potestà ad modum belli venne conferita ai presidi delle provincie.

E' una carenza che si riscontra già nella più parte delle opere che vengono edite nel XVII secolo. Chi scrive, infatti, ha scrutinato ben oltre una cinquantina di trattati e commentari, nei quali il procedimento ad modum belli viene esposto in maniera più o meno ampia; ebbene solo nelle *Decisiones* di Francesco Vivio⁹³, nel *Tractatus de pugna doctorum* di Eliseo Danza⁹⁴, nella *Novissima praxis civilis et criminalis* di Anello De Sarno⁹⁵ e, infine, nelle *Observationes* di Carlo Antonio De Luca⁹⁶ viene rammentata la portata innovativa contenuta nel bando del 1584. Da quella data, infatti, al fine di rendere più efficace la lotta al banditismo, i presidi ottengono, come attribuzione istituzionalmente collegata alla loro carica (e non più quindi concessa di volta in volta, con speciale biglietto di delegazione), la potestà ad modum belli et militari modo.

Come ricordano il De Sarno e il De Luca, che traggono la notizia da Eliseo Danza⁹⁷, la prematica del Duca d'Ossuna ebbe un'immediata esecuzione, e ne subirono il rigore due ladroni che il Preside dell'Udienza di Bari, Don Francesco Carafa, utilizzando i poteri, che, il bando gli conferiva, fece immediatamente impiccare.

La trattazione del vero e proprio procedimento ad modum belli è proposta da Grande secondo una esigenza sistematica, che si va profilando, proprio nel corso del XVI secolo, nel campo della dottrina criminalistica e rappresenta un tentativo di dare autonomia ad una materia confusa con il diritto e la procedura civile⁹⁸.

A questa "modernità", per così dire, nel definire e ricercare un "novo ordo iuris", non corrisponde, però, una innovazione nella tecnica e nel metodo espositivo, che resta strettamente legato ai sistemi logici e dialettici della Scolastica, della logica aristotelica, della ricerca delle famose quattro cause essenziali di ogni principio giuridico e filosofico, anzi di ogni decisione od atto (formale, materiale, efficiente, finale)⁹⁹. Grande, definito il "bellum exulum" come "*potestas militaris a Principe praesidibus provinciarum concessa ad extirpandum exules*", osserva che questa definizione contiene, appunto, le quattro cause: *Causa efficiens ibi a Principe, Materialis, delicata exulum, ibi exules. Formalis, vis militaris, ibi militaris; Finalis extirpatio exulum.*

⁹³ F. VIVIO, *Decisiones Regni Neapolitani*, Venetiis, 1952, decis. 68, n. 6 e ss.

⁹⁴ E. DANZA, *Tractatus de pugna doctorum, Proxio Iudicum et victoria advocatorum*, Tre Tomi, Trani, Montefusco, 1633-1636, Tomo I, p. 370.

⁹⁵ A. DE SARNO, *Novissima praxis civilis et criminalis, cum annotationibus N. V Scoppa*, 5 ediz., Napoli, 1717, p. 416.

⁹⁶ *Decisiones sacri regii Consilii Neapolitani, a Vincentio de Franchis, ... Observationes in singulas decisiones di Carlo Antonio De Luca*, Venetiis, MDCCXX, Decisio DXX, p. 162, col. II.

La prematica del 1584 è ignorata dal De Jorio (*Introduzione allo studio delle Prammatiche, op. cit.*), il quale, parlando del proc. ad modum belli, ricorda solo la Costituzione di Federico II (Magister Justitarius, Rit. 49).

⁹⁷ E. DANZA, *Tractatus de pugna doctorum, op. cit.*, Tomo I, p. 373.

⁹⁸ Su quest'opera di sistemazione F. CALASSO, voce Diritto (*le basi storiche delle partizioni*) in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, pp. 838 e ss.

⁹⁹ Sull'uso di tale tecnica: PIANO MORTARI V. *Dialectica e giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale del sec XVI*, in *Diritto Logica metodo nel secolo XVI*, Napoli, Jovene, 1978, pp. 117-266.

MARONGIU A., *Tiberio Deciani lettore di diritto all'Università di Padova*, Bologna, Zanichelli, 1934.

Sull'utilizzazione delle cause aristoteliche negli scrittori francesi: LLOYD H. A., *La nascita dello stato moderno nella Francia del Cinquecento* (trad. ital.), Il Mulino, Bologna, 1986.

Questa impostazione corrisponde, peraltro, appieno a quello che era il sistema formativo degli uomini di legge dell'epoca¹⁰⁰.

Grande struttura la sua opera suddividendola in dieci enunciati o “predicamenti”¹⁰¹, che ne costituiscono la parte generale¹⁰² ed a cui fanno seguito “centum specialia” cento proposizioni, nelle quali l'autore ripropone, sintetizza e completa quanto ha esposto in precedenza.

La trattazione di Grande appare fondamentale non solo per la ricostruzione del procedimento ad modum belli, ma anche per l'individuazione delle magistrature che si avvalsero di quel rito (Commissari e Tribunale di Campagna).

Per il primo argomento Grande, precisato che il procedimento ad modum belli è una vera e propria guerra, giustificata da ragioni teologiche (Dio punisce quei magistrati che non distruggono i banditi) e politiche (le esigenze di pace ed il ripristino dell'ordine

¹⁰⁰ Sulla formazione degli uomini di legge, nel periodo storico in esame sono fondamentali i contributi di G. ERMINI, *L'educazione del giurista nella tradizione del diritto comune*, e di D. SEGOLONI, “Practica”, “Practicus”, “Praticare” in Bartolo e Baldo. Entrambi i saggi sono contenuti nel volume *L'Educazione Giuridica*, vol. II, Profili storici. Università Studi Perugia, 1979.

¹⁰¹ Sulla tecnica della trattazione condotta secondo l'insegnamento di Aristotele (il pensare per problemi) v. T. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza* (trad. ital.), Giuffrè, Milano, 1962.

¹⁰² Si riporta la struttura della parte generale del *De bello exulum*:

Index Praedicamentorum ac quaestionum Tract. ac Pract.

1. Substantia 1. Quid est bellum exulum
 2. Qualiter intelligantur verba illa ad modum belli & militari modo.
 3. De substantia eorundem.
2. Quantitas 1. Quanta sit potestas istius belli contra exules.
 2. Quanta pro exilibus.
 3. Requisita indulitus.
3. Qualitas 1. Qualitates gravantes exules.
 2. Qualitates necessariae in isto bello.
 3. Qualitates necessariae ex parte procedentis.
4. Relatio 1. An bellum istud extendatur ad auxiliatores exulum.
 2. An ad incidentia & emergentia.
 3. An ad causas pendentes & praeteritas.
5. Vbi 1. Ubi residere debeat praefes.
 2. Ubi exules inquiri possunt.
 3. Ubi sententiae sunt exequandae.
6. Quando 1. Quando possit procedi ad modum belli.
 2. An diebus feriatis.
 3. De executione capitalis sententiae.
7. Situs 1. An Praefes teneatur circum re provintias.
 2. An alias destinare possit.
 3. An subditos cogere possit ad capiendum exules.
8. Abitus 1. De habitu & qualitate Praesidi.
 2. An subditi possint gravari alimonjs, & ospitjs.
 3. An aliquid doni accipi posse.
9. Agere 1. Cui sit concessa potestas militaris.
 2. An sit delegabilis.
 3. Quibus possit delegati.
10. Pati 1. De poenis forascitorum.
 2. De poenis eorum consanguineorum.
 3. De specialibus belli exulum.

pubblico)¹⁰³, fissa con molta chiarezza il principio che in tale guerra bisogna distinguere due tempi: quello durante il quale viene data la caccia ai banditi, e nel quale vige il mero stato di guerra (il rumore delle armi fa tacere la voce delle leggi), e nel quale non si richiede alcuna formalità, ed il tempo in cui i banditi che sono stati catturati devono essere giudicati e puniti. Quest'ultimo è il momento nel quale vanno poste in atto alcune formalità, che, essendo previste dal diritto delle genti, quali iura naturalia, assolutamente non possono essere trascurate, anche se, proprio in virtù della potestà ad modum belli possono essere ridotte o abbreviate (la contestazione, la ricerca della prova, l'audizione dei testimoni, la difesa del reo). In realtà, dice Grande, la potestà ad modum belli conferisce al preside ed ai commissari di campagna la facoltà di trasgredire alle norme di diritto; inoltre essi non sono tenuti a sottoporsi al sindacato, né a dare conto del loro operato (4 Spec. 51 e 50).

Per il secondo argomento Grande dà notizia di diversi commissari di campagna, inviati per il Regno, per la persecuzione dei banditi. In ogni Provincia poi risiedono i Presidi, e qui ha sede anche il Tribunale di Campagna. Dall'esigenza che Commissari e Presidi devono continuamente percorrere i territori loro affidati per ricercare e punire i banditi, discende la natura itinerante di queste magistrature¹⁰⁴.

Sulla procedura e sull'irrogazione delle pene ai banditi, Grande fornisce particolari che svelano l'efferatezza di questo rito.

I banditi possono essere uccisi proditorialmente e con armi proibite (Spec. n. 24).

Quando sono stati catturati possono essere ingiuriati e frustati e se si difendono potranno essere uccisi (Spec. n. 19).

Possono essere depredati di ogni loro avere. Inoltre tutti i beni confiscati ai banditi devono essere consegnati al Preside o al Commissario che, dopo l'esecuzione dei condannati, li dividerà fra quanti hanno preso parte alla cattura.

Inoltre “*contra istos forascitos potest praeses imponere novum genus paenae, nempe obtruncare manus, et eruere oculos vigore ultimarum ordinationum et bannorum in Curia Apruzzi fol. 159 et fuit practicatum (ut audivi) per dominum Aguirrem tempore quo erat Commissarius Campaneae*” (Spec. n. 98). La pena è tanto atroce, che lo stesso Grande avverte l'esigenza di fornire gli estremi del bando che autorizzava il ricorso a tale forma di punizione.

Sulla procedura poi Grande informa che i banditi non possono appellare¹⁰⁵.

¹⁰³ Spec. 1 “*Praefes Provintiae ... potest procedere contra exules ad modum belli ... Probatur tam per divinam scripturam, quam per ius positivum, legitur in divina scriptura bellum fuisse motum propter diversas causa. Primo propter latrocinia et malefactores latitantes ... item quando subditi se rebellant ... De iure positivo probatur istud speciale per 1.2 C. de his, qui latro*”.

¹⁰⁴ E' appena il caso di precisare che i commissari di Campagna costituivano una magistratura istituzionalmente (anche se temporaneamente) itinerante. I presidi, con gli uditori e l'avvocato fiscale, costituivano il Tribunale dell'Udienza, che poteva assumere anche un carattere itinerante, quando si muovevano alla ricerca dei banditi. In tal caso essi potevano fissare ovunque il Tribunale di Campagna.

Notizie in merito riferisce N. PALMA, (*Storia della Città e Diocesi di Teramo*, 1832, vol. III), che utilizza un manoscritto di F. BRUNETTI (*Compendio in latino della storia di Campli*).

Nel 1595 (Il Vescovo Montesano, costretto a recarsi a Campli) “*sospese di andarvi presso a tre mesi aspettando che vi si trovasse il Tribunale di Campagna, cioè il Conte di Conversano, l'Uditore Tirone, e le soldatesche Spagnuole, che loro servivano di scorta*” (Palma, pp. 190-191); ed ancora “*da un registro infatti delle risoluzioni del Parlamento e ad Consiglio di Campli, che comincia dal 6 maggio (del 1609), raccogliesi che un Tribunale di campagna era pressoché in ambulanza nelle nostre contrade*” (Palma, *op. cit.*, III, p. 222).

¹⁰⁵ Nella pratica, come riferisce lo stesso Grande (Speciale n. 48), a parte i casi in cui le esecuzioni furono decise bruciando ogni possibilità di appello, generalmente agli inquisiti erano

Inoltre, quando vi sia pericolo di un tumulto o di una sedizione, è lecito affrettare l'esecuzione.

La potestà ad modum belli comporta infine “*liberum arbitrium*” (la mano regia, dice Grande, Spec. n. 43), cioè un procedere de facto, senza osservare l'ordo iuris.

Poiché lo scopo del presente lavoro è precipualmente quello di studiare le motivazioni politiche che determinarono i governi d'Ancien Régime, ad adattare taluni strumenti giuridici alle esigenze del potere politico, e in qual modo gli organismi incaricati di dare esecuzione a tale disegno politico concretamente orientarono il loro operare, può essere interessante, per tentare un approccio alla ideologia dei funzionari del tempo, notare come G. Grande delineasse i compiti dei magistrati.

Osserva il Nostro¹⁰⁶ che “*praeses severus esse debet contra istos exules*” e deriva tale convincimento proprio dalle parole del bando, che “*dicit rigorose procedendum esse*”. Grande mostra quindi un'adesione convinta alle direttive del Viceré, di cui sostiene le ragioni con argomenti che desume dalla autorità di giuristi e di fonti canoniche.

Aderenza ancora più risoluta alle direttive ed alla volontà vicereale manifesta Grande¹⁰⁷, schierandosi contro le pretese baronali, che chiedevano la remissione dei loro vassalli forasciti. “*Regiae Audientiae, et Commissarii Campaneae* - conclude Grande - *semper erunt odiosi Baronibus*”,¹⁰⁸.

Utilizzando una vastissima letteratura giuridica¹⁰⁹, Grande prospetta anche talune questioni afferenti ai rapporti con la giurisdizione baronale¹¹⁰.

forniti due rimedi “ut evitent praecipitosas Commissariorum sententias et executiones”. Uno era il ricorso al Viceré, l'altro l'invocazione della nullità degli atti. Grande osserva che nella sua esperienza gli capitò più volte di vedere esperito, con successo il primo rimedio. Com'è noto il procedimento ad modum belli, come in genere i procedimenti che si esperivano ex delegazione, non ammettevano impugnazioni gradate alla Vicaria e da questa al S. Collegio, ma solo diretta appellaione al Sovrano.

¹⁰⁶ Parte speciale, n. 52, p. 173.

¹⁰⁷ Pp. 57-64.

¹⁰⁸ Grande enumera anche (*De Praedicamento Habitus*, pp. 103-107) quali siano i doveri, gli obblighi ed i compiti che fanno carico al magistrato nell'esercitare il suo ufficio. E' una pagina ignorata ma illuminante sull'ideologia del funzionario del '500. Così come sono di particolare interesse le considerazioni che Grande (111-114) svolge sull'argomento “*An officiales possint aliquid doni accipere*”. Per la ricchezza delle osservazioni e delle citazioni potrebbero costituire una base per una ricerca, relativa al Regno di Napoli, condotta avvalendosi dei metodi tracciati da Chabod (v. *L'impero di Carlo V, op. cit.*).

¹⁰⁹ Grande cita in particolare: Bartolo Baldo, Cino da Pistoia, Luca da Penne, Paride del Pozzo, Alberico da Rosate.

¹¹⁰ Parte generale, pp. 57 e ss. “*An barones teneantur remittere vassallos forascitos Praesidi*”. Sulla questione interverranno, successivamente E. Danza, e F. Merlino, (*op. cit.*, i quali partiranno proprio dalle soluzioni di Grande: il Danza (che era avvocato baronale) per criticarle violentemente ed il Merlino (che, si è detto, fu commissario di Campagna) per accoglierne le conclusioni.

CAP. VI

IL COMMISSARIO DI CAMPAGNA FINO AL PERIODO CAROLINO

Solo nel tardo Settecento, nel Regno - ove per il proliferare dei Tribunali ordinari, ai quali si sovrapponeva tutta una complessa e varia realtà di giurisdizioni particolari e delegate¹, e per il proliferare di immunità personali, o reali, la macchinosità, l'arroganza e la crudeltà della giustizia si erano, particolarmente accentuati² - si leverà la voce di Giuseppe Maria Galanti per chiedere l'abolizione del Tribunale di Campagna³, mentre Mario Pagano analizzerà e denuncerà i difetti del rito inquisitorio allora vigente, e del quale l'uso della tortura, il giudizio di forgiudica e la procedura ad modum belli et per horas costituivano le espressioni più intollerabili ed anacronistiche⁴.

Non si trattava di voci isolate e persino qualche straniero, in visita nel Regno⁵ esprimeva, come Henri Swinburne⁶, la condanna per le procedure di tipo militare senza processo alcuno, arbitrarie ed insufficienti a distruggere il banditismo.

Altri visitatori annotavano, nelle loro impressioni sui viaggi nelle province del Regno⁷, la visione delle forche⁸, delle teste e delle membra dei banditi conficcate sui pali

¹ R. AJELLO, *Dalla "scienza juris" alle esperienze giuridiche. Le dimensioni storiche. Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli, Jovene, 1986, pp. 38 e ss. Una rassegna degli studi italiani dedicati al pensiero giuridico del secolo XVIII, compie M. A. CATTANEO, *Il pensiero giuridico*, in AA. VV., *Immagini del Settecento in Italia*, Laterza, Bari, 1980, pp. 41-52.

² I contributi sullo stato della giustizia a Napoli e sulle condizioni, in genere del Regno, nel XVIII secolo, sono costituiti dai lavori di L. GUERCI, *Le monarchie assolute*, parte II, *Permanenze e mutamenti nell'Europa del Settecento*, Utet, Torino, pp. 324 e ss. e di D. CARPANETTO - G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento*, Laterza, Bari, 1986, in particolare il cap. XIV, pp. 261-275.

³ (GALANTI), *Testamento forense*, Venezia, 1806, Tomo, pp. 262-263 ("Il tribunale di Campagna, istituito in tempi di ribaldi, d'incendi, di grassatori meritava essere suppresso con restituirsì in Capua il suo antico Tribunale, che fosse ordinario per tutta la Campania in fuori del territorio di Napoli"). Per la critica della "processura straordinaria per modum belli e per horas", vol. II, p. 137. Sull'opera di G. M. GALANTI, disponibili ora gli Atti del Convegno (1982) *Galanti nella cultura del Settecento Meridionale*, Guida ed., Napoli, 1984.

⁴ PAGANO M., *Considerazioni sul processo criminale* (1787).

Sull'opera di Pagano, V. PEDIO T., *Francesco M. Pagano difensore dei congiurati napoletani del 1794*, in Studi in onore di C. Carbonara, Napoli, Giannini, 1976.

PALOMBI E., *Mario Pagano. Alle origini della Scienza penalistica del secolo XIX*, Giannini, Napoli.

⁵ Sui visitatori stranieri, nel '700, sulla condizione delle province del Regno, sul banditismo, MOZZILLO A., *Introduzione a Viaggiatori stranieri nel Sud*, Ed. Comunità, Milano, 1982, pp. 15-94. PEDIO T., *Introduzione a volume di G. U. DE SALIS MARSCHLINS, Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie province nel 1789*, Ristampa, Congedo ed., 1979.

⁶ *Voyagers dans les deux siciles*, de M. HENRI SWINBURNE, dans les années 1777, 1778, 1779 e 1780 (trad. dall'ingl.) Paris, MDCCCLXXXV, pp. 32-33.

⁷ Da tenere presenti anche le relazioni fornite da G. M. Galanti, *Giornale di viaggio in Calabria* (1792) Ediz. critica a cura di A. Placanica, Soc. Edit. Napoletana, 1981; e il *Viaggio dell'abate Longano per la Capitanata* (1790), passi antologici in *Illuministi Italiani*, Tomo V - Riformatori Napoletani, a cura di F. Venturi, Ricciardi, Napoli, 1962, 381-408.

⁸ P. BRYDONE, *A Tour through Sicily and Malta in a series of Letters to W. Beckford Esq.*, in *Viaggiatori Stranieri*, cit., p. 284.

all'ingresso dei villaggi o lungo le strade maestre⁹, le une e le altre simboli del potere di vita e di morte ed ammonimento ai tristi che volessero perpetuare le imprese di giustiziati. Si trattava di critiche, il cui significato si comprende solo se collocato nella più ampia polemica illuminista contro le forme di potere arbitrario ed assoluto. La giurisdizione delegata non era criticata in quanto tale, ma perché espressione di scelte ed assetti che rispecchiavano un processo d'accenramento del potere che non dava spazio alla società nel suo complesso, intendendosi per essa quella parte più attiva ed efficiente, esclusa dai giochi di potere cortigiani.

Nonostante tali condizioni, però, per lunghi anni ancora, il procedimento ad modum belli, come il Tribunale di Campagna, avrebbero continuato, come instrumenta regni ed essere presenti nei riti e nelle strutture giudiziarie di Napoli.

I due istituti erano ancora tanto attuali agli inizi del XIX secolo, che Oronzo Fighera, nell'aggiornare, nel 1802, la sesta edizione del manuale di Istituzioni¹⁰, che egli aveva composto per gli auditori della sua scuola, avvertiva l'esigenza di inserire una annotazione sul procedimento ad modum belli¹¹.

A) - La Congiura di Macchia

Alle soglie del Settecento la scena politica napoletana appariva ingombra di problemi irrisolti, mentre inquietanti interrogativi sulla futura successione dei domini spagnoli accompagnano la fine di Carlo II a Madrid¹². Un tentativo di rivolta nobiliare mostra la notevole versatilità dello strumento giudiziale extra - ordinem e la sua piena coerenza alle esigenze ed agli impieghi del potere centrale.

Già nel corso del secolo XVI, nel Regno di Napoli, il pugno di ferro del Viceré Pedro di Toledo aveva più volte posto fine alle velleità di rivolta dei più riottosi baroni: tale

⁹ G. V. DE SALIS MARSCHLINS, *Nel Regno*, op. cit., p. 253.

¹⁰ *Institutiones iuris regni Neapolitani in quatuor libros tributate et commoda methodo adornatae, in usum Auditorii*, Napoli.

¹¹ Tra i giuristi, del XVI e XVII sec., che nelle loro opere dedicarono una più ampia diffusa attenzione al procedimento "ad modum belli", devono essere menzionati (in aggiunta agli autori citati in precedenza): F. ROCCO, *De officiis eorumque regimine decisionibus supremorum magistratum illustratum*, Neapoli, 1669, pp. 394 e ss.

N. ALPHANI, *Iuris Criminalis ad usum Regni Neapolitani*, libri tres, Neapoli, 1752.

D. MORO, *Pratica criminale*, Tomi 4, Neapoli, 1768, Tomo IV, pp. 316 e ss.

F. RAPOLLA, *Commentario de Jure Regni Neapolitani*, Neapoli, 1778, 5 voll., Tomo I, pp. 145 e ss.

N. FIORENTINO, *Istituzioni criminali teoriche e pratiche ad uso di ogni tribunale e corte della città e del Regno di Napoli*, Napoli, 1794 (II ediz.), pp. 307 e ss.

N. VALLETTA, *Delle leggi del Regno Napoletano distribuite in tre parti*, Napoli, 1797, Parte II, pp. 165 e ss.

¹² Per l'incidenza e le conseguenze della crisi dinastica sul Regno di Napoli: LEO H., *Geschichte der italienischen Staaten* (trad. it. di Loewe ed Albèri), Firenze, 1842, vol. II, p. 499 e ss.

BOUVIER R. - LAFFARGUE A., *La vie napoletaine au XVIII siècle*, Paris, 1956 (tr. it. di R. Broglia, Bologna, 1960), p. 67 e ss.

NICOLINI F., *L'Europa durante le guerre di successione di Spagna, Note di cronaca*, Napoli, 1937-39, vol. III.

VALSECCHI F., *L'Italia nel Seicento e nel Settecento*, Torino, 1967, p. 600 e ss.

GALASSO G., *Napoli spagnola dopo Masaniello*, vol. II, p. 514 e ss., Firenze-Sansoni, 1982.

Una sintesi degli avvenimenti nel recente volume della A. M. RAO, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983 (Aggiornamenti).

azione sarà proseguita nel secolo successivo e dopo il 1648 il controllo vicereale sulle strutture burocratiche e sul Ministero togato sarà sempre più pieno, sino a raggiungere il massimo d'espansione nel 1683, con il Marchese del Carpio. E' in tale periodo che l'autorità ed il prestigio dei Tribunali saranno indiscutibili, registrando, semmai, un inasprimento notevole delle procedure e delle pene ed una considerevole accelerazione dei giudizi¹³.

Il programma di restaurazione assolutistica e di rigore antinobiliare, perseguito dai due Viceré successivi (Benavides Conte di Sant'Estevan e Luis de la Cerdá Duca di Medinaceli), favorirà l'affermazione politica dell'alta burocrazia amministrativa, finanziaria e giudiziaria e l'ascesa del "ceto civile" soprattutto nella sua componente forense¹⁴.

Sarà su questi quadri-magistrati o "ministri", membri dell'alta burocrazia o di toga, che rivendicavano per sé il ruolo di supremi rappresentanti e tutori delle prerogative dello Stato, che il Viceré potrà contare nei momenti di crisi, in contrapposizione alle velleità di predominio nobiliare¹⁵.

Alla fine dell'anno 1700, il Duca d'Angiò, nipote di Luigi XIV, era succeduto, con il nome di Filippo V, a Carlo II Re di Spagna, morto senza successori. In seguito a ciò aveva assunto anche il Regno di Napoli, ove veniva riconfermato quale viceré il Medinaceli¹⁶.

La crisi politica e dinastica, aperta con l'estinzione del ramo asburgico di Spagna e lo scoppio della guerra di successione che ne seguì, parve all'aristocrazia feudale aprire la via per un riscatto ed una rivalsa nei confronti del Governo spagnolo, che appariva in difficoltà¹⁷.

Il tentativo d'insurrezione o, più esattamente, la congiura nobiliare che prese il nome di Macchia¹⁸, contava all'esterno sulle ambizioni degli Asburgo d'Austria e sulle loro mire al trono spagnolo, all'interno sul malcontento della plebe.

¹³ GALASSO G., *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Lineamenti di storia meridionale e due momenti di storia regionale*, Le Monnier, Firenze, 1984, in part. il cap. VII, Spagna e Mezzogiorno e cap. VIII, Ceti e classi alla fine del sec. XVII.

Id., *Napoli spagnola*, op. cit., vol. II, p. 513 e ss.

¹⁴ MASTELLONE S., *Francesco d'Andrea. Politico e Giurista (1648-1698). L'ascesa del ceto civile*, Olschki, Firenze, 1969. (in part. pag. 8, Sull'esigenza di poter contare su una solida amministrazione civile e stabilire una efficace intesa tra sindaci, presidi provinciali e soprintendenti di campagna, attribuendo piena autorità ai togati).

¹⁵ RICUPERATI G., *L'esperienza civile e religiosa di P. Giannone*, Ricciardi-Napoli, 1970, in part. il cap. II; CONTI V., *Paolo Mattia Doria. Dalla Repubblica dei togati alla Repubblica dei notabili*, Olschki, Firenze, 1978; e Introduzione di G. GALASSO a P. M. Doria, *Massime del governo spagnolo a Napoli*, Ediz. a cura di V. Conti, Napoli, 1973.

¹⁶ Sul Medinaceli: G. CONIGLIO, *I viceré spagnoli di Napoli*, Napoli, 1967, p. 367 e ss.

¹⁷ La città di Napoli appariva sguarnita quasi di ogni forza militare, che il Viceré era stato costretto ad inviare nello Stato di Milano, v. G. GALASSO, *Napoli spagnola*, vol. II.

¹⁸ Nella tradizione storiografica napoletana l'insurrezione del 23 ottobre 1701 venne fissata con la denominazione di "congiura di Macchia", più esatta la definizione vichiana di "principum neapolitanorum coniuratio", ossia congiura del baronaggio napoletano, col che si evidenzia la precisa appartenenza all'aristocrazia degli esponenti del "partito austriaco". Sulla congiura: G. B. VICO, *Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia*, in Opere, a cura di F. Nicolini, Bari, 1939. Della congiura esistono due traduzioni, una a cura di E. De Falco, Napoli, 1971; e un'altra dello stesso Nicolini, (ed. curata da G. Cassandro), Napoli, 1980. Un elenco delle opere sulla congiura è in Giustiniani L., *Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli*, Napoli, MDCCXCIII, p. 167. La più completa e dettagliata ricostruzione delle varie fasi della congiura in Galasso, *Napoli spagnola*, vol. II, op. cit., e in MASTELLONE S., *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze, 1965, p.

Questi appoggi o non esistevano, o vennero meno; ma qui ora preme mettere in evidenza il ruolo che le magistrature di Campagna ebbero nello sventare i movimenti di rivolta prima, e nell'assicurare, poi, il ritorno alla calma ed il mantenimento dell'ordine pubblico nella città di Napoli e nelle province ove si manifestarono moti antispagnoli.

Sin dall'inizio del suo incarico il Viceré Medinaceli pose una cura, particolarmente attenta e circospetta, nella scelta dei governatori delle province, che furono tutti persone esperte ed a lui fedeli¹⁹; e cura non minore pose nella scelta dei titolari di altri uffici. Nel 1697 pose al vertice della Vicaria Giuseppe De Medici, Principe di Ottajano²⁰, il quale assolse sempre le sue mansioni con durezza e severità, non esitando nemmeno a far perseguire ed uccidere delinquenti rifugiati in chiesa. La carica di reggente della Gran Corte della Vicaria criminale, come noto, comportava poteri vastissimi di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati commessi nella città di Napoli, di cui il reggente era governatore; sino al 1798, il reggente continuerà a sommare, nella sua carica, poteri esecutivi e giudiziari, secondo una commistione di competenze tipica degli ordinamenti d'Ancien Régime²¹.

Il Medici, che divenne ben presto il braccio destro del Viceré, assicurò un quadro di sufficiente tranquillità alla città di Napoli e la sua opera si rivelò preziosissima nello sventare molte connivenze dei congiurati o nel prevenire le loro mosse²². Non solo, egli era perfettamente informato sulla effettiva consistenza e capacità delle “squadre di campagna” che costituivano il nerbo armato del Commissario di Campagna, tribunale che “aveva definitivamente perduto i caratteri di giudice straordinario e temporaneo e costituiva ormai una delle istituzioni considerate fondamentali dal governo vicereale”²³.

Le squadre del Commissario, ordinate in “ripartimenti” distribuiti sui vari territori di Terra di Lavoro, avrebbero dovuto svolgere una funzione di controllo e di sicurezza sulla provincia, ed assicurare una cintura tranquilla e sorvegliata tutt'intorno alla città di Napoli. Viceversa il Medici ben sapeva quanto poco affidamento poteva farsi sui soldati di Campagna impegnati in operazioni entro la città e, già dalla fine di agosto, aveva fatto entrare in città 500 banditi, ai quali era stato concesso l'indulto in cambio del servizio da prestare in un corpo di “Armigeri”,²⁴.

La notte di giovedì 22 settembre scoppia la rivolta, ed è Gennaro d'Andrea (fratello di Francesco), reggente del Collaterale Consiglio²⁵, colui che più di altri riesce a

197 e ss. La situazione nelle provincie è ampiamente illustrata da COLAPIETRA, *Vita pubblica e classi politiche del Vicereggio napoletano (1656-1734)*, ed. Storia e Letteratura, Roma, 1961, p. 119 e ss.

¹⁹ GALASSO, *Napoli spagnola*, II, p. 507.

²⁰ La nomina del Principe di Ottajano, a reggente, rientrava nei più sottili piani del Medinaceli, volti a coinvolgere l'aristocrazia più alta ed il ministero togato (v. Galasso, *ibidem*, p. 509).

²¹ DE MARTINO A., *Tra legislatori ed interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia Meridionale*, Napoli, 1979, II ediz., p. 154-155.

²² Non sfuggiva agli ideatori della congiura quale pericolo rappresentasse il Medici per la riuscita dei loro piani. Il reggente, infatti, aveva istituito una fitta rete d'informatori, spie ecc.; ed esercitava, a mezzo dei suoi agenti, controlli sui procacci. Fu certo per eliminare questo possente ostacolo che si ordì una congiura per eliminarlo: il 30 agosto 1701, il residente veneto, Savioni, dà notizia della scoperta di una congiura tendente ad uccidere il Viceré, il Medici ed il Presidente del Sacro Regio Consiglio Felice Lanzina Ulloa (F. NICOLINI, *L'Europa durante la guerra di successione di Spagna*, Napoli, 1939, III, p. 104).

²³ FEOLA, *Il Tribunale*, op. cit., p. 51.

²⁴ Anche il “Partito imperiale” aveva radunato a Sermoneta, l' 11 settembre, un consistente numero di briganti, banditi e fuorusciti.

²⁵ NICOLINI F., *D'Andrea Gennaro in Saggio di un repertorio bibliografico di scrittori nati o vissuti nell'antico Regno di Napoli*, Napoli, 1960, p. 656.

convincere il Viceré Medinaceli a reprimere l'insurrezione con la forza. Il Medici è contrario, però, ad iniziative nel cuore della notte; ed il Viceré, “per prevenire i sediziosi nel divulgare per il Regno notizie del tumulto invia lettere ai presidi delle provincie”²⁶. “Lettere di egual tenore invia, altresì, ai più possenti baroni del Regno e a colui che chiamano Commissario della Campagna”, prescrivendo che, donde sia possibile, gli s’inviano cibarie e rinforzi”²⁷.

Queste ora riportate sono le parole del Vico, che trovano una precisa rispondenza nei Notamenti del Collaterale²⁸, che effettivamente incaricò Baroni e Commissario di Campagna dell’arruolamento di milizie per sopperire a quelle che sin dal dicembre del 1700 lo stesso Medinaceli, su precisi ordini della Corte di Madrid, aveva dovuto inviare a difesa di Milano.

I soldati, o sbirri, del Commissario di Campagna verranno comunque riuniti nella capitale ed aggregati alle forze militari e saranno tutti posti, nella giornata del 23 settembre, sotto il comando del duca di Popoli. Va posto in debito rilievo come l’attribuzione del comando dei soldati di campagna al principe Restaino Cantelmo, Duca di Popoli, aveva non solo indubbi significati militari e politici, ma rispondeva anche all’esigenza del rigoroso rispetto delle prammatiche, che vietavano al Commissario di Campagna l’esercizio dei suoi poteri, e non gli consentivano l’uso ed il comando delle forze nell’ambito della cerchia urbana²⁹.

Ed ugualmente, quando nel successivo novembre, si diffuse la voce di possibili complotti per dare l’assalto ad uno degli otto Banchi di Napoli, il Viceré dispose, fra gli altri provvedimenti diretti al mantenimento dell’ordine pubblico, la venuta nella città di cento soldati di campagna, ad affiancare agli sbirri di Napoli. Al comando di queste pattuglie così formate, furono posti il reggente ed altri giudici della Vicaria³⁰.

Commissario e soprintendente della campagna, inoltre, svolsero un’energica ed efficacia azione di controllo dell’ordine pubblico nelle campagne ed ai confini del Regno anche nei mesi successivi allo scoppio della rivolta. In particolare, ai confini di Terra di Lavoro, venivano segnalati movimenti ed agitazioni a Caserta, ad Aversa, a Grignano là dove, cioè, più estesa e possente era la proprietà nobiliare.

Dai “Fondi Francesi” studiati da Salvo Mastellone³¹ siamo inoltre informati che, alla fine del 1701, il Collaterale, temendo agitazioni nelle campagne ed ai confini del Regno,

MARINI L., *Per uno studio della civiltà politica meridionale nel secondo Seicento*, in *Il Mezzogiorno d’Italia di fronte a Vienna e a Roma*, Bologna, 1970.

²⁶ Questo il testo: “Taluni nobili di non principesca fortuna, per la scoperta congiura, datisi alla disperazione, per avere, senza l’occupazione di alcun castello, concitato la città a tumulto; le loro trame esser giudicate presso che insignificanti; riuscita agevole quetar la plebe mossa soltanto istigazioni altrui: ragion per cui ciascun di loro serbi fedele la propria provincia a Filippo, ricordi in forma imperativa ai baroni del Regno la fedeltà dovuta e, ordinate leve, rafforzi i castelli” (Vico, *Storia Cong. Scritti Storici*, op. cit., p. 329).

²⁷ VICO, *Storia della congiura*, p. 329.

²⁸ A.S.N., *Notamenti del Collaterale*, vol. 103, c. 103.

²⁹ E’ una delle ultime volte in cui, pur in presenza di una situazione di gravissima crisi, si vide rigorosamente osservata questa ripartizione di competenze; solo alcuni decenni più tardi Tanucci disporrà che il Commissario di Campagna esegua, nella stessa Napoli, al comando della “sbirraglia”, taluni compiti delegatigli.

³⁰ Per privilegio concesso alla città di Napoli, nel Parlamento dell’anno 1617, al tempo del Viceré Ossuna il Commissario di Campagna non poteva entrare in altre province fuori Terra di Lavoro v. *Privilegi et capitali*, Tomo II, XIX, p. 102.

³¹ Mastellone ha utilizzato le otto “*Lettres historique au C.D.L. sur la conjuration de Naples du 23 septembre 1701*” della B.N.P. Fond Francais 674, FE 20-170, v. Mastellone, *Pensiero politico*, op. cit., pp. 205-206.

“invia il commissario di Campagna nello stato di Fondi”, mentre al Marchese Garofalo viene data la Sopraintendenza di Terra di Lavoro.

In occasione del viaggio di Filippo V nel Regno (17 aprile - 2 giugno 1702) - che aveva avuto solo due precedenti, la visita di Ferdinando I (nel 1506-7) e la venuta di Carlo V (nel 1535-36) - si discusse del donativo da offrire al sovrano. Il Collaterale, in considerazione della renitenza di non pochi baroni alla contribuzione, nella seduta del 20 febbraio del 1702 espresse il parere che il Viceré dovesse “ordinare altri presidi delle provincie ed al commissario di campagna per terra di lavoro che “avessero” cura di farseli subito contribuire”³².

B) Durante il Viceregno austriaco

L'esercito imperiale, che il 7 luglio del 1707 faceva il suo ingresso a Napoli, consegnò all'Austria³³ una città ricca di fermenti culturali e che poteva vantare un ceto amministrativo e togato formatosi su un'esperienza giuridica almeno bisecolare. Il periodo austriaco, fra il 1707 e il 1734, segnò, quindi, l'apice delle fortune del “ceto civile” che si vide sostanzialmente riconfermato nelle sue cariche dal governo asburgico, che si mostrò tutt'altro che proclive alle innovazioni, muovendosi lungo una linea politica sostanzialmente conservatrice.

Se il ministero togato celebrò in quegli anni il suo trionfo, l'ingresso del Mezzogiorno nell'orbita asburgica non incise sensibilmente nel sottosviluppo materiale del Regno, così come non ne corresse il malgoverno, e non attenuò minimamente, ma accrebbe il peso di una condizione periferica e subalterna, che si risolveva in una continua estrazione di ricchezza verso la nazione dominante. Per l'attuazione della sua politica, infatti, Carlo VI aveva continuamente bisogno di danaro. Frequenti furono quindi i

³² GRANITO A., *Storia della congiura del principe di Macchia, Annalazioni e documenti al primo e secondo libro*, pp. 106-107, Napoli, 1861. GALASSO, *Napoli spagnola*, op. cit., II, p. 635.

³³ Non solo per quanto strettamente attiene il tema specifico della magistratura che si va indagando, ma anche per i profili più generali, il “Viceregno austriaco” non ha suscitato, almeno sino alla fine degli anni ‘60, un filone di studi particolarmente ricco. Solo nel 1969 appare il primo completo contributo alla conoscenza delle finanze pubbliche, ad opera di A. DI VITTORIO, *Gli austriaci e il Regno di Napoli (1707-1734)*, Napoli, e nel 1973 seguirà, dello stesso autore, *Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli, Giannini ed. In realtà, almeno negli autori precedenti, il Viceregno austriaco sembra considerarsi e valutarsi quasi un'appendice del più lungo periodo di dominazione spagnola.

Sul periodo resta fondamentale: BENEDIKT H., *Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI, Eine Darstellung auf Grund Bisher unbekannter Dokumente aus den österreichischen Archive*, 1927, Manz verlag Wien-Leipzig (le pagg. 135 e 136 sono dedicate al Commissario di Campagna).

Tra le opere da indicare, per le fonti: SALVATI C., *Le fonti archivistiche per il Viceregno austriaco*, in A.S.P.N. III serie, XIX (1980).

AA.VV., *Pietro Giannone e il suo tempo*, Atti del Convegno di studi, a cura di R. Ajello, 2 voll., Napoli, 1980.

CALABRIA A., *Per la storia della dominazione austriaca a Napoli, 1707-1734*, in Arch. Stor. Ital., CXXXIX, (1981).

G. GIARRIZZO, G. Vico, *La politica e la storia*, Guida, Napoli, 1981.

Ulteriori indicazioni bibliografiche in Appendice ai due volumi sopra citati di A. DI VITTORIO; nei due volumi *L'Età dei Lumi - Studi Storici sul settecento europeo in onore di F. Venturi*, Napoli, 1985. Qualche utile riferimento nel contributo di C. CAPRA, *Il Settecento*, XI vol. della Storia d'Italia, Utet: *Il Ducato di Milano*, Torino, 1984.

donativi che vennero richiesti al Regno di Napoli e per le stesse ragioni anche le tasse ordinarie furono aumentate o se ne crearono di nuove. Infine, poiché il Regno di Napoli era, tuttora, fatto oggetto delle mire di Filippo V, l'imperatore fu costretto a predisporre una gran quantità di fortificazioni ed a mantenervi in permanenza un esercito di circa 20.000 uomini. La preoccupazione primaria dei Viceré, ché si susseguirono nel Regno, fu quella di rastrellare denaro per le esigenze della Corte. Il gettito fiscale ordinario, prodotto da un meccanismo tributario disordinato ed irrazionale, era largamente insufficiente. Quel caos e quell'insufficienza furono armi efficaci nelle mani dei togati. Solo questi sapevano, ormai, orientarsi nel pelago immenso delle indicazioni legislative, dottrinali, e giurisdizionali; loro soltanto erano in grado di rinvenire il precedente utile di diritto o di rito e riuscivano a collocarlo correttamente nella scala e graduazione complicata, tassativa e gelosa, delle prerogative e dei privilegi; quando si considera che questa preparazione elevata di studi giuridici incideva e si contrapponeva ad una corte e ad ambienti nobiliari, che avevano una fedeltà devota e quasi fanatica per i precedenti storici, le consuetudini e gli antichi privilegi, si comprende come dovesse sempre più accrescere il peso politico dei togati, soprattutto in un'epoca - come quella degli inizi del Settecento - nella quale la politica, come scienza e come prassi, non si era ancora emancipata dal diritto e, parallelamente, il personale politico era ancora strettamente connesso a quello giuridico e ne dipendeva di fatto.

Proprio perché perfettamente inserito nell'apparato amministrativo del Regno, come espressione di quel ceto civile uscito sostanzialmente vittorioso dagli avvenimenti dei primi anni del sec. XVIII, al Commissario di Campagna non poteva mancare - come sottolinea Feola - l'appoggio e la fiducia del governo austriaco³⁴. L'osservazione di Feola trova ulteriore conferma, sulla base di ricerche più recenti, e delle quali la più significativa è certamente quella sulle spese per il Commissario e le compagnie di campagna³⁵. L'uscita, per queste istituzioni, variò, infatti, dai 90.000 ai 60.000 ducati annui e costituì, tra le spese per l'amministrazione della giustizia, quella più rilevante, specie se rapportata a quelle per le Regie Udienze, che assorbivano dai 20.000 ai 30.000 ducati annui, più o meno la stessa somma che veniva erogata anche per il Sacro Regio Consiglio e per la Vicaria, civile e criminale³⁶.

L'importanza, che per il Governo assumeva il Tribunale di Campagna, si carica di ulteriore connotazione solo che si tengono presenti due altre circostanze e cioè: a) che il Tribunale di Campagna percepiva sì taluni proventi e diritti (per erogazione di patenti, composizioni, rilascio di guidatrici, e così via), ma si trattava di cifre tanto modeste che esse quasi mai figurano negli introiti; b) che nel maggio del 1723, per ridurre il deficit finanziario, tra gli altri provvedimenti, si decise l'abolizione delle compagnie straordinarie di Campagna, create per la lotta al banditismo, lasciando solo quelle ordinarie.

C) - Il periodo carolino

Intorno alla metà del XVIII secolo la magistratura del Commissario di Campagna, cui la dominazione austriaca (1707-1734) aveva, con l'accrescimento dei compiti istituzionali, attribuito un solido e certo finanziamento e conferito un preciso assetto burocratico,

³⁴ FEOLA, *Il Tribunale*, p. 53.

³⁵ DI VITTORIO, *Gli austriaci, Le finanze*, op. cit., p. 263.

³⁶ Per la ripartizione delle spese, per ciascun anno, dal 1708 al 1734, v. DI VITTORIO, op. cit., Tab. n. 26, p. 264.

assunse, soprattutto ad opera del Tanucci, una pluralità di competenze che la portarono ad ingerirsi prepotentemente nel sistema giudiziario ed amministrativo del Regno.

Bernardo Tanucci “userà” il Commissario di Campagna ogni qual volta gli occorrerà un organo agile e su cui poter fare certo affidamento per l’esecuzione di giustizie rapide, o per portare più a fondo la lotta al baronaggio o alle resistenze della Chiesa.

Le nuove competenze e funzioni del Tribunale di Campagna, va qui precisato, s’inserrirono nella più generale riforma dei Tribunali avvenuta con le prammatiche del 14 marzo e del 15 giugno 1738³⁷.

Com’è noto, durante i sette anni della Reggenza (dal 1759 al 9 dicembre 1766) e i primi anni del Regno di Ferdinando IV (dic. 1766-1776), Tanucci fu la personalità di maggior rilievo nella sfera governativa, ed ebbe in essa un ruolo predominante, anche se niente affatto esclusivo³⁸.

Nella concezione di Tanucci i togati dovevano considerarsi come subalterni della sovranità e davanti ad essa doveva cessare la loro gerarchia.

E tuttavia, quando egli dovrà scegliere chi designare alla carica di Commissario di Campagna, osserverà che, proprio per il carattere della carica, questo magistrato deve essere persona di forte ed energica personalità³⁹.

In questa sede non è possibile descrivere le innumerevoli occasioni che ebbe il Tanucci di utilizzare il Commissario di Campagna. Basterà dire che Tanucci conferì al Commissario il compito di assumere informazioni sulle attività di altri Organi e Magistrature dello Stato e di riferirne a lui in linea strettamente riservata.

E così, attraverso il Commissario di Campagna, esercitò un sindacato sulla Camera della Sommaria, che soleva concedere, con troppa facilità, licenza di incidere alberi, per la costruzione di navi.

Usava inoltre il Tanucci tenere informato il Re Carlo III, inviandogli “estratti delle informazioni”, che, appunto, i Commissari di Campagna gli avevano fornito.

Talora, attraverso il Commissario di Campagna Tanucci esercitò una vera e propria ingerenza sull’esercizio della giustizia, sottraendo alla Vicaria questioni di competenza di questa⁴⁰.

Ancora più incisiva l’azione di Tanucci contro la giustizia baronale⁴¹ o corti regie sospette⁴² di favorire i rei.

³⁷ Le ricerche in tal senso sono oggi agevolate dalla pubblicazione delle *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, Regesti a cura di R. Mincuzzi, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1969, (Serie II, Fonti, vol. LIX); della stessa R. MINCUZZI, *Bernardo Tanucci ministro di Ferdinando di Borbone 1759-1776*, Bari, Dedalo Libri, 1967; su quest’ultima pubblicazione, cfr. G. PEPE, *Bernardo Tanucci. Riformatore fallito*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo*, a cura di L. De Rosa, vol. II, pp. 493-499; e dalla pubblicazione dell’intero Carteggio, cui è stato dato inizio con la pubblicazione dei primi volumi dell’Epistolario, I, 1723-1746, a cura di Coppini, Del Bianco, e Nieri Roma, 1980, II, 1746-1752, a cura di Coppini e Neri, Roma, 1980, III, 1752-1756, a cura di Migliorini, (non è stato possibile consultare il IV vol.), tutti editi da Ediz. di Storia e Letteratura. Importante da consultare è la prefazione che M. d’Addio ha scritto per il I vol. (pp. VII-LXXIX); ivi, anche un’ampia bibliografia, cui si rinvia.

³⁸ Nella lettera del 23 sett. 1749 scrive “Il forte della mia carica son le leggi, l’elezione di tutti i governatori, giudici, consiglieri, auditori, presidi, presidenti”.

³⁹ Fino al 1763 è commissario di Campagna Gennaro Pallante, dal 1764 è Ferdinando Di Leon.

⁴⁰ Napoli, 15 dicembre 1761. “E’ stata tolta alla Vicaria, per “sospetto di sordidezza, e di maliziosa languidezza del tribunale” ed affidata al Commissario di Campagna la causa di un benestante di Aversa inquisito di delitto capitale, cioè furti di strada pubblica scandalosamente fuggito dalle carceri della Vicaria.”

Tra le funzioni, istituzionalmente delegate al Commissario di Campagna, vi fu la lotta ai vagabondi, quella ai bracconieri e ai contrabbandieri.

Un notevole contributo alla lotta che Tanucci conduceva contro i Gesuiti, e che terminò con l'espulsione di questi dal Regno, venne proprio fornito dal Commissario di campagna. E' noto come Tanucci attribuisse ai Gesuiti anche il disegno di un attentato contro la vita del Re.

Fu appunto incaricato il Commissario di Campagna di svolgere una fitta serie di operazioni volte ad accertare l'esistenza di eventuali atti eversivi o complotti.

Lasciando questa enumerazione di compiti⁴³, che pur riveste un'importanza fondamentale per chiarire lo spessore e la vastità dei ruoli e degli interessi che nel '700 facevano capo al commissario di Campagna, occorre sottolineare che anche nella lotta contro il brigantaggio il Tribunale di Campagna ebbe notevoli incidenza.

Il brigantaggio resisteva ad ogni tentativo di repressione: la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, l'Abruzzo, e le terre tra Montefusco, Chieti e Lucera, la provincia di Salerno erano piene di "ladri di strada, pubblica e si sentivano spesso eccessi enormi e crudeli"⁴⁴. Nel '73 era "*infestata dai ladri anche la provincia di Terra di Lavoro, e a Napoli*" l'inondazione dei furti era tale che nel '74 arrivò "*alla stessa cappella del Consiglio di S. Chiara, cioè nella casa della giustizia, delle carceri, dei sbirri*"⁴⁵.

Pertanto, fin dal 1770, in relazione appunto a tale virulenza di banditismo, si ebbe un uso sempre più diffuso delle procedure ad modum belli⁴⁶.

⁴¹ 19 ottobre 1773. "Sono state annullate dal re alcune grazie fatte malamente da alcuni baroni a rei d'omicidij, e ne ordinò le giustizie parte alle Udienze, parte al Commissario di Campagna."

⁴² 17 gennaio 1775. "Un atroce omicidio coperto dalla corte di Fondi mosse il re ad una forte delegazione al Commissario di Campagna."

⁴³ Un'enumerazione dei vari compiti di questa magistratura può rinvenirsi in MINCUZZI, *Bernardo Tanucci, op. cit.*, passim; A. LEPRE, *Contadini, borghesi ed operai nel tramonto del feudalesimo napoletano*, Feltrinelli, Milano, 1963 in part. alle pp. 143, 152, 201-204.

(Con dispaccio del 14 agosto 1795, gli addetti al Pannificio di Arpino furono esentati dalla giurisdizione baronale e sottomessi al Tribunale di Campagna).

⁴⁴ R. MINCUZZI, *Bernardo Tanucci, op. cit.*, p. 118.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 119.

⁴⁶ Nei confronti di una sentinella colpevole di rapina e di undici omicidi "il re ha ordinato ... di consegnarlo alla Vicaria alla quale delegò la causa con tutte le clausole, che si usano in casi simili, perché la giustizia esemplare si faccia prontamente, e presto si dia il terrore. La Vicaria ha obbedito con zelo, ed efficacia e ha dentro due giorni fatta la causa, nella quale oltre gli indizij indubbiati il reo è stato confessò, sicché è stato condannato alla forca, ed a bruciare il cadavere nel largo di Castello". (Caserta 13 marzo 1770)

"Essendo anche la provincia di Terra di Lavoro infestata da ladri, il re ha ordinato al Commissario di Campagna il fare le più pronte, ed esemplari giustizie colla facoltà straordinaria, e ad modum belli e per horas, come qui dicono senza ammettere richiamo, e solamente con riferire prima d'eseguire". (Portici, 20 aprile 1773)

"Il reggente della Vicaria con le facoltà straordinarie dategli ultimamente ha mandati in galera tre ladri sommariamente, e senza formalità, convinti, e confessi, e ne ha mandati a custodia nel castel S. Elmo 20 dei più diffamati, cose che si van facendo per la moltitudine dei furti, ond'è infestata la capitale non meno che le provincie tutte del Regno, quanto non è stato mai".

INDICE DEI NOMI

[I numeri si riferiscono alle pagine nella edizione stampata. La lettera ‘n’ indica che il riferimento è in una nota]

- Abbamonte O., 46n.
(d') Acugna Vasco, 54.
Agostini L., 43.
Ajello R., 45, 45n, 70n, 72n, 76n, 125n.
Alberico da Rosate, 123 n.
(d') Alcalà (duca), 48n, 75n, 77, 79, 88, 89, 117n.
Aldimari B., 117n.
Alessandro III, 66, 67n.
Alessandro IV, 70n.
Alfonso I, 52n.
Algranati G., 51n.
Alphani N., 127n.
Amabile L., 36n, 85, 85n, 87-88n, 89, 89n, 113, 113n.
Anderson P., 58n.
Angers, 64.
Angiò (duca), 128.
Ardant G., 36n.
Arditi B., 20, 20n.
Argan G.C., 96, 96n.
Ascione I., 101n.
Astuti G., 57n.
Assereto G., 27n.
(de) Atodo P., 56.
Azo, 33n.
- Badaloni N., 101n.
Baldacchini M., 105n.
Baldi Perusini, 89n.
Baldo, 66, 88n.
Barbarisi G., 112n.
Baroncelli E, 27n.
Barra E, 79n.
Bartolo B., 66, 123n.
Basaglia E., 19n.
Basile G., 98n.
Battaglini M., 79n.
Battistini A., 101n.
Baviera Albanese A., 16n.
Belli E, 86n.
Bellini, 39n.
Bellucci E., 106n.
Benadusi P., 39n.
Benavides (Conte di Sant Estevan), 128.
Benedikt H., 81, 81n, 133n.
Bennasar B., 70n.

Berengo M., 21n, 38n, 96n.
Bertelli S., 27n, 91n.
Berthmann H., 67n.
Blickle P., 12n.
Boccaccio G., 40n.
Bodin J., 58, 58n, 61, 61n, 62n-63, 64-66, 83.
Bohier N., 36, 36n.
Bongi S., 21n.
Boscarelli M., 35n.
Bossi E., 17n, 25n.
Boutruche R., 31n.
Bouvier R., 127n.
Bozza T., 48n.
Braudel F., 11, 20n, 23n, 50, 50n.
Braun C., 87.
Bridoje (Giudice), 27n.
Brjdone P., 126n.
Bronislaw G., 26n.
Brunetti F., 121n.
Brunner, 34n, 92, 92n.
Bruegel, 26n.
Bucca d'Aragona E, 71n.
Bulifon A., 106n, 107n.
Burgius M., 16.
Butrigario G., 66.

Cacace C. G., 110, 110n.
Calabria A., 133n.
Capasso F., 33n, 118n.
Cammisa E, 47n.
Camporesi, 27n.
Cancila O., 16n.
Cantelmo R., 131.
Cantù C., 17n.
Capasso B., 80n, 83n.
Capecelatro E, 104n.
Capozza M., 37n.
Capra C., 17n, 133n.
Caracciolo A., 19n.
Caracciolo E, 32n, 93n.
Caravale M., 19n.
Caravita P., 48n, 97, 97n, 117n.
Careri L., 87.
Carini, 64n.
Carlo II, 127, 128.
Carlo III, 75n, 76n, 79, 137.
Carlo V, 17n, 41, 41n, 49, 56, 80n, 81, 83, 96, 132.
Carlo VI, 134.
Cartone, 103.
Carpanetto D., 125n.
Carocci G., 19n.

Carafa F., 118.
Carrillo S., 108n.
Cattaneo M. A., 125n.
Cavalcani O., 94, 94n.
Cavanna A., 13n.
(de la) Cerda L., 128.
Cérdan de Tallada T., 86n.
Cernigliaro A., 43n, 47n, 56n, 96n.
Cervantes (de) M., 99, 99n.
Cessi R., 19n.
Chabod E., 17n, 46, 46n, 49n.
Chauveau A., 25n.
Cherubini G., 38n, 39n.
Chioccarello B., 89, 115n.
Chłodowski R., 99n.
Cianciulli M., 80.
Silento N., 38n, 39n.
Cino da Pistoia, 123n.
Cioffi T., 108n.
Cipolla C., 35n, 54n.
Claro G., 25n.
Cochrane E., 91n. Cola, 98n.
Colapietra R., 102n, 105n, 108n, 129n.
Colletta T., 52n, 53n.
Colonna D., 108n.
Colonna M., 17n.
Comparato V. I., 28n, 46n, 61n, 101n, 102n.
Confuorto D., 106n.
Coniglio G., 57n, 70n, 82, 82n, 128n.
Contaldo E., 11n.
Conti V., 78n, 104n, 128n.
Cordero F., 25n, 35n.
Corsignani P. A., 115n.
Cortese C. C., 74n.
Cortese E., 47n.
Cortese N., 79, 79n, 105n, 114n.
Cozzi G. e L., 12n, 69n.
Conversano (conte de), 121n.
Crescenzo A., 110n.
Croce B., 38n, 69n, 74n.

D'Addio M., 136n.
D'Agostino G., 19n, 83n, 93n.
D'Andrea F., 101, 101n, 102, 104n, 104, 105n.
D'Andrea G., 66, 131.
Dansaert G., 41n.
Danza E., 112n, 118, 118n, 123n.
Da Piazza M., 39n.
D'Arcos (duca), 102.
D'Ascoli (duca), 74n.
De Angelis B., 109, 109n, 110n, 112.

De Blasiis G., 105n.
De Caro G., 49n.
De Certaldo P., 39n.
Deciani T., 25n.
Decio E., 25n.
De Curtis M., 79n.
De Eraso G., 110n.
De Falco E., 129n.
De Frede C., 32n, 34n, 38n, 55n.
De Giovanni B., 101n.
De Gambiglioni A., 25n, 117n.
De Hubner A., 19n.
De Jorio E., 40n, 72n, 77, 77n, 118n.
Delamare, 67n.
Del Carpio (marchese), 78, 108n, 109, 128.
De Leva G., 87n, 99n.
Del Giudice A., 94n.
Della Porta G. B., 75n.
Della Terza D., 101n.
Dell'Isola G., 107n.
Del Pozzo P., 93, 123n.
Del Treppo M., 38n.
De Luca C. A., 28n, 118, 118n.
Delumeau J., 19n.
De Martino A., 37n, 130n.
De Medici G., 130.
Denina C., 50n.
De Puteo P., 94n.
De Ricci G., 20, 20n.
De Robertis F. M., 37n.
De Rosa L., 30n.
De Salis Marschlin G. V., 126n.
De Santis P., 104n.
De Sariis, 95n.
De Sarno A., 118, 118n.
Devoto G., 39n.
Diaz D., 20n.
Di Costanzo A., 55n.
Di Leon F., 136n.
Dionisotti C., 32n, 51n.
D'Ippolito G., 109n.
Di Simplicio D., 21n.
Di Vittorio A., 133n, 135n.
Dobb, 29n.
Doria P. M., 78, 78n, 79.
Duck A., 19n.
Du Tillet J., 32, 32n.

Elliot J. H., 47n.
Ermini G., 119n.
Erriquez, 111n.

Facchetti V., 99n.
Fasano Guarini E., 45n, 74n.
Febbonio M., 115n.
Federico II, 119n.
Felino, 66.
Feola R., 76n, 80, 80n, 96n, 130n, 135.
Ferdinando II, 55n.
Ferdinando IV, 136.
Fighera O., 126.
Filippo II, 49.
Filippo V, 128, 132, 134.
Fiorentino N., 127n.
Firpo L., 26, 26n, 43, 43n, 94n.
Foes, 23n.
Fonseca G., 56.
Fontana A., 115n.
Forelli P, 112n.
Fornari T., 49n.
Fortis F., 55n.
Francesco I, 11.
Frugoni C., 92rr.
Fuidoro I, 106n, 107n.

Galanti G. M., 76n, 80n, 125, 125n, 126n.
Galasso G., 41n, 77n, 85n, 103n, 127-129n, 133n.
Galiani E, 51n.
Galle P., 26n.
Galli T., 50n.
Gambacorta A., 53n.
Gambacorta C., 50n, 53, 53n, 54, 116.
Gandino (da), 25n.
Garofalo (marchese), 132.
Garzoni T., 40n.
Gatta D., 70n.
Genga S., 55n.
Gentile E., 64n, 70n.
Ghelli M., 79, 79n.
Ghiara C., 21n.
Ghisalberti C., 48n.
Giannone P., 76n.
Giarrizzo G., 133n.
Giraldi A. M., 105, 105n.
Giraldi Cinto G., 98n.
Giron (duca d'Ossuna) P., 117, 132n.
Giulio II, 99.
Giustiniani, 10n, 16n, 30n, 35n, 75n, 77n, 79n, 93n, 95n, 110n, 115n.
Giustiniani L., 77n, 105n, 117n, 129n.
Gorla G., 47n.
Goubert P., 31n.
Gozzi G., 16n.

Grande G., 17n, 53n, 113n, 114, 116-123.
Granito A., 133n.
Granucci N., 99n.
Gregorio IX, 66, 70n.
Gregorio XIII, 85.
Gregorio R., 16n.
Grillandi P., 87.
Grisconio B., 107n.
Grohmann A., 38n.
Guerci L., 125n.
Guicciardini F., 41, 42n.

Halkin L. L., 41n.
Hartmann L. M., 85.
Hauser H., 92n.
Hélie F., 25n.
Hill, 29n.
Hilton, 29n.
Hinschius P., 65, 65n, 66, 66n.
Hintze O., 60n.
Hosbbawn, 29, 29n, 34n.

Iapini A., 20, 20n.
Ippocrate, 23.
Isabella La Cattolica, 99n.
Iserloh E., 12n.

Kamen H., 30n, 70n.
Koenigsberger, 28n.

Jedin H., 85n.
Jemolo A. C., 69n.

Laffaegue A., 127n.
La Mantia V., 69n.
Lannoy (de) C., 41, 341n.
Lanzina Ulloa F., 130n.
Lea H.C., 70n.
Lefebvre, 29n.
Le Goff, 34n.
Lemos (conte), 10n, 75n, 77, 77n, 78.
Leo H., 127n.
Lepre A., 137n.
Livet-Mousnier, 14n.
Lloyd H.A., 119n.
Loysean, 24n.
Lombardi L., 47n.
Lopez R. S., 31n.
Lopez. P., 82n, 111n.
Lorenzetti A., 92.
Lortz J., 12n.

(de) Los Velez, 108n.
Luca da Penne, 123n.
Luigi XIV, 128.
Lutero M., 33n, 99.

Macek J., 31n.
Machiavelli N., 47n, 94, 94n.
Maffei D., 28n.
Mallet M., 59n.
Manca C., 51n.
Mantelli R., 11n, 42, 70n, 86n.
Manzi P., 115n.
Marco da Cosenza, 40n, 88.
Marini L., 101n, 131n.
Marongiu A., 119n.
Marrara D., 21n.
Martello S., 115n.
Martino G., 115n.
Masaniello, 104.
Mascambruno, 64n.
Mastellone S., 34n, 46, 46n, 101n, 128n, 129n, 132n.
Mazzoleni J., 80, 80n.
Mc Neil, 10n.
Medici, 130.
Medinaceli, 129, 129n, 131.
Menochio I., 25n.
Mercurino da Gattinara, 41n.
Mereu I., 27n, 70n.
Merlino Pignatelli F., 31n, 102, 103, 113, 114n, 124n.
Mesnard P., 47n.
Michel S. e P. H., 107n.
Milan A., 37n.
Miletti M. N., 47n.
Mincuzzi R., 136n, 138n.
(de) Miranda (Viceré), 54.
Molmenti P., 19n.
Mommsen Th., 64n.
Montaigne (de) M., 99, 99n.
Montesano (vescovo), 121n.
Moraglia G., 34n.
Morelli G., 107n.
Moro D., 72n, 127n.
Mortari P., 27n, 33n, 99n, 119n.
Mosse, 28n.
Mozzarelli C., 45n.
Mozzillo A., 126n.
Muratori L. A., 23n, 28n, 34n, 91, 91n, 93.
Muscati G., 80n.
Muscettola, 74n.
Musi A., 45n, 47n.
Muto G., 30n, 47n, 96n.

Nani C., 34n.
Nevizzano C., 116n.
Niccolini O., 31n.
Nicolini F., 51n, 127n, 129n, 130, 131n.
Nicolini N., 74n.
Nicolini U., 24n.
Nielsen A., 30n.
Novello G., 19n.

Obsbat L., 86rr.
Oli G. C., 39n.
Ostiense, 66.

Pacheco P., 82n.
Pacichelli, 97, 97n.
Padelletti, 34n.
Pagano M., 125, 125n.
Pallante G., 136n.
Palma N., 53n, 116, 116n, 121n.
Palombi E., 126n.
Pane R., 52n.
Pansa P. A., 88.
Pansini G., 21n.
Parmiero, 99n.
Pastor (von) L., 19n.
Pattaro E., 28n, 91n.
Paz J., 107n.
Pecchiai P., 19n.
Pedò T., 102n, 104n, 105n, 125n, 126n.
Pepe G., 136n.
Perez-Navarretea, 107n.
Perez-Prandes J. M., 99n.
Persico T., 48n.
Petricchi A., 62n.
Petronio U., 17n.
Pieri P., 10n, 59n.
Pinto G., 21n.
Poliarco F., 110, 110n, 112.
Posta R., 47n.
Povolo C., 20n.
Procacci, 29n.
Prodi P., 19n.
Prosdocimi L., 86n.
Prospero, 97n.
Provenzale I., 108n.

Rabelais F., 27n.
Rak M., 75n.
Ranke (von) L., 19n.
Rao A. M., 127n.

- Rapolla F., 127n.
Ravizza G., 116, 116n.
Razzi S., 100, 100n.
Renaudet A., 92n.
Riccardi C., 107n.
Riccio M. L., 30n.
Ricuperati G., 125n, 128n.
Ritter, 26n.
Rocco E., 114, 114n, 127n.
Romani M., 19n.
Romano R., 36n.
Rosa M., 27n.
Rosales G. C., 53n.
Rostozhev M., 37n.
Rovito P. L., 46n, 70n, 95n, 110n.
Rovito S., 57n.
Ruggiero R., 20n.
Russò G., 91n.
- Sabatucci U., 53n.
Saitta A., 16n.
Salvati C., 133n.
Salvioli, 116n.
Sanità G., 41n.
Santa Croce B., 89.
Santoro L., 52n.
Sanudo, 12n.
Saporì G., 20n.
Sarpi P., 69, 69n, 84n.
Savelli S., 47n, 50n.
Savioni, 130n.
Sbriccoli M., 24n, 33n, 47n, 86n, 87n.
Scemi N., 53n.
Schmitt C., 59n.
Schipa M., 76n, 78n, 91n, 95n, 105n.
Sciuti Rossi V., 16n.
Segneri P., 39n.
Segoloni D., 119n.
Sella D., 17n.
Sercambi, 38n.
Serra A., 49n.
Sirri R., 75n.
Sisto V, 18n, 43, 52n.
Slither Van Bath B. H., 34n.
Spaggiari P. L., 36n.
(von) Spee F., 117n.
Spinì G., 20n, 52n.
Soria D., 108n.
Striviero B., 55n.
Summonte G. A., 71, 71n.
Swinburne H., 126n.

- Tamassia, 10n.
Tanucci B., 76n, 132n, 136, 137.
(de) Tappia C., 111n.
Tartagni A., 25n.
Tassone D., 54, 55n, 97, 97n.
Tenenti, 62n.
Tilly C., 58n.
Timor, 92n.
Tirone C. (uditore), 64n, 121n.
(de) Toledo P., 51-53, 60, 83, 95, 127.
Tommaseo, 39n.
Toppi N., 115n.
(di) Toro G. B., 115n.
Tramontana S., 37n, 39n.
Trifone R., 80, 80n, 81n, 97n, 114.
Trinchera F., 49n.
Tuano (Presidente), 40n.
- Ullman W., 33n.
Urbano IV, 88.
Ursino R., 55n.
- Valentiniano I, 37n.
Valletta N., 127n.
Valsecchi F., 127n.
Vanzulli A., 39n, 52n.
Varanini G. M., 38n.
Venturi F., 126n.
Verri P., 112n.
Vico G. B., 75n, 93, 93n, 94n, 129n, 131, 131n, 133n.
Viehweg T., 119n.
Villani P., 19n.
Villari E., 96n.
Villari R., 31n, 35, 35n, 36, 39n, 93n, 102n, 105n.
Visconti A., 17n.
Vivio F., 118, 118n.
Volley M., 34n.
Volpe F., 36n, 95n.
- Wallerstein, 9n.
Winspeare D., 56n.
- Yver G., 38n.
- Zanotti A., 31n.
Zavarroni A., 115n.
Zeno R., 41n.
Zettelle B., 19n.
Zunica (de) (Viceré), 115.